



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1341

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di ripristino del ponte di Viale della Repubblica nel comune di Muggiò, di manutenzione straordinaria del ponte sul Seveso nel comune di Barlassina e del ponte sovrappassaggio di via Benedetto Croce nel comune di Arcore (MB) 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1342

Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica in comune di Botticino (BS) 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1343

Ordine del giorno concernente il finanziamento del collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castegnato, Travagliato e Roncadelle e di altri interventi infrastrutturali in provincia di Brescia 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1344

Ordine del giorno concernente il finanziamento della nuova base elisoccorso HEMS nel territorio comunale di Brescia 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1345

Ordine del giorno concernente il finanziamento della variante stradale nel centro abitato del comune di Isorella (BS) 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1346

Ordine del giorno concernente il finanziamento delle opere di restauro, consolidamento e manutenzione della torre civica nel comune di Travagliato (BS) 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1347

Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere di riqualificazione stradale nel comune di Bareggio (MI) 7

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1348

Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche di sicurezza stradale nel comune di Milano 8

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1349

Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche stradali in provincia di Milano 8

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1350

Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche nel comune di Rho (MI) 9

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3636

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onmi» - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 10

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3646

Incremento delle risorse programmate con la d.g.r. 3062/2020 «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22» 13

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3663

Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020 15

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3665

Adozione del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo 33

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3667

Modifiche ai «Criteri e modalità per il conferimento di una decorazione agli operatori dei corpi e dei servizi della polizia locale di Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (l.r. 50/1986, art. 7, c. 2)», approvati dalla d.g.r. n. 3440/2020 54

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3676

Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza 56

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3678

Approvazione dello schema di accordo di sviluppo tra Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. (Invitalia), Regione Lombardia e società proponenti: società Granarolo s.p.a. (prot. cds000722) - società Rovagnati s.p.a. (prot. cds000714) - società Salumificio fratelli Beretta s.p.a. (prot. cds000731) - società Sterilgarda alimenti s.p.a. (cds000779) 82

Delibera Giunta regionale 13 ottobre 2020 - n. XI/3680

Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle modalità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna 150

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2020 - n. 12134**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 3.2.01 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità» - d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento 153

Decreto dirigente struttura 14 ottobre 2020 - n. 12126

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»- Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ritiro parziale (ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014) e per la pubblicazione delle domande di sostegno ammesse 156

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1341

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di ripristino del ponte di Viale della Repubblica nel comune di Muggiò, di manutenzione straordinaria del ponte sul Seveso nel comune di Barlassina e del ponte sovrappassaggio di via Benedetto Croce nel comune di Arcore (MB)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1334 concernente il finanziamento degli interventi di ripristino del ponte di viale della Repubblica nel comune di Muggiò, di manutenzione straordinaria del ponte sul Seveso nel comune di Barlassina e del ponte sovrappassaggio di via Benedetto Croce nel comune di Arcore (MB), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Evidenziato che l'azione regionale è orientata a garantire la sicurezza degli spostamenti e migliorare accessibilità e competitività dei territori e delle imprese e prosegue l'impegno per il superamento dei punti critici e la manutenzione e sicurezza delle reti e dei manufatti stradali (es. ponti, viadotti);

Individuato strategico finanziare gli investimenti relativi alle seguenti infrastrutture:

- SP 131 Variante «Cinisello Balsamo - Nova» - interventi di ripristino del ponte di Viale della Repubblica nel comune di Muggiò che necessita di euro 300.000,00 per l'anno 2022,
- manutenzione straordinaria del ponte sul Seveso nel comune di Barlassina che necessita di euro 300.000,00 per l'anno 2022,
- manutenzione straordinaria del ponte sovrappassaggio di Via Benedetto Croce nel comune di Arcore che necessita di euro 369.558,00 per l'anno 2023;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi:

- SP 131 Variante «Cinisello Balsamo - Nova» - interventi di ripristino del ponte di Viale della Repubblica nel comune di Muggiò che necessita di euro 300.000,00 per l'anno 2022,
- manutenzione straordinaria del ponte sul Seveso nel comune di Barlassina che necessita di euro 300.000,00 per l'anno 2022,
- manutenzione straordinaria del ponte sovrappassaggio di Via Benedetto Croce nel comune di Arcore che necessita di euro 369.558,00 per l'anno 2023,

da appostarsi alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Nicolò Carretta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1342

Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in comune di Botticino (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1335 concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in comune di Botticino (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Rilevato che nel patrimonio immobiliare comunale di Botticino (BS), vi è il complesso residenziale sito in via F. Carini n. 7, costituito da tre piani fuori terra, all'interno del quale sono presenti sette alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica;

Evidenziato che allo stato attuale la condizione manutentiva dell'edificio risulta particolarmente deficitaria, sia da un punto di vista igienico sanitario che per la vetustà dei serramenti esterni ed interni;

Preso atto che l'indirizzo dell'Amministrazione comunale è quello di intervenire progressivamente, garantendo il recupero di tutto il patrimonio comunale destinato a residenza sociale e che in tale ottica si colloca un progetto volto a provvedere alla manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni dell'edificio;

Individuato necessario finanziare l'investimento relativo all'adeguamento igienico sanitario e di efficientemente energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del patrimonio immobiliare del comune di Botticino (BS), siti in via F. Carini che necessita di euro 150.000,00 per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del patrimonio immobiliare del comune di Botticino (BS), siti in via F. Carini per euro 150.000,00 per l'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1343

Ordine del giorno concernente il finanziamento del collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castegnato, Travagliato e Roncadelle e di altri interventi infrastrutturali in provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1336 concernente il finanziamento del collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castegnato, Travagliato e Roncadelle e di altri interventi infrastrutturali in provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma

4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare:

- l'investimento relativo alla realizzazione quale intervento compensativo per l'infrastruttura autostradale «BRE.BE.MI.» del collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castegnato (BS), Travagliato (BS) e Roncadelle (BS) che necessita di euro 300.000,00 per gli anni 2021,
- l'investimento di euro 750.000,00 relativo alla realizzazione dell'adeguamento SP21 Bagnolo Mella-Travagliato (BS) e nuova pista ciclabile tra Pievedizio (BS) e SPIX Quinzanese in Azzano Mella (BS) per gli anni 2021,
- l'investimento di euro 463.600,00 relativo alla manutenzione straordinaria del ponte km 12+600 in Capriano in Colle, sulla SP21 Travagliato-Bagnolo Mella (BS), per gli anni 2021-2023;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento:

- dell'intervento di realizzazione quale intervento compensativo per l'infrastruttura autostradale «BRE.BE.MI.» del collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castegnato (BS), Travagliato (BS) e Roncadelle (BS) per euro 300.000,00 negli anni 2021,
- dell'intervento per la realizzazione dell'adeguamento SP21 Bagnolo Mella-Travagliato (BS) e nuova pista ciclabile tra Pievedizio (BS) e SPIX Quinzanese in Azzano Mella (BS) per euro 750.000,00 negli anni 2021,
- l'investimento di euro 463.600,00 relativo alla manutenzione straordinaria del ponte km 12+600 in Capriano in Colle, sulla SP21 Travagliato-Bagnolo Mella (BS), per gli anni 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1344

Ordine del giorno concernente il finanziamento della nuova base elisoccorso HEMS nel territorio comunale di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1337 concernente il finanziamento della nuova base elisoccorso HEMS nel territorio comunale di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- nel territorio comunale di Brescia, presso l'ASST Spedali Civili, è presente una delle cinque basi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionali;
- tale base svolge, unitamente a quella di Como, un servizio H24 che costituisce un elemento importante dell'eccellenza della sanità lombarda;
- per motivi di sicurezza aeronautica relativi alla rimessa notturna e alla manutenzione degli aeromobili, anche in vista della sostituzione del vettore su ala rotante utilizzato presso la base HEMS di Brescia con un mezzo più adeguato alla zona in gran parte montuosa della provincia, si pone la necessità di trasferire hangar, piazzola e i necessari uffici di supporto, in altra area idonea nello stesso territorio comunale di Brescia;

considerato che

in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha presentato un progetto per la realizzazione della nuova base HEMS di Brescia, inserito nel Piano di Riordino della Rete Ospedaliera per fronteggiare le emergenze pandemiche come quella da COVID-19 di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2020, n. XI/3264;

dato atto che

- a seguito dei necessari approfondimenti da parte di AREU non sono state identificate aree fruibili né di proprietà comunale né nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio;
- Areu ha indetto una manifestazione di interesse per la verifica della presenza di aree idonee da destinare alla nuova base HEMS di Brescia, prevedendo la possibilità di acquisto dell'area o di locazione con riscatto (c.d. «rent to buy»);

preso atto che

a seguito della manifestazione di interesse, AREU ha individuato un'area idonea alla realizzazione della nuova base HEMS di Brescia;

evidenziato che

- in ragione della considerevole quantità di interventi di ristrutturazione presso i Presidi esistenti, la Giunta regionale ha opportunamente accantonato per imprevisti una quota indistinta non superiore al 10 regionale del totale degli interventi di quanto messo a disposizione della Regione Lombardia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- anche in ragione della definizione con la società proprietaria dell'area prescelta degli aspetti economici e amministrativi, nonché di quanto necessario per la realizzazione della nuova base HEMS di Brescia, le risorse preliminarmente ipotizzate potrebbe essere oggetto di variazioni che non dovranno però incidere sulla celere realizzazione della nuova base elisoccorso HEMS nel territorio comunale di Brescia;

considerato, altresì, che

- l'eccellenza della sanità regionale rappresentata dalla presenza di basi HEMS all'avanguardia trova declinazione anche in altre strutture quali il Presidio Ospedale dei Bambini dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- il Presidio Ospedale dei Bambini, istituzione dalla storia centenaria fortemente radicata nella realtà sociale bresciana, ha propri spazi ed un'organizzazione autonoma all'interno dell'ASST e abbraccia uno spettro di attività che spaziano dalle competenze super-specialistiche di secondo e terzo livello, alla gestione del territorio e delle sue esigenze, alla evoluzione verso forme di sperimentazione gestionale avanzata e di ospedalizzazione domiciliare nell'ambito di un dipartimento a forte spinta gestionale e funzionalmente collegato con i dipartimenti specialistici per le competenze in essi collocate, tra cui, il dipartimento ostetrico ginecologico per la tutela del binomio madre-bambino;

dato atto che

- in relazione al bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, il Presidio Ospedale dei Bambini si configura come un Presidio Ospedaliero di II livello caratterizzato da un DEA di II livello e da un Centro di Riferimento/ Centro di Eccellenza per le specialità pediatriche presenti;
- nel 2012 il Presidio Ospedale dei Bambini è stato accreditato secondo i criteri internazionali di Joint Commission International che attraverso un processo volontario di adozione

di modalità organizzative e operative di eccellenza garantiscono e migliorano in modo continuativo la sicurezza del paziente e la qualità delle cure dell'assistenza erogate;

- nel corso degli anni successivi, con un intervallo triennale, la struttura è stata ulteriormente valutata positivamente in relazione al mantenimento dei requisiti raggiunti e incrementati da nuovi standard definiti all'interno del Manuale degli standard di Accreditamento della Joint Commission International confermando l'eccellenza del Presidio;

evidenziato che

l'evoluzione scientifica e tecnologica, l'incremento delle patologie di tipo cronico-degenerative, i cambiamenti socioeconomici e culturali, nonché il normale uso delle strutture comportano un impegno continuativo per i presidi ospedalieri anche di eccellenza, compreso il Presidio Ospedale dei Bambini dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, che per mantenere il proprio profilo di assoluta eccellenza necessita costantemente di aggiornamenti, riorganizzazioni e nuove risorse;

considerato, inoltre, che

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 ha disciplinato la figura del direttore sociosanitario;
- tale figura è uno degli elementi caratterizzante il sistema regionale e contribuisce alla sua eccellenza;
- il direttore sociosanitario è un dirigente pubblico di pari grado rispetto al direttore amministrativo e al direttore sanitario, a cui possono essere affidati interi settori del servizio sanitario regionale;
- per i ruoli di direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario sono disciplinati in maniera assimilabile il conferimento dell'incarico, le incompatibilità e la valutazione dell'operato;
- a fronte di una disciplina regionale che prevede la figura del direttore sociosanitario dando così la massima centralità alla rete territoriale, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non disciplina tale ruolo e si limita ad identificare quali figure che coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore amministrativo e il direttore sanitario;

evidenziato che

la mancata previsione a livello nazionale della figura del direttore sociosanitario comporta conseguenze negative dal punto di vista organizzativo, economico, assistenziale e previdenziale;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

- a garantire lo stanziamento di adeguate risorse, se necessario anche aggiuntive, per la celere realizzazione della nuova base elisoccorso HEMS nel territorio comunale di Brescia;
- a individuare adeguate risorse sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale per realizzare aggiornamenti, riorganizzazioni e ammodernamenti necessari al mantenimento dell'eccellenza del Presidio Ospedale dei Bambini dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- ad attivarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per prevedere la figura del direttore sociosanitario nell'ambito dell'organizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ad adottare azioni ed atti regionali al fine dell'applicazione ai direttori sociosanitari del medesimo trattamento normativo, economico, assistenziale e previdenziale riconosciuto ai direttori amministrativi e sanitari.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1345
Ordine del giorno concernente il finanziamento della variante
stradale nel centro abitato del comune di Isorella (BS)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1338 concernente il finanziamento della variante stradale nel centro abitato del comune di Isorella (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Rilevato il Comune di Isorella (BS) è interessato dal punto di vista viabilistico dall'incrocio di due strade provinciali, la SP 24 e la SP 11, che attraversano il centro abitato generando un flusso di traffico di quasi 19.000 mezzi al giorno, di cui almeno il 35 per cento costituito da mezzi pesanti e che tale flusso oltre che in ragione dei numerosi incidenti stradali che sovente lo interessano, in base alle rilevazioni condotte da ARPA rappresenta una minaccia anche dal punto di vista ambientale, con inquinamento dell'aria e presenza di PM₁₀ spesso sopra la soglia di sicurezza e paragonabile alle condizioni di grandi centri urbani come ad esempio Brescia;

Preso atto che da oltre 40 anni il Comune di Isorella attende un'opera stradale che possa deviare il flusso del traffico all'esterno del centro abitato, di fatto diviso dalla barriera costituita dal traffico che insiste sulle strade provinciali generando un problema insuperabile anche per la convivenza e la socialità della comunità locale;

Considerato che la realizzazione di una variante stradale che possa deviare il flusso di scorrimento non urbano tangenzialmente al centro abitato è considerato dalla provincia di Brescia una delle prime opere di investimento e che il primo lotto della tangenziale di Isorella è stato inserito dalla provincia nel programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche e riguarda la realizzazione della variante dell'abitato della cittadina e dei collegamenti con la SP 24 e SP 11 quadrante nord-est;

Preso atto che i comuni di Isorella, Visano e Acquafredda hanno costituito una unione di comuni denominata «Terra del Chiese e del Naviglio» finalizzata al reperimento di risorse attraverso l'accensione di apposito mutuo come forma di cofinanziamento dell'opera;

Evidenziato che il progetto preliminare dell'opera è già stato approvato dalla provincia di Brescia e dal comune di Isorella, in attesa che venga perfezionato l'accordo di programma per l'avvio delle fasi successive di programmazione e realizzazione dell'opera stessa;

Individuato necessario finanziare l'investimento relativo all'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione dell'opera stessa secondo le previsioni dell'Accordo di programma tra la provincia di Brescia e i comuni interessati di una variante stradale per decongestionare dal traffico il centro abitato del comune di Isorella (BS) che necessita di euro 10.000.000,00 per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento per avviare le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione dell'opera stessa secondo le previsioni dell'Accordo di programma tra la provincia di Brescia e i comuni interessati relativo alla realizzazione di una variante stradale per decongestionare dal traffico il centro abitato del comune di Isorella (BS) per euro 10.000.000,00 per l'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1346
Ordine del giorno concernente il finanziamento delle opere di
restauro, consolidamento e manutenzione della torre civica
nel comune di Travagliato (BS)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	45
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1339 concernente il finanziamento delle opere di restauro, consolidamento e manutenzione della Torre Civica nel comune di Travagliato (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla

base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Rilevato che nel comune di Travagliato (BS) è presente una Torre Civica risalente ad epoca tardo medievale dall'indubbio valore architettonico e storico, annoverata nell'elenco beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Brescia, che caratterizza la città e costituisce una potenziale fonte di attrazione da considerare anche nell'ambito del rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale di Bergamo e Brescia rappresentato dal riconoscimento alle due città del titolo di «Capitale italiana della cultura» 2023;

Ritenuto necessario in relazione alla Torre Civica in parola, porre in essere interventi di mantenimento e preservazione a fronte di opere di restauro, consolidamento e manutenzione, nonché di messa in opera di sistemi di monitoraggio strutturale che possano garantirne il controllo e la verifica nel tempo;

Rilevato inoltre che all'interno del centro sportivo comunale «Atleti Azzurri d'Italia» del Comune di Travagliato (BS) è presente una struttura sportiva attualmente adibita a spogliatoi e locali accessori del campo sportivo da calcio a undici giocatori;

Evidenziato che il centro e la struttura sportiva sono di comprovato valore e che necessitano di lavori di adeguamento impiantistico e funzionale per rispondere alle necessità di utilizzo della struttura e di adeguamento alla normativa vigente in tema di prevenzione incendi e igiene pubblica;

Individuato strategico finanziare l'investimento relativo a interventi di mantenimento e preservazione a fronte di opere di restauro, consolidamento e manutenzione, nonché di messa in opera di sistemi di monitoraggio strutturale che possano garantire il controllo e la verifica nel tempo della Torre Civica di Piazza Libertà presente nel comune di Travagliato (BS) che necessita di euro 780.000,00 per l'anno 2022, nonché l'investimento relativo a riqualificazione impiantistica e funzionale degli spogliatoi e locali accessori del centro sportivo comunale «Atleti Azzurri d'Italia» nel Comune di Travagliato (BS) che necessita di euro 350.000,00 per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento di opere di restauro, consolidamento e manutenzione, nonché di messa in opera di sistemi di monitoraggio strutturale che possano garantirne il controllo e la verifica nel tempo, della Torre Civica di Piazza Libertà nel comune di Travagliato (BS) per euro 780.000,00 nell'anno 2022, nonché il finanziamento dell'intervento di riqualificazione impiantistica e funzionale degli spogliatoi e locali accessori del centro sportivo comunale «Atleti Azzurri d'Italia» nel comune di Travagliato (BS) per euro 350.000,00 nell'anno 2021. ».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1347 Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere di riqualificazione stradale nel comune di Bareggio (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1341 concernente il finanziamento di opere di riqualificazione stradale nel comune di Bareggio (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato strategico finanziare gli investimenti come da prospetto per gli anni (dal 2021 al 2023):

- a realizzare una nuova rotatoria via Roma/ex SS11 con connessione dello svincolo tra via Torino/ex SS11, riqualificare la fermata dell'autobus e il collegamento ciclabile, nel comune di Bareggio (MI); il valore stimato dell'opera è di euro 485.000,00;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi:

- a realizzare una nuova rotatoria via Roma/ex SS11 con connessione dello svincolo tra via Torino/ex SS11, riqualificare la fermata dell'autobus e il collegamento ciclabile, nel comune di Bareggio (MI); il valore stimato dell'opera è di euro 485.000,00. ».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1348
Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche di sicurezza stradale nel comune di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1342 concernente il finanziamento di opere pubbliche di sicurezza stradale nel comune di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato strategico finanziare gli investimenti come da progetto per gli anni dal 2021 al 2023:

- interventi per la sicurezza stradale in via Monte Peralba, via Pizzolpasso e via Rogoredo nel comune di Milano, per un importo stimato delle opere di euro 400.000,00;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi:

- interventi per la sicurezza stradale in via Monte Peralba, via Pizzolpasso e via Rogoredo nel comune di Milano, per un importo stimato delle opere di euro 400.000,00.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1349
Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche stradali in provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	2

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1343 concernente il finanziamento di opere pubbliche stradali in provincia di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato strategico finanziare gli investimenti come da progetto per gli anni dal 2021 al 2023:

- interventi per la sicurezza stradale in via Gola, nel comune di Milano (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 300.000,00;

- interventi per la sicurezza stradale in via Padova, nel comune di Milano (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 500.000,00;

- completamento percorso ciclabile su viale Gramsci, nel comune di Sesto San Giovanni (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 400.000,00;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi:

- interventi per la sicurezza stradale in via Gola, nel comune di Milano (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 300.000,00;

- interventi per la sicurezza stradale in via Padova, nel comune di Milano (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 500.000,00;
- completamento percorso ciclabile su viale Gramsci, nel comune di Sesto San Giovanni (MI), per un importo stimato dell'opera di euro 400.000,00.

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

tale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi:

- sostenere, con un cofinanziamento di euro 500.000,00, la realizzazione di una nuova piazza del teatro che sorgerà a Rho (MI) in via Dante, la cui stima prevista dell'opera è pari a circa euro 700.000,00.

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1350 Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere pubbliche nel comune di Rho (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1344 concernente il finanziamento di opere pubbliche nel comune di Rho (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato strategico finanziare gli investimenti come da prospetto per gli anni dal 2021 al 2023:

- sostenere, con un cofinanziamento di euro 500.000,00, la realizzazione di una nuova piazza del teatro che sorgerà a Rho (MI) in via Dante, la cui stima prevista dell'opera è pari a circa euro 700.000,00;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
 Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capi-

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3636
Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onni - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri»;

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro, ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021;

Visto inoltre l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la ri-funionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivi dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;

- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373);

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'Ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n.14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici»;
- con l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici;

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
 - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'Ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
 - confermare lo stanziamento complessivo di € 32.326.736,10 sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 7 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile riconduzione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione dei beni immobili oggetto di intervento di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili.

Preso atto dell'esito dell'incontro del 27 giugno 2019 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e Coordinamento Sireg e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle Amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una va-

lorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

Dato atto che nel 2019 è stato approvato con d.p.g.r. n. 445 dell'11 dicembre 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'acquisto ed il recupero di villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate (MN) mentre non è stato possibile avviare analoghe procedure con gli altri comuni in quanto non sussistevano tutti i presupposti per procedere;

Richiamata l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549, con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha:

- preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici che ha esaminato lo stato di realizzazione del Piano Organico presentato dai Comuni nell'ambito del previsto aggiornamento annuale, nonché gli ulteriori aggiornamenti rilevati nel corso degli incontri programmati successivamente e ha approvato conseguentemente l'Allegato A «Interventi finanziati», l'Allegato B «Interventi in fase di progettazione», a sua volta suddiviso in B1 «Progetti Pubblici» e B2 «Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato», l'Allegato C «Interventi archiviati» e l'Allegato D «Interventi conclusi»;
- riformulato le scadenze di cui all'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 nel seguente modo:
 - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento, pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
 - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- ribadito che lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10 € sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli Allegati A e B sez. B1, mentre la restante quota costituisce la quota parte della copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B sez. B2;

Dato atto che la progressiva attuazione dei Piani Organici ha consentito di definire con maggior precisione il reale fabbisogno per la realizzazione degli interventi, con la conseguente necessaria rideeterminazione, sulla base dei dati aggiornati al 31 maggio 2020, dei contributi provvisori pro quota già assegnati con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359;

Preso atto dell'ordinanza 29 giugno 2020, n. 583, con la quale il Commissario delegato ha rideeterminato, in favore dei singoli Comuni proponenti, il contributo provvisorio precedentemente concesso, determinando i nuovi importi in funzione dei dati disponibili al 31 maggio 2020, per complessivi 32.582.126,42€, finalizzati alla realizzazione degli interventi ricompresi negli Allegati A e B, Sezioni B1 e B2, della propria precedente ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;

Richiamata l'istanza prot. C1.2020.0002131 del 29 giugno 2020 con la quale il Comune di Poggio Rusco (MN) ha comunicato a Regione Lombardia ed alla Struttura Commissariale la volontà di procedere con un Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- da destinare a centro diurno integrato;

Valutato che:

- la proposta progettuale presentata è conforme alle previsioni urbanistiche comunali e sovracomunali ma comporta una variante al Piano dei Servizi già adottata con delibera di Consiglio comunale n.9 in data 19 giugno 2020 e che verrà approvata prima dell'approvazione dell'Accordo;
- in data 30 gennaio 2020 è stato firmato il contratto preliminare di vendita con gli attuali proprietari per la cessione dell'immobile;
- il progetto verrà inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. contestualmente alle prossime variazioni di bilancio, e che tale inserimento verrà poi approvato e ratificato nella prossima seduta del Consiglio comunale;
- con deliberazione g.c. n. 106 del 17 settembre 2020 è stato promosso ai sensi di Legge l'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera -

«ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco;

- con pec n. A1.2020.0322751 del 25 settembre 2020, integrata con pec A1.2020.0327457 dell'11 ottobre 2020, il Comune di Poggio Rusco ha chiesto a Regione Lombardia di aderire l'Accordo in oggetto, finanziando l'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 28 sexies, comma 3, lettera b bis), della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati all'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco;

Preso atto che:

- viste finalità sopra espresse ed essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, sussiste l'interesse pubblico e sovracomunale all'approvazione di un Accordo di Programma;
- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, che avverrà entro il 30 novembre 2020, sono:
 - Regione Lombardia;
 - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
 - Comune di Poggio Rusco (soggetto promotore);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di 942.462,54 € così finanziata:
 - costi di acquisizione: 176.000,00 € a partire dalla stima del valore dell'immobile verificata dall'Agenzia delle Entrate più spese di acquisizione. La spesa verrà interamente sostenuta da Regione Lombardia a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020;
 - costi di realizzazione: 716.462,54 €, spesa che sarà interamente sostenuta con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12;
 - costi di arredo, allestimento e rifunzionalizzazione: 50.000,00 €, spesa che sarà sostenuta per la parte non finanziata dalla Struttura Commissariale dal Comune di Poggio Rusco a valere sul bilancio comunale 2020-22, annualità 2021;
- ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea (paragrafo 6.3) in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco;
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile con un importo massimo di 176.000,00 € a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Atteso che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

dell'anno in corso;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni.

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco, con la finalità di completare la ricostruzione post sismica agevolando il reinsediamento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto cittadino;

2. di stabilire la partecipazione della Regione al Comitato per l'Accordo dando atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 novembre 2020 sono:
 - Regione Lombardia;
 - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
 - Comune di Poggio Rusco;
- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Poggio Rusco in quanto soggetto promotore;

3. di dare atto che i rappresentanti dei soggetti suddetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma;

4. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile fino a un importo massimo di 176.000,00 € a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

7. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3646
Incremento delle risorse programmate con la d.g.r. 3062/2020
«Programmazione regionale triennale del sistema di alta
formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le
annualità formative 2020/21 e 2021/22»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la programmazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS);
- il decreto legge del 7 settembre 2011 recante «Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze» e l'integrazione definita con il decreto legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali.
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani;
- il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n. 713 avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e l'integrazione definita dall'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

Richiamate:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge regionale n. 30 del 5 Ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098

final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019;

Richiamati inoltre:

- il decreto direttoriale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 con cui sono state definite le Unità di costo standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, uniformi per il territorio nazionale;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 con cui sono state approvate le Unità di Costo standard per il rimborso delle spese nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore;
- il decreto n. 17912 del 6 dicembre 2019 «P.O.R. FSE 2014/2020 – Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione a costi standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019»;

Richiamati gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul PO FSE di Regione Lombardia 2014-2020, e in particolare relativamente all'Asse I, l'obiettivo specifico 8.1 «Aumentare l'occupazione dei giovani», finalizzato al rapido inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione dell'azione 8.1.1 «Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale, il rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tecnico-professionali strategiche per sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema produttivo lombardo, nel quadro del rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui sono state approvate, nell'allegato B, le indicazioni per l'«Offerta formativa ITS» relativa agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, stabilendo uno stanziamento di € 29.000.000,00, da ripartire per una quota di € 14.500.000,00 su ciascuna annualità formativa;

Richiamato il decreto n. 9312 del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di progetti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da realizzare nell'Anno formativo 2020/2021, con una dotazione finanziaria stimata di € 14.500.000,00, nelle more di approvazione del decreto di riparto del fondo nazionale per il sistema ITS;

Richiamato il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 863 del 23 luglio 2020, con cui è stato effettuato, sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, il riparto del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per l'annualità 2020, assegnando a Regione Lombardia la somma complessiva di € 6.657.747,00, accertata con il decreto n. 9599 del 6 agosto 2020;

Dato atto che con il decreto n. 11130 del 23 settembre 2020 è stata erogata alle Fondazioni ITS una quota delle risorse ministeriali pari a € 888.612,50, a titolo di premialità, secondo quanto definito dall'Avviso;

Preso atto, pertanto, che lo stanziamento dell'Avviso per la realizzazione dell'offerta ITS per l'annualità formativa 2020/21 è risultato pari a € 14.269.134,50 di cui:

- € 8.500.000,00 quale quota messa a disposizione da Regione Lombardia sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse prioritario I, obiettivo specifico 8.1;
- € 5.769.134,50 quale assegnazione delle risorse ministeriali per l'annualità 2020 di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 863 del 23 luglio 2020;

Dato atto che sono pervenute proposte progettuali con una richiesta finanziaria complessiva pari a € 16.380.839,50;

Preso atto che con decreto n. 11388 del 30 settembre 2020 sono stati approvati gli esiti della valutazione dei progetti presentati sull'Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell'a.f. 2020/2021, per un importo complessivo di € 14.252.596,50, di cui € 12.284.766,00

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

relativi a 57 percorsi da confermare e € 1.967.830,50 relativi a 11 percorsi nuovi;

Dato atto che per l'elevato numero di progetti pervenuti, 11 percorsi nuovi sono risultati ammessi e non finanziati a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;

Preso atto che per i percorsi ammessi e non finanziati le Fondazioni ITS hanno presentato richiesta di contributo pubblico per un importo complessivo di € 2.128.243,00;

Considerato che, nell'attuale crisi economica post emergenza COVID, è opportuno potenziare gli ITS perché costituiscono percorsi ad alta specializzazione tecnica, finalizzati a formare competenze elevate in ambiti produttivi strategici per il sistema economico lombardo. Grazie all'alto tasso di inserimento lavorativo post diploma (83%), prevalentemente tramite contratti stabili in apprendistato, a tempo indeterminato o di lavoro autonomo, essi rappresentano uno strumento efficace per favorire un'occupazione duratura e di qualità anche in un contesto incerto;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di sostenere il potenziamento dell'offerta formativa ITS di incrementare lo stanziamento programmato con la d.g.r. 3062/2020 per garantire l'avvio di tutti i percorsi candidati e ritenuti ammessi per l'annualità formativa 2020/2021 e la previsione di ulteriori risorse per l'annualità 2021/2022 secondo il seguente dettaglio:

- € 2.128.243,00 per l'annualità formativa 2020/2021,
- € 2.200.000,00 per l'annualità formativa 2021/2022;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 242 disciplina il contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19;

Dato atto che Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto Rilancio con l'Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

Considerato che con il citato Accordo Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali di cui agli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro;

Dato atto che, ai sensi del citato Decreto Rilancio, le risorse, che saranno erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rimborsate per le misure emergenziali anticipate a carico dello Stato, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Preso atto che, ai sensi dell'Accordo e del Decreto Rilancio, nelle more della riassegnazione delle risorse erogate dall'Unione Europea, la copertura delle risorse destinate al contrasto dell'emergenza COVID-19 è garantita dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un totale di 362 milioni di euro;

Vista la Delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione di Regione Lombardia, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44;

Ritenuto di confermare, alla luce del perfezionamento della citata Delibera del CIPE, la copertura dello stanziamento di € 4.328.243,00, finalizzata all'incremento delle risorse programmate con la d.g.r. 3062/2020 per la programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) - annualità formative 2020/21 e 2021/22 - a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020»;

Considerato altresì, che le risorse FSC assegnate ai sensi dei precedenti punti ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

Preso atto dell'avvio, con nota n. prot. E1.2020.0445399 del 30 settembre 2020 dell'Autorità di Gestione del POR-FSE

2014-20 della procedura di consultazione scritta ex art. 7 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza di Regione Lombardia per l'approvazione della modifica del POR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP007) approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014)10098final e modificato con Decisione di Esecuzione CE del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final e con Decisione di Esecuzione CE del 30 aprile 2019 C(2019)3048final;

Considerato che la suddetta riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 è volta a contribuire alle spese emergenziali anticipate dallo Stato limitatamente agli ammortizzatori in deroga concessi alle imprese, che hanno dovuto sospendere le proprie attività per garantire il contenimento della pandemia, al fine di ridurre la pressione sulle stesse imprese e sostenere il reddito delle famiglie;

Ritenuto, pertanto, di confermare la copertura finanziaria di € 4.328.243,00, già prevista nell'ambito dei capitoli di bilancio del POR FSE 2014-2020, nel modo seguente:

- € 2.128.243,00 per l'annualità formativa 2020/2021 da imputare con riferimento alla Missione 4, Programma 5, Titolo 1 sui capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 2021;
- € 2.200.000,00 per l'annualità formativa 2021/2022 da imputare con riferimento alla Missione 4, Programma 5, sui capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 2022;

Ritenuto, pertanto, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'incremento, per un importo di € 4.328.243,00, delle risorse programmate con la d.g.r. 3062/2020 «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22»;

2. di confermare, alla luce del perfezionamento della citata Delibera del CIPE, la copertura dello stanziamento di 4.328.243,00 per l'iniziativa ITS per l'annualità formativa 2020/2021 e 2021/2022, a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

3. di dare atto che, l'importo di € 4.328.243,00, già previsto nell'ambito dei capitoli di bilancio del POR FSE 2014-2020, trova copertura, nel modo seguente:

- € 2.128.243,00 per l'annualità formativa 2020/2021 da imputare con riferimento alla Missione 4, Programma 5, Titolo 1 sui capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 2021;
- € 2.200.000,00 per l'annualità formativa 2021/2022 da imputare con riferimento alla Missione 4, Programma 5, sui capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 2022;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3663 Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art. 11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale»;

Vista, inoltre, la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamata la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) - Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;
- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2013, n. X/326 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013» che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, e contestualmente garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di regia integrata tra A.T.S., A.S.S.T. e Comuni;

Richiamata in particolare la d.g.r. 28 dicembre 2017 n. X/7631 «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che individua tra le priorità, in continuità col precedente triennio di programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della persona e della famiglia, la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali, regionali, statali e comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo, anche attraverso la Cabina di regia di cui alla d.g.r. n. 326/13;

Vista la d.g.r. 23 aprile 2018 n. XI/45 «Aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'allegato A alla d.g.r. n. 7437/2008 *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, c. 2 della l.r. n. 3/2008*»;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

- d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 «Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali»;
- d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3152 «Fondo Povertà annualità 2019: aggiornamento della d.g.r. n. XI/662 del 16 ottobre 2018 *Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali*»;
- d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457 «Cartella Sociale Informatizzata versione 2.0 - Approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo»;

- d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020»;
- d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3105 «Aggiornamento Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 (d.g.r. n. XI/1682/2019). Valorizzazione della qualità del servizio filologico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati - anno scolastico 2020/2021. Determinazioni»;
- d.g.r. 20 luglio 2020, n. XI/3404 «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi Legge n.112/2016. Risorse annualità 2018/2019»;
- d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 - esercizio 2020»;
- d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3373 «Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri di riparto del Fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del d.lgs. n. 65/2017»;
- d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3481 «Approvazione Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20588 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;
- d.g.r. 9 marzo 2020 n. XI/2929 «Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli Asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni»;

Richiamati inoltre i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° e 4 marzo 2020 e succ., che prevedono specifiche misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19;

Ritenuto opportuno che le risorse del Fondo Sociale Regionale siano utilizzate dagli Ambiti territoriali nel rispetto della programmazione sociale territoriale 2018-2020 e che le modalità di utilizzo siano condivise all'interno della Cabina di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. n. 23/15 e alle delibere n. 326/13 e n. 7631/17, affinché si sviluppi un approccio più integrato tra A.T.S., A.S.S.T. e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali espressi dalle persone sia alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali assegnate;

Considerato che le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale assegnate agli Ambiti territoriali ammontano complessivamente per l'anno 2020 a euro 60.000.000,00 di cui:

- euro 54.000.000,00 destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le disabilità sensoriali;
- euro 6.000.000,00 finalizzati a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19 «Quota aggiuntiva COVID-19»;

Ritenuto di applicare al riparto della quota di euro 54.000.000,00 i criteri di riparto definiti dalla d.g.r. 22 luglio 2020 n. XI/1978 per l'assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2019, come di seguito specificato:

- 1) 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
- 2) 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31 dicembre 2019 (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 - flusso informativo Schede domiciliari);
 - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 - flusso informativo Affidi);
- 3) 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2019 - flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31 dicembre 2019 presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) escludendo

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

dal calcolo l'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori;

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute, da parte del Comune di Milano, i Piani di assegnazione dei contributi e il mancato assolvimento del debito informativo riferiti al Fondo Sociale Regionale annuale 2017, 2018 e 2019;

Ritenuto pertanto di applicare per la sola quota di euro 54.000.000,00 la decurtazione del 20% all'importo assegnato al Comune di Milano rispetto all'assegnazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2019;

Preso atto che in data 31 ottobre 2019 prof. n. P0109061 il Commissario prefettizio del Comune di Campione d'Italia ha comunicato l'impossibilità a programmare le risorse riferite al Fondo Sociale Regionale 2019, pertanto nell'applicazione dei sopra citati criteri di riparto sono stati utilizzati i dati disponibili riferiti alla popolazione ISTAT e all'Anagrafica regionale AFAM;

Ritenuto di applicare alla quota aggiuntiva COVID-19 pari a euro 6.000.000,00 il criterio di riparto calcolato sul totale dei posti in esercizio di tutte le unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, registrate nell'Anagrafica regionale AFAM al 30 settembre 2020 considerando i massimali previsti dai requisiti minimi di esercizio:

- 60 posti per l'Asilo nido;
- 10 posti per il Micronido;
- 5 posti per il Nido famiglia;
- 30 posti per il Centro prima infanzia;

Ritenuto di riconoscere, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, alle strutture per la prima infanzia pubbliche e private (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), a titolo di indennizzo, euro 95,00 per posto in esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM al 30 settembre 2020, considerando i massimali sopra citati;

Dato atto che la quota aggiuntiva di euro 6.000.000,00, finalizzata a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza sanitaria e che, come tale, non deve influenzare il quadro programmatico connesso all'assegnazione del contributo ordinario di euro 54.000.000,00 a sostegno di tutte le unità d'offerta, inclusi i servizi per la prima infanzia;

Ritenuto di prevedere che l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, per la quota aggiuntiva COVID-19, deve pubblicare il bando/avviso ad evidenza pubblica per la raccolta delle domande di ammissione all'indennizzo presentate dagli Enti gestori - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL per una durata di 30 giorni - nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito, per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi;

Visto l'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Determinato di assegnare agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2020 la rete delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, nel rispetto della programmazione 2018/2020 e per sostenere le unità di offerta per la prima infanzia che hanno dovuto sospendere le attività per l'emergenza COVID-19, come indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 60.000.000,00;

Dato atto che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono disponibili per euro 59.000.000,00 sul capitolo 12.07.104.5943 e per euro 1.000.000,00 sul capitolo 12.02.104.13551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020;

Preso atto che le modalità di utilizzo e di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale annualità 2020, definite con il presente provvedimento, sono state condivise con ANCI Lombardia in data 6 ottobre 2020 presso l'Assessorato Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

Sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative nell'incontro svoltosi in data 7 ottobre 2020 presso Palazzo Pirelli nel corso del quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale annualità 2020;

Richiamato il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto «XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta Regionale» che costituisce la Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, art. 26 e 27 e di darne comunicazione alle A.T.S. e ai Comuni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto che le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale per il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali ammontano complessivamente per l'anno 2020 a euro 60.000.000,00;

2. di destinare euro 54.000.000,00 al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le disabilità sensoriali;

3. di destinare euro 6.000.000,00 al sostegno delle unità di offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza COVID-19 «Quota aggiuntiva COVID-19»;

4. di riconoscere, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, alle strutture per la prima infanzia pubbliche e private (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), a titolo di indennizzo, euro 95,00 per posto in esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM al 30 settembre 2020, considerando i massimali previsti dalla normativa regionale in materia di requisiti minimi gestionali, strutturali e organizzativi;

5. di dare atto che la quota aggiuntiva di euro 6.000.000,00, finalizzata a sostenere le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall'emergenza sanitaria e che, come tale, non deve influenzare il quadro programmatico connesso all'assegnazione del contributo ordinario di euro 54.000.000,00 a sostegno di tutte le unità d'offerta, inclusi i servizi per la prima infanzia;

6. di prevedere che l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, per la quota aggiuntiva COVID-19, deve pubblicare entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, il bando/avviso ad evidenza pubblica per la raccolta per la durata di 30 gg delle domande presentate dagli Enti gestori per l'ammissione all'indennizzo nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito, per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi;

7. di approvare l'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di assegnare, sulla base dei criteri definiti in premessa e nell'Allegato A, agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2020 la rete delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, nel rispetto della programmazione 2018/2020 e per sostenere le unità di offerta per la prima infanzia che hanno dovuto sospendere le attività per l'emergenza COVID-19, come indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 60.000.000,00;

9. di dare atto che le risorse complessivamente assegnate con il presente provvedimento sono disponibili per euro 59.000.000,00 sul capitolo 12.07.104.5943 e per euro 1.000.000,00 sul capitolo 12.02.104.13551 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, art. 26 e 27 e di darne comunicazione alle A.T.S. e ai Comuni.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

**CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020****PREMESSA**

La programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020 si inserisce nel contesto attuale complessivamente modificato rispetto all'inizio dell'emergenza pandemica e l'approccio richiesto è quello di collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. IL sistema locale dei servizi e interventi sociali è chiamato ad un'attenta lettura dei bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi e a garantire con continuità e rafforzare tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità. È fondamentale che i sistemi sociali locali coinvolti nell'attuale contesto di crisi ridefiniscano ed adattino nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni con particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizione di fragilità.

In questa prospettiva, le risorse del Fondo Sociale Regionale messe a disposizione da Regione Lombardia per l'anno 2020 ammontano complessivamente a **€ 60.000.000,00** le cui finalizzazioni sono di seguito esplicitate.

Una quota del Fondo – pari a **€ 54.000.000,00** - è finalizzata al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione ai bisogni della persona con la sua famiglia e promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare nella direzione di una reale integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse.

Le risorse del Fondo Sociale Regionale, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, fondi regionali per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della **programmazione sociale 2018-2020**.

Inoltre, una quota del Fondo – pari a **€ 6.000.000,00** – è finalizzata a sostenere le unità di offerta che hanno risentito maggiormente delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dalle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, quali le unità di offerta per la prima infanzia: Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia.

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall'emergenza sanitaria, ha rappresentato un periodo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. Oltre all'importante funzione educativa, emerge con evidenza l'ulteriore funzione del nido come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. Diventa, quindi, necessario prevedere misure di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia affinché le attività possano proseguire regolarmente dopo la fase di chiusura.

Per quanto riguarda, invece, le unità di offerta sociali diurne e semiresidenziali per persone con disabilità, che hanno ugualmente sospeso e/o ridotte le attività, si rimanda all'articolo 104 della legge 17 luglio 2020 n.77 a cui seguiranno successivi provvedimenti regionali.

In coerenza con quanto espresso nell'Allegato A alla d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3054, relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2019, nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la programmazione del Fondo Sociale Regionale 2020 dovrà tener conto anche delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità (il Fondo per le non autosufficienze e quello per il «Dopo di noi»), di quelle stanziati ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), nonché delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2019, la cui programmazione è stata definita a livello locale il 18 settembre 2020.

Si richiamano, inoltre, i fondi nazionali e regionali (L. n. 124/2013 e l.r. n. 16/2016) destinati agli Enti locali e alle ALER per sostenere i costi di locazione dei nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici, sociali e di libero mercato, e la morosità incolpevole.

Ai fini dell'efficacia delle risposte ai bisogni delle persone si evidenzia, inoltre, la necessità che tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori - valorizzino l'ampio insieme di interventi e servizi, evidenziandone i punti di forza delle azioni in essere e correggendone le criticità, all'interno di un percorso di graduale incremento delle risposte esistenti e della loro crescente messa in rete.

ESITI RENDICONTAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019¹

Dall'analisi dei dati di rendicontazione del Fondo Sociale Regionale 2019 si rileva che il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alle persone anziane e alle persone con disabilità è il servizio maggiormente finanziato con il 21,1% del Fondo, pari a circa 9,9 mln di euro, confermando sostanzialmente gli stessi dati del 2018. Il finanziamento interessa il 54% dei servizi domiciliari attivi per anziani e disabili presenti in Lombardia al 31/12/2019 (824 su 1.535) e copre il 19% dei costi di gestione.

I contributi destinati da parte dei Comuni al pagamento delle rette per l'accoglienza dei propri minori nelle Comunità residenziali sono la seconda voce finanziata dal Fondo per il 20,9%, pari a circa 9,8 mln di euro. In tale caso, il Fondo contribuisce alla copertura del 12% degli oneri destinati al pagamento delle rette.

I servizi rivolti alla prima infanzia (Asili Nido, Micronidi e Centri Prima Infanzia) sono finanziati con il 17,6% del Fondo, pari a circa 8,2 mln di euro. In questo caso, il finanziamento

¹ L'analisi che segue non comprende i dati riferiti al Comune di Milano in quanto ad oggi non è pervenuta la rendicontazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2017, 2018 e 2019.

interessa circa il 36% del totale delle strutture attive presenti in Lombardia al 31/12/2019 (891 su 2.453) e copre circa il 4% dei costi gestionali.

Per quanto riguarda gli altri interventi finalizzati al sostegno delle famiglie con minori in difficoltà, si evidenzia che l'8,2% del Fondo (3,8 mln) è destinato agli interventi di affidamento familiare con una copertura dei costi sostenuti pari al 35% e il 9,5% del Fondo, invece, sostiene il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per un importo di circa 4,4 mln. Per questa tipologia di unità di offerta, il finanziamento interessa il 99,6% dei servizi domiciliari per minori attivi presenti in regione al 31/12/2019 (562 su 564) e copre il 25% dei costi gestionali. Si evidenzia che il servizio di educativa domiciliare minori è l'unica unità di offerta finanziata quasi completamente dal Fondo.

Si rileva, inoltre, che per i Centri SocioEducativi il contributo rappresenta il 5,5% del Fondo, pari a 2,5 mln di euro. I servizi finanziati rappresentano il 71% dei Centri Socio Educativi attivi presenti in Lombardia al 31/12/2019 (150 su 212) e la copertura dei costi gestionali è pari al 7%.

Sempre per l'area disabilità, si evidenzia che per le Comunità Alloggio il contributo rappresenta il 3,9% del Fondo, pari a 1,8 mln di euro. I servizi finanziati costituiscono il 47% della rete (118 su 253) e la copertura dei costi gestionali è pari al 5%.

Riguardo alla possibilità prevista dalla d.g.r. n. 1978/2019 di utilizzare parte delle risorse per "altri interventi", tra i quali prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito, ecc.), si rileva l'utilizzo del Fondo nella misura del 4,5% per un importo di circa 2,1 mln di euro. Il finanziamento ha riguardato principalmente gli inserimenti lavorativi.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del Fondo come quota di riequilibrio / riserva si evidenzia un utilizzo del 2% pari a 0,9 mln di euro.

Rispetto al Fondo Sociale Regionale 2018, si confermano sostanzialmente le stesse percentuali di utilizzo delle risorse regionali.

Si rileva come punto di attenzione nella definizione a livello territoriale dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020 quello di mantenere, laddove possibile, dei meccanismi di riparto che garantiscano una copertura omogenea rispetto agli interventi ed alle varie tipologie di unità di offerta sociale. Si rileva, inoltre, che tale copertura dovrebbe garantire una quota di contributo alla singola unità di offerta / servizio che sia ragionevolmente significativa ai fini del sostegno dei costi di gestione.

A1) QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE € 54.000.000,00

1. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l'assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona.

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (ATS) e i Comuni nell'ambito della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere mediante valutazioni di ordine epidemiologico. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi.

Sulla base dei criteri introdotti con i riparti del Fondo Sociale Regionale per le annualità 2018 e 2019, che sostituiscono quelli previsti dalla d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 "Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi per l'anno 2006" – allegato 1, anche per l'annualità 2020 si applicano gli stessi criteri di riparto previsti dalla d.g.r. 22 luglio 2019 n. XI/1978, come di seguito specificato:

- 1) **50%** delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
- 2) **30%** delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Schede domiciliari);
 - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Affidi);
- 3) **20%** delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale, (rendicontazione 2019 – flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori.

Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella misura indicata nell'**Allegato B** alla presente deliberazione.

2. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.

Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

AREA MINORI E FAMIGLIA

- **Affidi:** Affidamento di minori a Comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado)
- **Assistenza Domiciliare Minori**
- **Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l'Autonomia**
- **Asilo Nido**, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), **Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia**
- **Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile**

Si fa presente che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall'assemblea dei Sindaci lo abbiano previsto, potranno accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale 2019 anche i servizi sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli SFA che faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11263.

AREA DISABILI

- **Servizio di Assistenza Domiciliare**
- **Centro Socio Educativo**
- **Servizio di Formazione all'Autonomia**
- **Comunità Alloggio Disabili**

Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza.

AREA ANZIANI

- **Servizio di Assistenza Domiciliare**
- **Alloggio Protetto per Anziani**
- **Centro Diurno Anziani**
- **Comunità Alloggio Sociale per Anziani**

Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

- Nella misura massima del **5%** del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
- Nella misura massima del **10%** del Fondo assegnato per “altri servizi e interventi”, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.).

3. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE A LIVELLO LOCALE

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell’assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta, definiscono il bando / avviso ad evidenza pubblica e procedono, dopo l’esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare agli Enti gestori i finanziamenti derivanti dall’applicazione dei criteri definiti. In particolare, si evidenzia che:

1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al **finanziamento delle attività per l’anno in corso**. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2020; nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2020.
2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono prese a riferimento le **rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2019**. Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2020.
3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali.
4. La rendicontazione riferita all’anno 2019 viene presentata all’Ufficio di Piano **dagli Enti gestori pubblici e privati** contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici definiti e forniti dall’Ufficio di Piano stesso.
5. Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla **dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore**, indirizzata all’Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale regionale “Minori in Comunità” (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell’anno 2019, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.

Come già precisato, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, **le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della d.g.r.23 aprile 2018 n. XI/45 e devono essere in regolare esercizio nell'anno in corso** (in possesso dell'autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell'unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice CUDES assegnato a seguito della registrazione da parte dell'Ufficio di Piano. Le ATS e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i codici CUDES presenti nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti nel gestionale AFAM.

Nella fase di assegnazione del contributo alle unità di offerta, gli Uffici di Piano dovranno porre attenzione all'entità dell'importo assegnato, evitando parcellizzazioni o "distribuzioni a pioggia" che determinino contributi non coerenti con i costi di gestione delle unità di offerta. A tal fine, si indica la quota minima di contributo a ciascuna unità di offerta sociale pari a € **300,00** al di sotto della quale non è possibile riconoscere il contributo.

4. EROGAZIONE DELLE RISORSE

Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, provvede al trasferimento delle risorse del Fondo Sociale Regionale alle ATS. Indipendentemente dal trasferimento delle risorse, i verbali degli incontri delle Cabine di regia, di cui al punto 6, dovranno essere inviati **entro il 31 dicembre 2020** dalle ATS agli indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Le **ATS** provvedono ad erogare agli Ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale secondo le seguenti modalità:

- Il **70%** dell'assegnazione spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all'allegato B del presente atto.
- Il **30%** a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello.

Per gli Ambiti territoriali **che non hanno assolto al debito informativo** relativo al Fondo Sociale Regionale per l'anno 2019 e/o per gli anni precedenti, l'erogazione del 70% sarà effettuata solo ad assolvimento del debito informativo e successivi esiti sui controlli di secondo livello da parte di Regione.

Le ATS sono tenute a comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote di acconto e di saldo agli indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Gli **Uffici di Piano**, a ricevimento delle quote spettanti (in acconto e a saldo), provvedono all'erogazione dei contributi agli Enti gestori come da piano di assegnazione approvato dall'assemblea dei Sindaci.

Si richiama l'attenzione degli Uffici di Piano sulla necessità di prevedere modalità e tempi di liquidazione degli acconti e dei saldi del Fondo agli Enti gestori pubblici e privati che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa dei medesimi.

5. MODALITÀ OPERATIVE

L'assemblea dei Sindaci – in raccordo con l'ATS nell'ambito della Cabina di Regia – definisce e approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2020.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale predispone il bando / avviso ad evidenza pubblica secondo un format condiviso che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Soggetto proponente
- Titolo
- Finalità e risorse
- Soggetti che possono presentare la domanda
- Requisiti e condizioni
- Interventi / unità di offerta sociali finanziabili
- Spese ammissibili / non ammissibili
- Tempi e modalità di presentazione della domanda
- Documenti da allegare alla domanda
- Come vengono valutate le domande
- Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione
- Modalità di erogazione del contributo
- Controlli, revoche, sanzioni
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- A chi rivolgersi per informazioni

L'Ambito territoriale, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, assume modalità operative che garantiscano **ampia pubblicizzazione** del bando / avviso ad evidenza pubblica su tutto il territorio dell'Ambito, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di tutti i Comuni afferenti all'Ambito.

L'Ufficio di Piano riceve le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2019, da parte degli Enti gestori pubblici e privati, effettua tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano di assegnazione dei contributi che viene approvato dall'assemblea dei Sindaci. Nel piano di assegnazione devono essere specificati gli eventuali Enti gestori esclusi dai contributi con le relative motivazioni.

L'Ufficio di Piano, per il tramite dell'ATS, deve comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità la data e le modalità di pubblicizzazione del bando / avviso utilizzando lo schema

che sarà messo a disposizione dalla Direzione. La documentazione dovrà essere trasmessa da parte dell'ATS ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

6. RUOLO DELLA CABINA DI REGIA

In continuità con le annualità precedenti, la Cabina di regia, istituita presso l'ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015, dovrà porre all'ordine del giorno le seguenti tematiche:

- Analisi del bisogno del territorio.
- Condivisione e definizione dei criteri omogenei di riparto del Fondo Sociale Regionale.
- Considerare, tra i criteri per il riparto delle risorse, non solo gli utenti delle unità di offerta residenti nel territorio di riferimento, ma tutti gli utenti (anche provenienti da altri territori) che usufruiscono delle unità di offerta richiedenti il finanziamento, con la finalità di giungere in prospettiva ad un utilizzo omogeneo del Fondo.
- Condivisione di un format comune di bando / avviso ad evidenza pubblica e delle modalità di pubblicizzazione, secondo le indicazioni contenute nel presente Allegato.
- Analisi dei costi delle unità di offerta e delle rette applicate alle persone.
- Verifica dell'effettivo contenimento delle rette a seguito dell'erogazione del Fondo Sociale Regionale.
- Governo, monitoraggio e verifica degli interventi sociali e sociosanitari, erogati dalle aziende sanitarie e dai Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oggetto del presente provvedimento.
- Sviluppo di un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini.

7. IL DEBITO INFORMATIVO: MODALITÀ E TEMPI

Il debito informativo per l'anno 2020 è costituito da:

1. **Piano di assegnazione dei contributi** deliberato dall'assemblea dei Sindaci.
2. **Scheda analitica** di rilevazione delle attività riferite **alle sole unità di offerta sociali finanziate** che, a partire da questa rilevazione, conterrà anche la **scheda di sintesi** sul riparto del Fondo.
3. **Scheda di rilevazione** degli interventi di affido di minori a famiglie o a Comunità residenziali.
4. **Scheda di rilevazione** del servizio di assistenza domiciliare.

Si evidenzia, per quanto riguarda la compilazione delle schede analitiche e domiciliari, l'importanza dell'inserimento del codice CUDES riferito alle unità di offerta sociali presenti nell'anagrafica regionale AFAM, in quanto ciò permette una univocità informativa dell'unità di offerta specifica ed una semplificazione della rendicontazione stessa.

Ai fini dell'acquisizione del debito informativo del Fondo Sociale Regionale attraverso sistemi che consentono il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 GDPR, dovrà essere utilizzato SMAF (Sistema Modulare di Acquisizione Flussi), ad esclusione del piano di assegnazione, la cui acquisizione avverrà esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

Il debito informativo così composto deve essere trasmesso alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità da parte dell'ATS entro il **19 febbraio 2021**. Sarà cura della Direzione Generale trasmettere successivamente agli Ambiti territoriali e alle ATS le indicazioni operative per la rendicontazione e l'invio del debito informativo.

8. CONTROLLI

8.1 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

I controlli di primo livello sono effettuati dall'ATS che provvede a:

- Verificare la coerenza dei piani di assegnazione dei contributi, trasmessi dagli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni regionali.
- Verificare la correttezza della compilazione degli strumenti di rendicontazione.
- Richiedere agli Ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.
- Validare il piano di assegnazione e le schede di rendicontazione caricate in SMAF.

8.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

A seguito dell'assolvimento del debito informativo da parte degli Ambiti territoriali e la validazione da parte dell'ATS, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente allegato e dalle successive indicazioni operative, la D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità provvede ad effettuare controlli di secondo livello sui flussi informativi e a inviare **entro il 31 marzo 2021** alle ATS dei report di esito utili per la correzione degli errori individuati da parte degli Uffici di Piano che risultassero non conformi.

Si ribadisce che solo a seguito degli esiti sui controlli di secondo livello e delle eventuali correzioni da parte degli Uffici di Piano, secondo i tempi e le modalità stabilite successivamente dalla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, sarà possibile erogare da parte dell'ATS il saldo del Fondo assegnato.

I controlli di secondo livello riguardano:

- la coerenza dei codici CUDES inseriti con quelli presenti in AFAM;
- il rispetto dell'obbligatorietà di compilazione per i campi in cui è prevista; a questo proposito, per i campi numerici di imputazione economica in cui è obbligatoria la valorizzazione, sarà considerato nullo qualsiasi valore non verosimile come ad esempio 1, 2, 3, ..., 999999, ecc.;
- il rispetto della quota minima di contributo (€ 300,00) per ciascuna unità di offerta sociale.

E' facoltà della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità prevedere qualora fosse necessario ulteriori modalità di controllo.

A2) QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 € 6.000.000,00

La quota aggiuntiva di € 6.000.000,00 è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

I **beneficiari** dell'indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento / messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell'Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020.

In Lombardia la rete delle unità di offerta per la prima infanzia è rappresentata da 2.440 strutture, di cui 569 a gestione pubblica (23%) e 1.871 a gestione privata (77%).

In considerazione del fatto che le unità di offerta per la prima infanzia finanziate con il Fondo Sociale Regionale 2019 – pari al 36% del totale delle unità di offerta sociali finanziate – registrano mediamente un numero maggiore di iscritti rispetto ai posti in esercizio, il riferimento ai fini del calcolo dell'indennizzo è il numero di posti in esercizio registrati in AFAM per un massimo di:

- 60 posti per l'Asilo nido
- 10 posti per il Micronido
- 5 posti per il Nido famiglia
- 30 posti per il Centro prima infanzia

nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.

L'indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a **€ 95,00** una tantum.

La ripartizione della quota aggiuntiva avviene per Ambito territoriale per il totale dei posti in esercizio delle strutture per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, registrate nell'Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali sopra citati.

Regione, **entro 20 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, provvede al trasferimento delle risorse della quota aggiuntiva COVID-19 alle ATS, le quali provvederanno ad erogare il 100% dell'assegnazione spettante a ciascun Ambito territoriale, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all'Allegato B del presente atto e solo successivamente alla pubblicazione del bando / avviso ad evidenza pubblica specifico per la presente misura di indennizzo.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale pubblica il **bando / avviso ad evidenza pubblica** per la raccolta delle domande di ammissione al contributo **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e assumendo modalità operative che

garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto il territorio dell'Ambito per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la prima infanzia di parteciparvi.

La domanda di ammissione al contributo prevista dal bando / avviso ad evidenza pubblica, compilata dai soggetti richiedenti anche attraverso autodichiarazioni, deve fornire i seguenti elementi informativi:

- Estremi dell'autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE
- Tipologia dell'unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia)
- Denominazione esatta dell'unità di offerta
- Indirizzo della struttura
- Denominazione dell'Ente gestore
- Codice fiscale o partita IVA dell'Ente gestore
- Indirizzo sede legale Ente gestore
- Natura giuridica dell'Ente gestore (pubblica/privata)
- Numero posti in esercizio dell'unità di offerta
- Numero dei bambini iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Valore medio per iscritto della retta applicata
- Codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica

Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che l'indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.

L'Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall'Ente gestore, attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l'Anagrafica regionale AFAM, provvede all'erogazione dell'indennizzo pari a € 95,00 per posto in esercizio secondo modalità e tempi di liquidazione che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa degli Enti gestori pubblici e privati.

Eventuali economie potranno essere utilizzate nella programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2021.

La quota aggiuntiva COVID-19 prevede un debito informativo costituito da una scheda analitica di rilevazione delle unità di offerta sociali per la prima infanzia beneficiarie dell'indennizzo. Tale scheda, predisposta dagli Uffici regionali, sarà acquisita esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it entro il **19 febbraio 2021**.

Per quanto riguarda i **controlli** sul debito informativo, Regione verificherà:

- la coerenza dei codici CUDES;
- la coerenza dei posti in esercizio con quelli dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM;
- il rispetto della quota di indennizzo prevista dal presente provvedimento.

ALLEGATO B
Tabella 1

**RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020
ASSEGNAZIONE PER AMBITO TERRITORIALE**

Cod. ATS	Denominazione ATS	Cod. AMBITO TERRITORIALE	Denominazione AMBITO TERRITORIALE	ASSEGNAZIONE 2020 (A)	ASSEGNAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 (B)	TOTALE ASSEGNAZIONE 2020 (A+B)
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50007	Milano Città	5.693.421,05	1.270.759,31	6.964.180,36
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50066	Lodi	1.245.530,24	101.261,41	1.346.791,65
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50046	Sesto San Giovanni	641.128,17	99.359,79	740.487,96
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50069	Cinisello Balsamo	697.124,72	84.336,97	781.461,69
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50095	Rho	857.418,14	123.700,56	981.118,70
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50094	Garbagnate Milanese	920.233,68	127.789,05	1.048.022,73
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50089	Corsico	585.071,48	92.323,78	677.395,26
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50096	Alto Milanese	1.292.513,74	150.038,03	1.442.551,77
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50032	Magentino	707.001,24	86.904,16	793.905,40
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50061	Abbiategrasso	421.211,55	52.104,46	473.316,01
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50041	Paullo	302.572,75	44.973,38	347.546,13
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50052	San Giuliano Milanese	591.819,46	87.094,32	678.913,78
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50044	Cernusco sul Naviglio	743.057,62	101.736,82	844.794,44
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50056	Pioltello	530.380,46	90.612,32	620.992,78
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50042	Melzo	481.801,06	54.291,33	536.092,39
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50083	Visconteo Sud Milano	685.268,32	90.422,16	775.690,48
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50015	Trezzo d'Adda	246.766,50	23.104,72	269.871,22
322	ATS DELL'INSUBRIA	50085	Campione d'Italia	23.113,57	-	23.113,57
322	ATS DELL'INSUBRIA	50093	Olgiate Comasco	552.638,52	40.124,24	592.762,76
322	ATS DELL'INSUBRIA	50077	Como	818.459,82	90.136,92	908.596,74
322	ATS DELL'INSUBRIA	50067	Cantù	433.459,06	30.140,72	463.599,78
322	ATS DELL'INSUBRIA	50051	Erba	376.587,48	22.344,07	398.931,55
322	ATS DELL'INSUBRIA	50060	Mariano Comense	305.253,76	25.957,15	331.210,91
322	ATS DELL'INSUBRIA	50091	Lomazzo - Fino Mornasco	582.194,14	47.540,57	629.734,71
322	ATS DELL'INSUBRIA	50030	Arcisate	244.972,39	17.590,01	262.562,40
322	ATS DELL'INSUBRIA	50059	Azzate	318.695,33	28.429,26	347.124,59
322	ATS DELL'INSUBRIA	50049	Busto Arsizio	406.798,21	55.717,55	462.515,76
322	ATS DELL'INSUBRIA	50023	Castellanza	379.677,37	43.642,24	423.319,61
322	ATS DELL'INSUBRIA	50074	Gallarate	646.128,51	64.084,69	710.213,20
322	ATS DELL'INSUBRIA	50028	Cittiglio	502.644,66	29.950,56	532.595,22
322	ATS DELL'INSUBRIA	50072	Luino	350.802,42	19.016,23	369.818,65
322	ATS DELL'INSUBRIA	50029	Saronno	543.694,56	61.232,25	604.926,81
322	ATS DELL'INSUBRIA	50011	Sesto Calende	346.628,17	29.760,40	376.388,57
322	ATS DELL'INSUBRIA	50034	Somma Lombardo	468.144,14	39.078,35	507.222,49
322	ATS DELL'INSUBRIA	50080	Tradate	279.049,83	21.393,26	300.443,09
322	ATS DELL'INSUBRIA	50013	Varese	673.620,54	73.402,64	747.023,18
322	ATS DELL'INSUBRIA	50045	Menaggio	162.412,98	13.216,28	175.629,26
323	ATS DELLA MONTAGNA	50012	Dongo	89.481,50	5.514,71	94.996,21
323	ATS DELLA MONTAGNA	50081	Bormio	190.500,93	13.121,20	203.622,13
323	ATS DELLA MONTAGNA	50040	Tirano	134.484,13	5.704,87	140.189,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	50050	Morbegno	269.401,71	22.819,47	292.221,18
323	ATS DELLA MONTAGNA	50086	Sondrio	253.007,69	27.858,77	280.866,46
323	ATS DELLA MONTAGNA	50026	Chiavenna	121.269,42	7.701,57	128.970,99
323	ATS DELLA MONTAGNA	50025	Vallecamonica	518.994,89	36.606,24	555.601,13
324	ATS DELLA BRIANZA	50055	Lecco	1.087.504,51	106.205,63	1.193.710,14
324	ATS DELLA BRIANZA	50021	Bellano	281.219,87	15.973,63	297.193,50
324	ATS DELLA BRIANZA	50078	Merate	729.253,66	61.327,33	790.580,99
324	ATS DELLA BRIANZA	50068	Seregno	866.175,58	91.182,81	957.358,39
324	ATS DELLA BRIANZA	50073	Carate Brianza	907.582,95	90.327,08	997.910,03
324	ATS DELLA BRIANZA	50087	Desio	906.407,30	106.966,28	1.013.373,58
324	ATS DELLA BRIANZA	50014	Vimercate	1.029.946,02	105.730,22	1.135.676,24
324	ATS DELLA BRIANZA	50075	Monza	966.629,95	130.831,64	1.097.461,59
325	ATS DI BERGAMO	50036	Bergamo	857.845,67	103.828,60	961.674,27
325	ATS DI BERGAMO	50058	Dalmine	788.078,55	69.694,47	857.773,02
325	ATS DI BERGAMO	50047	Grumello	293.153,65	20.537,53	313.691,18
325	ATS DI BERGAMO	50017	Seriate	439.255,76	43.071,75	482.327,51
325	ATS DI BERGAMO	50079	Valle Cavallina	308.175,00	17.875,25	326.050,25
325	ATS DI BERGAMO	50019	Monte Bronzone e Basso Sebino	140.895,49	6.560,60	147.456,09
325	ATS DI BERGAMO	50035	Alto Sebino	141.164,45	8.842,55	150.007,00
325	ATS DI BERGAMO	50084	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	205.001,99	11.314,66	216.316,65
325	ATS DI BERGAMO	50071	Valle Brembana	189.873,39	9.032,71	198.906,10
325	ATS DI BERGAMO	50082	Valle Imagna e Villa d'Almè	380.264,59	18.826,06	399.090,65
325	ATS DI BERGAMO	50004	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	606.561,08	49.822,52	656.383,60
325	ATS DI BERGAMO	50037	Treviglio	657.206,18	59.615,87	716.822,05
325	ATS DI BERGAMO	50001	Romano di Lombardia	415.481,74	41.265,21	456.746,95
325	ATS DI BERGAMO	50020	Albino Valle Seriana	548.699,08	61.517,49	610.216,57

Cod. ATS	Denominazione ATS	Cod. AMBITO TERRITORIALE	Denominazione AMBITO TERRITORIALE	ASSEGNAZIONE 2020 (A)	ASSEGNAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 (B)	TOTALE ASSEGNAZIONE 2020 (A+B)
326	ATS DI BRESCIA	50076	Brescia - 1	1.163.992,60	125.507,10	1.289.499,70
326	ATS DI BRESCIA	50003	Brescia Ovest - 2	577.772,98	53.625,76	631.398,74
326	ATS DI BRESCIA	50024	Valle Trompia - 4	707.856,02	38.983,27	746.839,29
326	ATS DI BRESCIA	50057	Oglio Ovest - 7	489.320,93	25.006,34	514.327,27
326	ATS DI BRESCIA	50027	Bassa Bresciana Occidentale - 8	411.188,43	25.671,91	436.860,34
326	ATS DI BRESCIA	50039	Bassa Bresciana Orientale - 10	450.548,33	24.245,69	474.794,02
326	ATS DI BRESCIA	50063	Bassa Bresciana Centrale - 9	611.985,68	41.835,70	653.821,38
326	ATS DI BRESCIA	50010	Garda - Salò - 11	787.357,65	61.707,66	849.065,31
326	ATS DI BRESCIA	50088	Valle Sabbia - 12	436.356,01	30.806,29	467.162,30
326	ATS DI BRESCIA	50054	Brescia Est - 3	592.760,43	43.927,48	636.687,91
326	ATS DI BRESCIA	50065	Sebino - 5	306.615,53	23.294,88	329.910,41
326	ATS DI BRESCIA	50009	Monte Orfano - 6	387.792,50	23.389,96	411.182,46
327	ATS DELLA VAL PADANA	50006	Cremona	1.009.848,57	81.389,45	1.091.238,02
327	ATS DELLA VAL PADANA	50002	Crema	1.010.770,53	76.064,91	1.086.835,44
327	ATS DELLA VAL PADANA	50097	Oglio Po	580.131,50	43.166,84	623.298,34
327	ATS DELLA VAL PADANA	50048	Asola	328.770,55	31.186,61	359.957,16
327	ATS DELLA VAL PADANA	50038	Guidizzolo	386.955,02	25.101,42	412.056,44
327	ATS DELLA VAL PADANA	50005	Mantova	951.530,47	93.559,84	1.045.090,31
327	ATS DELLA VAL PADANA	50053	Ostiglia	338.838,93	19.301,47	358.140,40
327	ATS DELLA VAL PADANA	50062	Suzzara	300.962,16	26.907,96	327.870,12
328	ATS DI PAVIA	50008	Pavia	654.692,09	94.320,49	749.012,58
328	ATS DI PAVIA	50099	Alto e Basso Pavese	632.268,81	64.369,93	696.638,74
328	ATS DI PAVIA	50031	Lomellina	803.853,69	94.415,57	898.269,26
328	ATS DI PAVIA	50064	Vaghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese	359.611,83	30.711,21	390.323,04
328	ATS DI PAVIA	50098	Broni e Casteggio	337.406,39	18.255,58	355.661,97
			Totale	54.000.000,00	6.000.000,00	60.000.000,00

Tabella 2

**FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020
RIEPILOGO PER ATS**

COD. ATS	ATS	ASSEGNAZIONE 2020 (A)	ASSEGNAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 (B)	TOTALE ASSEGNAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (A+B)
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	16.642.320,18	2.680.812,57	19.323.132,75
322	ATS DELL'INSUBRIA	8.414.975,46	752.757,39	9.167.732,85
323	ATS DELLA MONTAGNA	1.577.140,27	119.326,83	1.696.467,10
324	ATS DELLA BRIANZA	6.774.719,84	708.544,62	7.483.264,46
325	ATS DI BERGAMO	5.971.656,62	521.805,27	6.493.461,89
326	ATS DI BRESCIA	6.923.547,09	518.002,04	7.441.549,13
327	ATS DELLA VAL PADANA	4.907.807,73	396.678,50	5.304.486,23
328	ATS DI PAVIA	2.787.832,81	302.072,78	3.089.905,59
	TOTALE	54.000.000,00	6.000.000,00	60.000.000,00

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3665
Adozione del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio
- settore lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la L. 6 dicembre 1991 n. 394, «*Legge quadro sulle aree protette*»;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che: «*In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*»;

Visti:

- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «*Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. X/4675 «*Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;

Viste:

- la deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 1377 del 18 dicembre 2018 «*Avvio del procedimento per l'approvazione del piano e del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio - prima adozione*»;
- la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n.895 del 14 giugno 2019 «*Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - art. 44 septies comma 2 - adozione in via preliminare del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino: revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1845 del 5 ottobre 2018 e nuova adozione in via preliminare del Piano*»;
- la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 1150 del 7 agosto 2020 «*Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - art. 44 octies comma 2 - prima adozione del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino*»;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3087 del 27 aprile 2020 «*Adozione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo*»;

Visti altresì:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione ambientale strategica degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «*Legge per il governo del territorio*»;

Visti:

- la Direttiva 1992/43/CEE «*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*»;
- la Direttiva 2009/147/CE «*Concernente la conservazione degli uccelli selvatici*»;
- il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 «*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)*»;
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2016, n. X/5928 «*Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e*

s.m.i.» di adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione relative ai siti della rete Natura 2000 compresi nel territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio;

- il relativo decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 giugno 2017 «*Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia*»;

Preso atto che:

- il 19 gennaio 2017 il Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio ha approvato le Linee Guida per la redazione del Piano e del Regolamento del Parco;
- con deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2017 n. X/7496 è stato dato avvio ai procedimenti per l'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, valutando di non sottoporre il regolamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. XI/1929 sono stati aggiornati i procedimenti di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio come da Allegato A «*Procedura coordinata di approvazione del Piano del Parco nazionale dello Stelvio, VAS e VINCA*» e Allegato B «*Procedimento di approvazione del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio*»;
- il 13 luglio 2020 il Comitato dei Comuni ha richiesto di modificare l'art. 34, comma 5, e ha espresso l'intesa sul regolamento all'unanimità;
- con nota del 14 luglio 2020 protocollo ERSAF.2020.0010267 il Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo ha trasmesso la proposta di regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, come approvata dal Comitato dei Comuni in data 13 luglio 2020;

Tenuto conto che:

- la legge regionale 39/2015 affida le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco Nazionale dello Stelvio all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
- il direttore del parco svolge le funzioni di gestione operativa e di tutela ed è individuato tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale ed è indicato dalla Giunta regionale all'ERSAF;
- il direttore del parco esercita altresì le funzioni sulla base di un piano annuale delle attività ed un Piano Triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, con un rapporto fiduciario tra Giunta e direttore che esclude dalla governance del Parco dello Stelvio gli organi dell'ERSAF;

Considerato altresì che l'art.6 comma 1 della l.r.39/2015 stabilisce che il regolamento è predisposto dal direttore del Parco e che la d.g.r.. n. XI/1929 del 15 luglio 2019 attribuisce al Direttore del parco un ruolo attivo ed operativo di supporto all'Autorità Procedente, con il suo coinvolgimento in tutte le fasi del procedimento di approvazione del piano del parco e del regolamento del parco, per la conoscenza della complessità del territorio e per le relazioni instaurate con la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che la proposta del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio è frutto di un lavoro congiunto sviluppato dalla Regione Lombardia, dalla Province Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e definisce una visione strategica comune identitaria;

Tenuto conto che i contenuti del Regolamento sono l'esito di scelte tecniche effettuate dal Parco nazionale dello Stelvio, settore lombardo;

Dato atto che la proposta di Regolamento è stata trasmessa alla Direzione Generale Territorio e alla Direzione Generale Ambiente e Clima e che si è avviato un confronto sulla proposta di Regolamento;

Rilevato che la proposta di Regolamento contiene previsioni il cui grado di corrispondenza con la disciplina vigente relativa a Rete Natura 2000, in particolare con il richiamato DM 17 ottobre 2007, deve essere verificato al fine di garantire coerenza con i relativi livelli di tutela;

Ritenuto che nelle successive fasi previste nel percorso per l'approvazione del Regolamento, e comunque prima della sua approvazione finale, l'elaborato dovrà essere reso rispondente al

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

Piano del Parco nazionale dello Stelvio per il quale è in corso la Valutazione di Incidenza e la Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che l'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza valuterà il piano e lo studio di incidenza, affinché siano rispettati gli obiettivi di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 e l'Autorità competente per la VAS esprimerà il Parere motivato finale, a garanzia di un processo condiviso e finalizzato a migliorare le scelte del Piano e, conseguentemente, del Regolamento, data la stretta interazione tra le rispettive previsioni normative;

Ritenuto di assumere i contenuti del Regolamento proposto, senza discostarsene, in quanto il Parco nazionale dello Stelvio, settore lombardo, rappresenta l'ente che ha rapporti sia con Enti locali che con le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Alto Adige al fine di definire una strategia comune di sviluppo e che meglio può rappresentare le scelte del territorio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r.n. 64 del 10 luglio 2018;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo, allegato al presente atto come parte integrante;

2. di trasmettere il presente atto all'ente gestore del Settore Lombardo del Parco nazionale dello Stelvio per la pubblicazione del documento e di tutti gli allegati sul proprio sito web: <http://lombardia.stelviopark.it/piano-del-parco/> e di disporre il deposito degli elaborati a disposizione del pubblico per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL;

3. di disporre la pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito del Regolamento agli albi pretori del parco, dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURL;

4. di stabilire che entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione del regolamento e presentare osservazioni scritte, ai seguenti indirizzi:

- Parco nazionale dello Stelvio - Lombardia
Via De Simoni 42 - 23032 Bormio (SO)
Indirizzo pec: ersaf@pec.regione.lombardia.it
- Regione Lombardia
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni
Struttura Riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Indirizzo pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

5. di pubblicare il presente atto sul BURL di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO



Regolamento

AGGIORNAMENTO 01.07.2020

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - (Oggetto e finalità)
- Articolo 2 - (Pubblicità della documentazione)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA'

- Articolo 3 - (Attività di soccorso e di somma urgenza)
- Articolo 4 - (Usi civici e diritti reali)

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

- Articolo 5 - (Disciplina generale)
- Articolo 6 - (Prelievi faunistici, abbattimenti selettivi ed eradicazioni)
- Art. 7 - (Ripopolamenti, reintroduzioni, immissioni)
- Articolo 8 - (Prelievi e catture per fini specifici)
- Articolo 9 - (Gestione della fauna ittica e attività di pesca)

TITOLO IV - TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT, DELLA FLORA E DELLE SPECIE VEGETALI

- Articolo 10 - (Disciplina generale)
- Articolo 11 - (Raccolta di specie vegetali spontanee e funghi)
- Articolo 12 - (Controllo ed eradicazione della flora alloctona)

TITOLO V - TUTELA DEL SUOLO, DELLE RISORSE MINERARIE E DELLE ACQUE

- Articolo 13 - (Attività estrattiva e mineraria e utilizzazione di materiale lapideo in loco per piccole manutenzioni)
- Articolo 14 - (Discariche e siti degradati)
- Articolo 15 - (Raccolta di minerali e fossili)
- Articolo 16 - (Sistemazioni idraulico-forestali)
- Articolo 17 - (Tutela del regime delle acque)
- Articolo 18 - (Captazioni di acqua)

TITOLO VI - ALTRI DIVIETI E DEROGHE

- Articolo 19 - (Rispetto della quiete, limiti per le emissioni sonore e luminose)
- Articolo 20 - (Attività pubblicitarie)
- Articolo 21 - (Mezzi di distruzione e alterazione dei cicli biogeochimici)
- Articolo 22 - (Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura)
- Articolo 23 - (Fuochi all'aperto)
- Articolo 24 - (Sorvolo di velivoli e droni)

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

- Articolo 25 - (Nulla osta)
- Articolo 26 - (Autorizzazione)
- Articolo 27 - (Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio)
- Articolo 28 - (Edifici storici o di pregio architettonico)

Articolo 29 - (Prescrizioni per gli interventi sugli elettrodotti e sugli impianti a fune)

TITOLO VIII - ATTIVITA'

Articolo 30 - (Attività artigianali e commerciali)

Articolo 31 - (Attività agro-silvo-pastorali)

Articolo 32 - (Recinzioni e segnaletica)

Articolo 33 - (Introduzione e conduzione di cani)

Articolo 34 - (Attività e manifestazioni sportive)

Articolo 35 - (Attività e manifestazioni ludico-ricreative)

Articolo 36 - (Aree sciabili - sottozone D2)

Articolo 37 - (Attività di ricerca)

TITOLO IX - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONI

Articolo 38 - (Circolazione del pubblico e accessibilità al Parco)

Articolo 39 - (Realizzazione e manutenzione di strade)

Articolo 40 - (Realizzazione e manutenzione dei sentieri)

TITOLO X - INDENNIZZI, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 41 - (Indennizzo dei danni)

Articolo 42 - (Concessione di contributi ed altri benefici economici)

TITOLO XIII - ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 43 - (Sanzioni)

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - (Norma transitoria)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche (d'ora in avanti legge-quadro), disciplina l'esercizio delle attività consentite, limitate o vietate, nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (d'ora in avanti Parco), fatte salve le disposizioni più rigorose contenute in altre discipline.

2. Le disposizioni in esso contenute mirano a:

- a) conseguire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, del patrimonio naturale, paesaggistico, antropologico, storico e culturale proprio del Parco;
- b) garantire la difesa e la ricostituzione degli equilibri naturali, idraulici e idrogeologici;
- c) promuovere l'uso sostenibile delle risorse, la ricerca scientifica e l'educazione ambientale;
- d) favorire l'integrazione tra conservazione e sviluppo locale sostenibile.

3. Gli obiettivi di tutela di cui al comma 2 sono perseguiti in forma coordinata con i contenuti del piano del Parco, delle relative Norme di attuazione in coerenza delle misure di conservazione Natura 2000, approvate con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.5928 del 30 novembre 2016 e successivamente con decreto 14 giugno 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e con gli ulteriori strumenti attuativi dallo stesso previsti.

4. A seguito dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, art. 3 comma 1, tutte le funzioni di tutela e gestione del Parco sono state trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia. Le amministrazioni che, per le rispettive leggi di recepimento, svolgono le funzioni di tutela e gestione nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio sono definiti "Parco" all'interno del presente Regolamento.

Articolo 2 - (Pubblicità della documentazione)

1. Il presente regolamento è consultabile presso le sedi delle strutture competenti per il Parco, nonché presso le sedi di tutti i comuni facenti parte del Parco. Lo stesso è pubblicato digitalmente in forma adeguata sul canale di comunicazione istituzionale e sul portale web del Parco.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA'

Articolo 3 - (Attività di soccorso e di somma urgenza)

1. I divieti, le limitazioni e le prescrizioni del presente Regolamento non si applicano agli interventi di soccorso e di somma urgenza, di pubblica sicurezza e di sorveglianza, che sono consentiti nel rispetto delle relative disposizioni di settore.

2. Le esercitazioni di protezione civile e ogni altra tipologia di esercitazione sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte del Parco.

Articolo 4 - (Usi civici e diritti reali)

1. Nel Parco sono riconosciuti gli usi civici ed i diritti reali, di cui all'art. 11 della legge quadro, delle collettività locali o di singoli proprietari o aventi diritto.

2. Previa consultazione dei soggetti interessati gli usi civici ed i diritti reali possono essere limitati, in tutto o in parte, per periodi di tempo limitati ed aree circoscritte, nell'ambito di progetti del Parco.

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

Articolo 5 - (Disciplina generale)

1. Sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica in qualunque stadio di vita, fatto salvo quanto previsto dal presente titolo.
2. Sull'intero territorio del Parco sono vietati:
 - a) l'utilizzo di fari e sorgenti luminose per l'avvistamento notturno della fauna;
 - b) le azioni di alimentazione della fauna selvatica;
 - c) la distruzione e la rimozione dall'ambiente naturale di uova, ovvero il danneggiamento e la distruzione di luoghi di nidificazione, siti di riproduzione e aree di riposo della fauna selvatica;
 - d) l'avvicinamento ai nidi di rapaci rupicoli e alle arene di canto di galliformi ad una distanza inferiore a 200 m, salva autorizzazione rilasciata del Parco.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie faunistiche alloctone, fatte salve eventuali deroghe ammesse dalla normativa statale.
4. La fauna selvatica ritrovata morta è di proprietà del Parco.
5. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per il recupero, l'utilizzo e la concessione della fauna ritrovata morta.
6. Al fine di evitare il disturbo alla fauna, il Parco può prevedere limitazioni, anche temporanee, all'accesso o alla fruizione di determinate aree del territorio.

Articolo 6 - (Prelievi faunistici, abbattimenti selettivi ed eradicazioni)

1. Al fine di garantire un equilibrato sviluppo delle diverse biocenosi, il Parco può avviare progetti di controllo della fauna selvatica attraverso prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Tali progetti sono effettuati su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco, sono attuati dal personale del Parco, dal personale di vigilanza o mediante l'impiego di operatori formati e autorizzati dal Parco. I progetti sono sottoposti al parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. I progetti di cui al comma 1 definiscono:
 - a) gli obiettivi gestionali dell'intervento e le motivazioni tecnico-scientifiche;
 - b) la specie animale, il sesso e le classi di età dei soggetti sottoposti a controllo;
 - c) la distribuzione e l'ammontare dell'incidenza e degli squilibri arrecati dalla specie;
 - d) le modalità specifiche di cattura o abbattimento previste, i mezzi da impiegare, i tempi di intervento, le aree interessate, l'entità annuale e pluriennale degli animali da prelevare;
 - e) le attività di monitoraggio da svolgere nel corso del progetto.
3. Per ogni progetto attuato è prodotta una relazione sugli esiti degli interventi.
4. Le spoglie degli animali prelevati nel corso di attività di cui al presente articolo sono di proprietà del Parco e sono utilizzate per le finalità proprie del Parco.
5. Nel caso di specie alloctone invasive gli interventi di prelievo e cattura, svolti direttamente dal Parco o da soggetti da questo autorizzati, sono finalizzati all'eradicazione dei nuclei presenti.

Art. 7 - (Ripopolamenti, reintroduzioni, immissioni)

1. Sono consentite le immissioni di specie faunistiche autoctone, sia sotto forma di ripopolamenti che di reintroduzioni, su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco.

2. Le immissioni di cui al comma 1 sono realizzate sulla base di un progetto, che stabilisce i tempi e le modalità di intervento, le iniziative di informazione e sensibilizzazione da attivare e i criteri per la valutazione dei risultati, sottoposto al parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nel rispetto procedure di valutazione previste.

Articolo 8 - (Prelievi e catture per fini specifici)

1. Per motivi di ricerca scientifica o di studio sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, prelievi e catture di animali selvatici.
2. Sono consentiti altresì prelievi e catture temporanee per finalità sanitarie ovvero di inanellamento a scopo didattico-scientifico, svolte direttamente dal Parco o da questo autorizzate.

Articolo 9 - (Gestione della fauna ittica e attività di pesca)

1. Il Parco persegue il riequilibrio biologico della fauna ittica attraverso il controllo della qualità delle acque, la disciplina delle modalità e dei periodi di pesca, la limitazione delle catture e l'eradicazione delle specie ittiche alloctone, anche attraverso la promozione di programmi specifici.
2. Le semine delle specie ittiche presenti nell'ambiente naturale sono soggette all'autorizzazione del Parco.
3. Nel territorio del Parco sono vietati l'introduzione e l'allevamento nell'ambiente naturale di specie ittiche alloctone.
4. L'attività di pesca è ammessa unicamente nelle Zone C e D ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 394/91.
5. Le modalità ammesse per la pesca sono disciplinate dalle normative di settore in quanto compatibili con le finalità di tutela e di mantenimento dell'equilibrio ecologico all'interno del Parco.
6. In occasione dell'esecuzione di opere autorizzate che interessino l'alveo dei corsi d'acqua, il Parco può autorizzare il prelievo di fauna ittica, assicurando il mantenimento dell'equilibrio ecologico tramite la successiva reimmissione della fauna prelevata.

TITOLO IV - TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT, DELLA FLORA E DELLE SPECIE VEGETALI

Articolo 10 - (Disciplina generale)

1. Nel Parco sono vietati la raccolta e il danneggiamento della flora autoctona, dei funghi e dei prodotti del sottobosco e dei loro habitat fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le attività di raccolta ammesse ai sensi del presente titolo.

Articolo 11 - (Raccolta di specie vegetali spontanee e funghi)

1. Nelle zone A la raccolta di specie vegetali spontanee, muschi, licheni, frutti e funghi può essere autorizzata esclusivamente per scopi scientifici, di ricerca o di monitoraggio, secondo modalità, luoghi, tempi e quantità autorizzati dal Parco.
2. Nelle zone B, C e D la raccolta di specie vegetali spontanee, frutti e funghi è consentita ai soggetti nei limiti e con le modalità individuate da ciascun settore con specifica atto amministrativo sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 12 - (Controllo ed eradicazione della flora alloctona)

1. Nel Parco è vietata l'introduzione di flora e vegetazione alloctona.
2. L'eradicazione di specie floristiche alloctone è effettuata su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco.
3. Gli interventi avvengono sulla base di un progetto operativo in cui vengono definiti:
 - a) le motivazioni tecnico-scientifiche e gli obiettivi gestionali dell'intervento;
 - b) la specie oggetto del programma di eradicazione;
 - c) le modalità specifiche di attuazione, i mezzi, i tempi dell'intervento, le aree interessate.
4. Purché non arrechi pregiudizio agli equilibri naturali, l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone ornamentali ed edibili a carattere non invasivo è consentita:
 - a) nei nuclei abitati e nei giardini;
 - b) nelle coltivazioni frutticole e orticole ovvero negli ambiti specificatamente destinati all'insediamento;
 - c) sui manufatti edilizi sparsi e nelle loro pertinenze;
 - d) nei luoghi di culto, di memoria;
 - e) nei campi sportivi.

TITOLO V - TUTELA DEL SUOLO, DELLE RISORSE MINERARIE E DELLE ACQUE

Articolo 13 - (Attività estrattiva e mineraria e utilizzazione di materiale lapideo in loco per piccole manutenzioni)

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere.
4. Nelle zone C e nelle sottozone D1 è ammesso, previo nulla osta del Parco, il prelievo di materiale finalizzato esclusivamente alla manutenzione della rete sentieristica, della viabilità agro silvo pastorale, del ripristino di muri a secco e alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nelle quantità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle predette opere.
5. Sono ammessi, per la sola finalità di tutela idraulica e idrogeologica e previo nulla osta del Parco, l'asportazione, la movimentazione e l'utilizzazione nel luogo del prelievo, di materiale inerte risultante da interventi di dragaggio, manutenzione e sistemazione idraulica.

Articolo 14 - (Discariche e siti degradati)

1. Il Parco segnala alle strutture competenti, sulla base delle proprie attività di monitoraggio e sorveglianza, eventuali discariche non più in esercizio o siti degradati assoggettabili a ripristino ambientale ovvero a bonifica, concordandone con le stesse autorità i programmi di recupero.
2. Il Parco promuove interventi di monitoraggio, risanamento e recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discariche di rifiuti urbani e inerti o di altro materiale inquinante.

Articolo 15 - (Raccolta di minerali e fossili)

1. Nel territorio del Parco sono vietate la distruzione e il danneggiamento di rocce, l'asportazione e la commercializzazione di minerali o singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l'asportazione, la distruzione o il danneggiamento e la commercializzazione di reperti archeologici e fossili.
2. La raccolta di fossili e minerali è ammessa, per scopi scientifici da parte di enti che abbiano nelle proprie finalità statutarie la ricerca, previa autorizzazione dell'ente competente e previo nulla osta del

Parco, che delimiti l'area di raccolta, il periodo, i mezzi e le modalità di estrazione, la quantità e la qualità del materiale asportabile.

Articolo 16 - (Sistemazioni idraulico-forestali)

1. Gli interventi per la difesa e sistemazione del suolo nel territorio del Parco devono tendere, ove possibile, a ricostituire le componenti morfologiche del paesaggio ovvero a conservare le loro caratteristiche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idrogeologica dei luoghi.
2. Le opere di sistemazione idraulica e dei versanti devono prevedere l'impiego, ove possibile, di tecniche e soluzioni tipiche dell'ingegneria naturalistica.
3. Gli interventi sui corsi d'acqua devono essere effettuati in modo tale da limitare la compromissione delle funzioni biologiche degli stessi, le comunità vegetali ripariali e gli habitat.
4. L'asportazione del materiale prelevato dai corsi d'acqua per finalità di tutela dal rischio idrogeologico è ammessa previo nulla osta del Parco.

Articolo 17 - (Tutela del regime delle acque)

1. È vietata la modificazione del regime delle acque correnti, stagnanti e sotterranee, fatti salvi gli interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale secondo le modalità stabilite all'articolo 16.
2. È altresì vietato:
 - a) aprire nuovi fossi o canali o intubare i corsi d'acqua superficiali, ad eccezione dei sovrappassi per canali irrigui a portata periodica, qualora non sia possibile evitarne la copertura;
 - b) deviare e occultare acque sorgive;
 - c) indurre modificazioni alla modellazione del suolo o alla vegetazione ripariale, se non, nelle zone B, C e D, per ottenere una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
 - d) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimentazioni di terra, fatti salvi, nelle zone B, C e D, gli interventi di prevenzione degli incendi ovvero per gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e nelle zone C e D gli interventi necessari per gli usi e le attività di natura agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di pozze d'alpeggio e abbeveratoi per attività alpicolturali secondo le modalità previste dall'articolo 30;
 - e) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua temporanei nei boschi, nei prati e nelle praterie, ad esclusione delle sottozone D1;
 - f) l'utilizzo diretto delle acque di ghiacciaio ovvero di ghiaccio e di neve di accumulo, fatte salve comprovate esigenze di servizio dei rifugi alpini.
3. Sono ammessi, previo nulla osta del Parco, interventi di manutenzione e tutela delle sorgenti.

Articolo 18 - (Captazioni di acqua)

1. Sono vietate le nuove derivazioni e captazioni per scopi idroelettrici, fatta salva la riassegnazione delle concessioni già in essere e quanto previsto dai commi successivi.
2. In deroga al comma 1, sono ammesse:
 - a) captazioni e derivazioni entro il limite di autoconsumo, e comunque afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW;
3. Al di fuori della zona A sono inoltre consentite le nuove derivazioni e captazioni a fini idropotabili, di prevenzione degli incendi o per scopo irriguo o agro-pastorale, o a fini di difesa del suolo.
4. In zona A sono consentite le nuove derivazioni e captazioni per scopo idropotabile e di prevenzione incendi, limitatamente a finalità di servizio di rifugi alpini.

5. Nella sottozona D2 sono ammesse le derivazioni, le captazioni e i bacini di accumulo idrico, ivi compresi i bacini finalizzati all'innervamento artificiale, a servizio degli usi consentiti dalla normativa di zona.

8. Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione delle captazioni e delle condotte idriche esistenti anche con spostamento su diverso sedime purché non comportino incrementi delle quantità idriche già prelevate o ulteriori modifiche al regime idrico.

9. Le opere e gli interventi ammessi dal presente articolo relativamente alle captazioni sono assoggettate a nulla osta del Parco, il quale detta specifiche prescrizioni in ordine alla mitigazione degli impatti ambientali, ai tempi e alle modalità di esecuzione, agli interventi di ripristino e alle eventuali opere compensative, anche con indicazione delle migliori tecnologie disponibili per la progettazione ed esecuzione delle relative infrastrutture.

TITOLO VI - ALTRI DIVIETI E DEROGHE

Articolo 19 - (Rispetto della quiete, limiti per le emissioni sonore e luminose)

1. Nel territorio del Parco sono vietate le emissioni sonore e luminose ad eccezione di quelle indispensabili per gli interventi, le attività e gli usi ammessi e fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Nelle zone A, B, C e D2 è vietato turbare la tranquillità della fauna selvatica con rumori molesti ed utilizzare impianti di amplificazione sonora all'aperto, fatto salvo quanto specificatamente autorizzato ai sensi degli articoli 35 comma 3 e 36 comma 2 del presente regolamento.

3. Nelle Zone D2 è ammessa l'emissione sonora nelle pertinenze delle Infrastrutture Sciistiche individuate nella Cartografia del Piano Parco, nei limiti e secondo le modalità stabilite con specifico atto amministrativo. Il medesimo atto definisce la disciplina per la verifica tecnica del rispetto dei limiti di emissione sonora.

4. È vietato utilizzare fonti luminose dirette verso il cielo o verso superfici che possano riflettere la luce verso il cielo, avendo cura di far uso di apparecchi totalmente schermati.

5. Nelle zone A, B, C e nelle sottozone D2 l'illuminazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici deve limitarsi a segnalare gli ingressi, avendo cura di orientare verso il basso i punti illuminanti.

6. È vietata l'illuminazione notturna su piste da sci o da slittino, ad esclusione della zona D1 e fatti salvi gli impianti di illuminazione già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono comunque tenuti ad adeguarsi, entro 3 anni dalla sua entrata in vigore, alle prescrizioni di cui al comma 3.

7. È vietato rilasciare lanterne volanti, utilizzare artifici pirotecnici e, ad esclusione delle zone D1, utilizzare petardi.

Articolo 20 - (Attività pubblicitarie)

1. Nelle aree diverse da quelle specificatamente destinate all'insediamento, l'apposizione di cartellonistica, insegne e segnalazioni pubblicitarie è soggetta al nulla osta del Parco.

2. Il parco predispose un manuale tipologico per orientare la realizzazione di cartellonistica, insegne e segnalazioni che declina le linee guida per la comunicazione, approvate dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio.

Articolo 21 - (Mezzi di distruzione e alterazione dei cicli biogeochimici)

1. Sono vietati gli interventi, le attività e l'impiego di sostanze che possano comportare la distruzione o l'alterazione dei cicli biogeochimici.

2. Fatte salve le disposizioni e le linee guida del Piano di Azione Nazionale sui Fitofarmaci e ss. mm. ii. è vietato trattare con erbicidi, diserbanti e dissecanti i manti vegetali ad esclusione delle aree agricole a coltivazione intensiva nelle sottozone D1.

Articolo 22 - (Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura)

1. L'introduzione da parte di privati nel territorio del Parco di armi, munizioni, esplosivi e mezzi distruttivi e di cattura è vietata, salvo per ragioni scientifiche e di interesse pubblico autorizzate dal Parco.

2. Il divieto previsto al comma 1 non si applica:

- a) al personale di sorveglianza in servizio appartenente alle Forze Militari e di Polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito delle personalità dello Stato medesimo e che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- b) agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione inter-frontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- c) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- d) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, che possono detenere e portare nel Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;
- e) agli atleti di biathlon, limitatamente all'arma utilizzata per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle piste appositamente individuate nella Carta della Mobilità e Fruizione del Piano del Parco.

3. È consentito introdurre e detenere all'interno delle abitazioni private mezzi e strumenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Sulle sole strade della viabilità principale e di avvicinamento individuate nella carta della mobilità e fruizione del piano del Parco è consentito il trasporto di armi, munizioni, esplosivi e mezzi distruttivi e di cattura. Sulle altre strade all'interno del Parco è consentito, previa autorizzazione del Parco, il trasporto di mezzi e strumenti di cui al comma 1. In ogni caso, detti mezzi e strumenti devono essere scarichi, smontati, non in grado di offendere e riposti nella custodia.

Articolo 23 - (Fuochi all'aperto)

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, dei centri abitati e delle aree del Parco appositamente attrezzate.

2. Ai proprietari di edifici e agli aventi titolo all'utilizzazione degli stessi è consentito utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza nel loro utilizzo.

3. Le deroghe previste ai commi precedenti non trovano applicazione durante i periodi di rischio di incendio boschivo

Articolo 24 - (Sorvolo di velivoli e droni)

1. Nel territorio del Parco sono vietati il decollo, l'atterraggio e il sorvolo, a quote inferiori a 500 m dal suolo, di tutti i tipi di velivoli ad esclusione dei voli effettuati alle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso alpino e sanitario e delle attività connesse.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di velivoli sono autorizzati dal Parco per le sole attività di:

- a) trasporto di materiali e viveri per rifugi e malghe, non altrimenti servibili, per un massimo di 20 giorni all'anno, fatti salvi ulteriori sorvoli per motivate ragioni autorizzate dal Parco;

- b) esecuzione di opere, interventi e servizi realizzabili con mezzo aereo, qualora l'utilizzo di mezzi alternativi non risulti possibile o possa determinare un maggiore impatto ambientale;
- c) attività di interesse per il Parco, quali ricerca scientifica, gestione faunistica e trasporto di persone;
- d) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive di interesse per il Parco e per la promozione dello stesso;

3. Il decollo, l'atterraggio e il sorvolo del territorio del Parco a mezzo di droni e aeromodelli è consentito limitatamente in zona D1.

4. Le limitazioni al sorvolo di droni o aeromodelli ai sensi del comma 3 sono derogabili per fini di ricerca scientifica e di gestione faunistica nonché per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera d) del comma 2, con autorizzazione del Parco ai sensi di quanto disciplinato nel comma 5 o per attività di promozione promosse dal Parco.

5. La richiesta di autorizzazione al sorvolo a mezzo di velivoli e di droni deve riportare gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente e della eventuale committenza, la motivazione del sorvolo, la data di sorvolo prevista, il percorso da effettuare su apposito estratto cartografico con indicazioni della quota di sorvolo media rispetto al suolo, il tempo di sorvolo previsto, i luoghi di eventuale atterraggio o deposito di persone, materiali o viveri e il tipo di aeromobile o drone.

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Articolo 25 - (Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è subordinato al preventivo nulla osta del Parco, ai sensi dell'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette.

2. Il nulla osta è rilasciato in seguito alla verifica della conformità tra l'intervento richiesto e le disposizioni del Piano del Parco e del presente regolamento.

3. La richiesta di nulla osta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dar conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche progettuali dell'intervento, con elementi descrittivi, elaborati grafici e progettuali e idonea documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e inquadramento cartografico.

4. Il nulla osta verifica la conformità degli interventi, impianti e opere da realizzare, ivi compresi i movimenti terra, con le disposizioni del Piano del Parco e del presente regolamento e contiene prescrizioni in ordine alla tutela dei valori ambientali, alle eventuali misure di compensazione, ai tempi e alle modalità di realizzazione.

5. Il nulla osta è reso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

7. Qualora l'intervento sia assoggettato a valutazione d'incidenza, a valutazione d'impatto ambientale, all'autorizzazione unica ambientale, comunque denominata, o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prescrive obbligatoriamente l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione.

8. Gli interventi ricompresi nella definizione del Testo Unico dell'Edilizia nelle categorie:

- a) di manutenzione ordinaria;
 - b) di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali e che non comportano modificazioni delle componenti esterne del manufatto;
 - c) di attività edilizia libera,
- non sono soggetti a rilascio di nulla osta.

9. Nelle zone D1, il nulla osta è rilasciato, nel rispetto dei casi, delle procedure e dei tempi del presente articolo, dal Comune, dandone contestuale comunicazione al Parco.

Articolo 26 - (Autorizzazione)

1. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'autorizzazione è nominativa e deve contenere, oltre alle generalità del soggetto autorizzato:
 - a) la descrizione dell'attività autorizzata;
 - b) il periodo di validità dell'autorizzazione;
 - c) le zone del Parco in cui l'attività autorizzata può essere svolta;
 - d) le eventuali prescrizioni imposte dal Parco.
3. Il titolare deve sempre disporre quando svolge l'attività autorizzata e deve esibirla, unitamente a un documento d'identità, al personale di sorveglianza del Parco ogni qualvolta quest'ultimo ne faccia richiesta.
4. Essa è efficace esclusivamente per il periodo di tempo indicato e non sostituisce ulteriori autorizzazioni, anche rilasciate da altri enti, eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività interessata.

Articolo 27 - (Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio)

1. Fermo restando, ove previsto, il rilascio del nulla osta, le opere di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono impiegare materiali conformi alle tipologie locali e conservare le connotazioni e il valore storico, culturale e architettonico dell'edificio interessato, nel rispetto di quanto indicato nel piano del Parco per le singole zone.
2. La ricostruzione filologica o tipologica di edifici o manufatti recuperabili è consentita a condizione che questi siano individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) o la cui esistenza possa essere provata con adeguata documentazione, anche mediante immagini fotografiche, documenti storici e fotografie d'epoca e in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma. Per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.
4. Il nulla osta all'esecuzione di interventi edilizi non comporta assenso né autorizzazione alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e di eventuali infrastrutture a servizio dell'edificio interessato.
5. Il nulla osta può prevedere opere compensative sui terreni circostanti all'edificio, da effettuarsi a carico del richiedente, finalizzate al mantenimento della testimonianza materiale del paesaggio storico-culturale delle civiltà alpine.
6. Previo nulla osta del Parco, è consentita l'installazione sugli edifici di pannelli fotovoltaici e solari termici complanari alla copertura nonché di impianti mini-eolici sulle coperture. Al di fuori delle sottozone D1, tali interventi sono ammessi esclusivamente nei limiti dimensionali necessari per l'autoconsumo.

Articolo 28 - (Edifici storici o di pregio architettonico)

1. Agli immobili storici e di pregio architettonico di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del Parco si applicano le previsioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss. mm. ii.

Articolo 29 - (Prescrizioni per gli interventi sugli elettrodotti e sugli impianti a fune)

1. Gli interventi di manutenzione degli elettrodotti, in particolare di quelli di media e bassa tensione, devono essere orientati a ridurre il potenziale impatto sulle componenti faunistiche, prevedendo l'installazione di dispositivi di prevenzione dell'elettrocuzione e, dove possibile, il loro interrimento.
2. Tutte le linee aeree, ivi compresi gli impianti a fune e teleferici, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di dispositivi anticollisione volti a prevenire gli impatti dell'avifauna.

TITOLO VIII - ATTIVITA'

Articolo 30 - (Attività artigianali e commerciali)

1. Le attività artigianali e commerciali devono essere svolte all'interno degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo l'esercizio in strutture temporanee nei pressi dei centri abitati e in occasione di fiere, feste tradizionali e altre manifestazioni.
2. L'attività di vendita dei prodotti agricoli è consentita anche presso i luoghi di produzione.
3. La vendita ambulante è consentita nel Parco limitatamente alla sottozona D1.
4. Nelle sottozone D1 l'insediamento di nuove attività artigianali e commerciali è regolata dal Piano di Governo del Territorio.
5. L'esercizio di nuove attività artigianali e commerciali è ammesso, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nelle zone C previo parere vincolante del Parco.

Articolo 31 - (Attività agro-silvo-pastorali)

1. Nella Zona A è vietato il pascolo. Nelle aree destinate a bosco è vietato il pascolo. Le mandrie possono transitare in tali aree solo per necessità di monticazione nelle altre zone del parco e limitatamente agli spostamenti da un alpeggio all'altro.
3. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per la monticazione e per la profilassi sanitaria del bestiame nonché eventuali modificazioni del carico del bestiame monticabile.
4. Le attività agricole, con esclusione degli orti di pertinenza nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono esercitate con caratteri di continuità e contiguità con la naturale morfologia dei luoghi e, con esclusione degli impianti esistenti, senza l'impiego di serre, tunnel mobili, teli plastici, teli anti-grandine e con l'esclusivo impiego di paleria in legno non trattato. Eventuali impianti di colture specializzate sono ammessi previa autorizzazione dal Parco.
5. Limitatamente alle zone B, C e D sono consentiti interventi di miglioramento delle superfici a prato e pascolo inclusivi di decespugliamento e trasemina. La trasemina deve avvenire con l'esclusivo impiego di foraggiere locali. Le opere di spietramento sono ammesse nelle sole zone C e D devono prevedere l'accumulo delle pietre in loco o a risarcimento dei muri a secco e siepi di spina o per il recupero del patrimonio edilizio montano ivi esistente.
7. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per la concimazione e lo spargimento di letame.
9. Eventuali pozze di alpeggio finalizzate alle attività alpicolturali devono essere realizzate ottemperando ad entrambe le funzioni alpicolturali e naturalistiche, in modo da garantire acqua pulita al bestiame alpeggiato e contemporaneamente fornire habitat per specie di flora e fauna
10. Non è consentita l'introduzione di organismi geneticamente modificati.
11. Le attività silvo-colturali sono esercitate:
 - a) nel rispetto dei principi della selvicoltura naturalistica;
 - b) nel rispetto dei piani aziendali e piani semplificati per la gestione delle proprietà silvopastorali approvati previo parere favorevole del Parco;
 - c) nel rispetto di alberi monumentali, di pregio paesaggistico, vetusti, policormici e di interesse faunistico.
12. Il Parco può limitare, previa consultazione dei proprietari i periodi e le forme di prelievo in ragione di particolari esigenze di tutela di specie e habitat.
14. E' consentito per le attività agricole esistenti nelle zone C l'integrazione con attività agrituristica purchè rimanga prevalente la dimensione agricola dell'azienda. L'attività agrituristica (ricettività,

ristorazione e spazi di servizio) non può occupare più del 50% dei volumi degli edifici aziendali. Sono sempre ammessi gli adeguamenti dei manufatti esistenti agli obblighi normativi, anche utilizzando gli incrementi volumetrici previsti, nel rispetto delle tipologie architettoniche e materiche tradizionali dei manufatti.

Articolo 32 - (Recinzioni e segnaletica)

1. Nelle zone A non sono ammesse recinzioni.
2. Nelle Zone B e C, sono ammesse le recinzioni mobili per la gestione del pascolo, per la protezione del bosco e quelle per la prevenzione degli attacchi dei grandi carnivori, queste ultime secondo le tipologie ammesse dalle rispettive amministrazioni regionale e provinciali.
3. La segnaletica e la cartellonistica dei sentieri e dei percorsi ricadenti entro il Parco è realizzata direttamente a cura del Parco secondo gli standard e modalità indicate dalle linee guida approvate dal Comitato di indirizzo e coordinamento.
4. È vietato danneggiare, rimuovere, spostare, occultare o imbrattare la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro manufatto ad essa collegato.

Articolo 33 - (Introduzione e conduzione di cani)

1. Nelle sole zone B, C e D del territorio del Parco è ammessa l'introduzione e la conduzioni di cani. I cani, con esclusione delle sottozone D1, devono sempre essere tenuti al guinzaglio ed essere condotti esclusivamente lungo strade e sentieri.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i cani utilizzati per la conduzione e la protezione del bestiame;
 - b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e ricerca persone disperse e per il servizio di sorveglianza del Parco;
 - c) i cani utilizzati per il recupero di fauna ferita e per operazioni di censimento della fauna selvatica;
 - d) i cani che stazionino nelle pertinenze dei manufatti da sorvegliare.
3. I proprietari devono consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza del Parco.
4. In caso di smarrimento di cani all'interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Parco e ad attivarsi immediatamente e personalmente per la ricerca.

Articolo 34 - (Attività e manifestazioni sportive)

1. Nel Parco sono consentite le attività ricreative e sportive compatibili con la tutela della fauna, della flora, del suolo e del sottosuolo. Sono in particolare consentite:
 - a) alpinismo lungo le vie alpinistiche;
 - b) escursionismo lungo strade e sentieri esistenti;
 - c) scialpinismo;
 - d) sci alpino nelle sottozone D2;
 - e) sci da fondo e biathlon;
 - f) cicloturismo e uso di velocipedi, nelle zone B, C e D, lungo strade e sentieri esistenti, secondo i limiti di cui all'articolo 38 del presente regolamento;
 - g) escursionismo con equini, nelle zone B, C e D, lungo strade e sentieri esistenti, secondo i limiti di cui all'articolo 38 del presente regolamento;
 - h) le attività di orienteering ad esclusione delle zone A e B.
2. È in ogni caso vietata la pratica delle attività di:
 - a) torrentismo;
 - b) eliski;
 - c) *downhill*, tranne nella sottozona D2;
 - d) attività di immersione subacquea nei laghi naturali;
 - e) uso di natanti con o senza motore nei laghi alpini naturali;

f) volo con parapendii, deltaplani e tuta alare;

3. Fatta eccezione per le zone D, gare e raduni sportivi sono soggetti ad autorizzazione del Parco sulla base di un'istanza da presentarsi almeno 90 giorni prima della data di svolgimento.

4. È ammessa, previo nulla osta del Parco, l'apertura di nuove vie ferrate a completamento di percorsi consolidati escursionistici o di arrampicata.

5. In tutto il territorio del Parco è vietata la pratica del bivacco notturno, ad eccezione del bivacco di emergenza per la durata massima di una notte effettuabile anche attraverso l'installazione di tende di modeste dimensioni da rimuovere al mattino; analogamente è vietato il campeggio in qualsiasi modalità nelle zone A, B e C ad esclusione delle strutture autorizzate esistenti.

Articolo 35 - (Attività e manifestazioni ludico-ricreative)

1. È vietato svolgere qualsiasi attività che, per la presenza concentrata di persone, possa provocare alterazioni ad habitat, danni alla flora o arrecare disturbo alla fauna, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.

2. L'organizzazione e lo svolgimento di feste, sagre popolari e altre attività ludico-ricreative collettive è ammessa, purché compatibile con la tutela dei valori del Parco, nelle zone C previa autorizzazione del Parco e nelle zone D in ogni caso.

3. L'autorizzazione può essere richiesta anche sulla base di un programma di iniziative fra loro compatibili e correlate a carattere stagionale o annuale.

4. Nelle zone C e D in occasione di manifestazioni che attraggono nel Parco importanti flussi di visitatori, possono essere destinate a parcheggio temporaneo aree agricole e a pascolo, previa autorizzazione del Parco.

Articolo 36 - (Aree sciabili - sottozone D2)

1. Le opere e gli interventi nelle aree sciabili previsti dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, ivi compresi i movimenti terra di cui al comma 3, sono ammessi previo nulla osta del Parco.

2. I bacini artificiali per opere antincendio e di innevamento artificiale sono realizzati facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ogni opera di movimento terra connesso alle modifiche delle piste da sci deve prevedere piantumazione del cotico erboso o miscele di essenze erbacee coerenti con quelle presenti nel Parco.

4. La pratica dello sci alpino non può essere esercitata al di fuori dei tracciati delle piste da sci segnalati dal gestore dell'impianto mediante l'esposizione degli appositi cartelli.

5. Nel periodo estivo è consentito l'utilizzo delle aree sciabili per finalità agro-silvo-pastorali con le modalità previste dal Piano e dal presente regolamento.

6. Gli interventi di infrastrutturazione leggera previsti dall'articolo 9 comma 3.2.4 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco ed identificati sulle tavole "Tav.G_Carta della Zonizzazione", sono soggetti alle valutazioni ambientali in relazione ai disposti della normativa vigente (dlgs 152/06 e VINCA Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4).

La realizzazione degli interventi deve avvenire prendendo in considerazione l'insieme delle problematiche paesaggistiche ed ambientali del progetto e prevedendo gli interventi all'interno di un sistema indirizzato alla riqualificazione degli impianti ed allo sviluppo di una rete di mobilità sostenibile avente l'obiettivo della minimizzazione degli impatti paesaggistici ed ambientali.

Articolo 37 - (Attività di ricerca)

1. Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel Parco, in deroga ai divieti previsti dal Piano del Parco e dal presente regolamento, è subordinato ad autorizzazione del Parco.

2. Gli enti e i soggetti interessati devono presentare al Parco apposita richiesta corredata da un programma di ricerca analitico. Il programma di ricerca deve precisare:

- a) il soggetto responsabile/ente di progetto;
- b) i soggetti coinvolti;
- c) l'oggetto della ricerca;
- d) la finalità, gli obiettivi e i metodi impiegati;
- e) le strumentazioni di cui si prevede l'utilizzo;
- f) l'area di studio all'interno del Parco;
- g) durata/periodo di realizzazione;
- h) i risultati attesi;
- i) i prelievi/campionamenti da effettuare, sia di materiale vivente, sia non vivente, con la descrizione dei metodi e degli eventuali mezzi di cattura previsti;
- j) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del Parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche;
- k) l'eventuale pubblicazione di risultati della ricerca e le modalità per la stessa previste.

3. Il Parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni, nonché in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni all'attività di ricerca.

4. I ricercatori impegnati nelle attività di ricerca autorizzate fanno riferimento al Coordinatore scientifico del Parco.

5. I ricercatori possono essere autorizzati ad utilizzare materiale del Parco e strutture logistiche, alle condizioni stabilite dal Parco.

6. Gli studi, le tesi e le pubblicazioni compilate nell'ambito di progetti di ricerca autorizzati devono essere rimessi gratuitamente in copia al Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

7. La semplice osservazione di flora, fauna e fenomeni naturali, laddove non comporti né prelievo di materiale, né disturbo alla fauna, né alterazioni ai luoghi, non è soggetta ad autorizzazione.

TITOLO IX - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONI

Articolo 38 - (Circolazione del pubblico e accessibilità al Parco)

1. L'accesso al Parco è libero nel rispetto delle disposizioni di piano e nell'osservanza al presente regolamento.

2. Sulla rete sentieristica del Parco è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'accesso con velocipedi e la pratica dell'escursionismo a cavallo sono consentiti esclusivamente nelle zone B, C e D lungo le strade silvo-pastorali/forestali, lungo la viabilità stradale ordinaria e lungo i sentieri.

4. Il Direttore del Parco può prevedere limitazioni, anche temporanee, all'accesso o alla fruizione di determinate aree del territorio e di determinati percorsi al fine di evitare il disturbo della fauna e al fine di dirimere potenziali conflittualità fra le diverse modalità d'uso della rete di circolazione.

5. In tutto il territorio del Parco è vietato il transito di mezzi motorizzati al di fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e agro-silvo-pastorali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. La sosta dei veicoli, fatta eccezione per le zone D, è consentita esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio appositamente segnalate.

5. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi a un uso non idoneo o eccessivo dei veicoli a motore, nonché per consentire una corretta fruizione del territorio, il Parco può disporre in merito:

- a) a forme di tariffazione in accordo con i soggetti proprietari;
- b) alla capacità massima di parcheggio;

c) alla tipologia di veicoli parcabili;
d) agli orari di accesso;
dei parcheggi di attestamento individuati dalla Carta di Mobilità e Fruizione del Parco. Il provvedimento è assunto dal Parco, sentiti i soggetti proprietari, e dandone informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica.

6. Nei tratti stradali di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano del Parco il transito è consentito nei limiti e nei casi ammessi dalla legislazione provinciale e statale vigente in materia.

7. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi a un uso non idoneo o eccessivo dei veicoli a motore, nonché per consentire una corretta fruizione del territorio, il Parco può disporre la chiusura temporanea di tratti stradali di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano del Parco ovvero la limitazione al transito o la diversa disciplina con le seguenti modalità:

- a) Il provvedimento è assunto con atto del Parco e dandone informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica;
- b) Il medesimo provvedimento stabilisce altresì il periodo di chiusura o di limitazione del transito, l'eventuale orario giornaliero di applicazione del divieto, nonché le modalità di transito.

8. È vietato l'impiego di motoslitte, gatti delle nevi, quad e analoghi mezzi cingolati, al di fuori delle piste e delle aree innevate destinate all'esercizio sportivo dello sci, fatte salve le ipotesi seguenti:

- a) utilizzo da parte degli organi deputati alla vigilanza territoriale e per interventi di protezione civile, nonché, previa comunicazione al Parco, per attività di addestramento per le medesime finalità;
- b) utilizzo da parte dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per soli motivi di servizio e di gestione, previa autorizzazione e nel rispetto della normativa di riferimento.
- c) l'attività di battitura di percorsi escursionistici limitatamente ai tracciati delle strade previa autorizzazione del Parco.

9. È vietato l'impiego dei veicoli di cui al comma precedente su strade aperte al pubblico in tutto o in parte innevate.

Articolo 39 - (Realizzazione e manutenzione di strade)

1. La costruzione, ammessa nei casi e nei limiti stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, e la manutenzione di strade agro-silvo-pastorali deve avvenire adottando tecniche costruttive ecosostenibili e impiegando materiali ecocompatibili.

2. Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche e private esistenti si ricorre a tecniche di ingegneria naturalistica e al riuso del materiale risultante dagli scavi, nel rispetto della disciplina statale e provinciale in materia di rifiuti e di terre e rocce da scavo.

3. La realizzazione e la manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali, di cui alle lettere a) e b) dell'art.17 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, deve avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) mediante l'impiego di pietra locale, legno, acciaio corten, per la messa in sicurezza dei tracciati viari. In ogni caso, non è consentito realizzare muri di sostegno con pannelli di cemento prefabbricato, pannelli rivestiti, e calcestruzzo gettato in opera rasato;
- b) ove possibile, mediante rinverdimento delle scarpate ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) mediante ricorso a pavimentazioni lapidee, in ghiaia ed in terra stabilizzata, per il consolidamento delle strade forestali e anche con l'impiego di bio-celle e biostrasse, per il consolidamento di tratti delle strade forestali con pendenza superiore al 15%.

4. La realizzazione e la manutenzione di strade, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 17 c.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, deve avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) mediante l'impiego di pietra locale, legno, acciaio corten e calcestruzzo per la messa in sicurezza dei tracciati viari;

- b) ove possibile, mediante rinverdimento delle scarpate ricorrendo a tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- c) mediante il ricorso a pavimentazioni lapidee per le strade e gli spazi pubblici ricompresi nei Centri Storici individuati dalla Carta del Paesaggio del Piano del Parco;
- d) mediante il ricorso a pavimentazioni lapidee, drenanti ed ecologiche per le strade e gli spazi pubblici esterni ai Centri Storici individuati dalla Carta del Paesaggio del Piano del Parco.

Articolo 40 - (Realizzazione e manutenzione dei sentieri)

1. La manutenzione ordinaria dei tracciati può essere effettuata dal Parco, dagli enti proprietari e dalle associazioni alpinistiche sulla base di convenzioni di gestione con il Parco in cui sono individuate le tratte e le modalità di gestione e di intervento.
2. Le opere di messa in sicurezza e, le opere di nuova realizzazione dei tracciati sono ammesse previo nulla osta del Parco, in conformità agli strumenti pianificatori.
3. Il Parco può promuovere la fruizione dei sentieri escursionistici e delle tracce alpinistiche attraverso la realizzazione di itinerari specializzati, nonché attraverso l'integrazione dei tracciati medesimi con elementi di comunicazione.
4. Gli interventi sui sentieri, eseguiti direttamente dal Parco o col coinvolgimento di enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati sono prioritariamente rivolti:
 - a) alla pulizia periodica, al ripristino o alla sistemazione delle sedi pedonali;
 - b) alla realizzazione, preferenzialmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di piccole opere necessarie alla migliore conservazione dei sentieri;
 - c) alla conservazione e alla sistemazione dei tratti lastricati;
 - d) alla dotazione dei sentieri, con strutture leggere, punti panoramici, di sosta e di osservazione;
 - e) a garantire la sicurezza del transito nei tratti pericolosi, mediante la realizzazione di opportune attrezzature;
5. Il Parco cura l'impianto e l'aggiornamento continuo del catasto dei sentieri.

TITOLO X - INDENNIZZI, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 41 - (Indennizzo dei danni)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 3, della l. 394/1991 il Parco indennizza i danni arrecati dalla fauna selvatica all'interno del proprio territorio.
2. I criteri, i termini e le modalità per la denuncia del danno, per il suo accertamento, per la sua valutazione e liquidazione sono stabiliti dal Parco con specifico atto amministrativo.

Articolo 42 - (Concessione di contributi ed altri benefici economici)

1. Il Parco, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nell'ambito delle proprie finalità, può incentivare anche mediante forme di sostegno economico:
 - a) la tutela e valorizzazione dell'ambiente e della biodiversità;
 - b) la difesa del suolo;
 - c) la promozione di attività di educazione ambientale e culturale;
 - d) la diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico e artistico del Parco;
 - e) la promozione di attività ecocompatibili;
 - f) la promozione di attività di sostegno nel settore scolastico e della formazione professionale e della ricerca scientifica;
 - g) il ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
 - h) il rifacimento delle coperture tradizionali degli edifici;
 - i) il recupero, la conservazione e il restauro di elementi architettonici tradizionali e di arredo urbano;
 - j) la manutenzione e la sistemazione delle reti sentieristiche;

- k) l'attuazione di progetti di riqualificazione ambientale;
- l) il finanziamento di pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del Parco.
- m) il finanziamento di associazioni di promozione sportiva;
- n) misure di mantenimento del paesaggio alpico rurale tradizionale.

TITOLO XIII - ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 43 - (Sanzioni)

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle altre leggi vigenti, per la violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 30 della legge n. 394 del 1991.

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - (Norma transitoria)

1. Tutti i regolamenti operativi e/o le altre discipline già emanate dal Parco decadono automaticamente, ai sensi dell'articolo 11 della Legge quadro, con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3667
Modifiche ai «Criteri e modalità per il conferimento di una decorazione agli operatori dei corpi e dei servizi della polizia locale di Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (l.r. 50/1986, art. 7, c. 2)», approvati dalla d.g.r. n. 3440/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti la l.r. 1 aprile 2015, n. 6, che disciplina i servizi di polizia locale e promuove le politiche integrate di sicurezza urbana e il regolamento regionale di attuazione n. 5 del 22 marzo 2019;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 (*Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati*) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 7, ai sensi del quale la Giunta regionale può disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro;

Premesso che:

- l'emergenza sanitaria, ancora in corso, causata dalla diffusione del virus COVID-19, sta richiedendo, dallo scorso mese di febbraio, l'ampio e generoso impegno di numerose categorie di lavoratori, tra cui gli operatori dei Corpi e Servizi delle Polizie Locali lombarde;
- con note, agli atti regionali, l'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia (ANVU) e l'Associazione Nazionale tra Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale (AN-CUPM) hanno chiesto all'Assessore alla Sicurezza di prevedere un riconoscimento agli operatori dei Corpi e dei Servizi di polizia locale per lo straordinario impegno manifestato nell'attività di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con nota del 14 luglio 2020, prot. n. Y1.2020.0010022, l'Assessore alla Sicurezza, accogliendo la richiesta delle suddette Associazioni, si è detto favorevole al conferimento, in segno di riconoscenza della comunità lombarda, di una decorazione agli operatori di polizia locale che si siano resi particolarmente meritevoli per il senso del dovere con cui hanno operato, soprattutto nella fase più acuta di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetta «Fase 1», pur consapevoli dei rischi di contagio per sé e per i propri cari, nonché all'organizzazione di una cerimonia, da tenersi nel mese di novembre 2020, in occasione della quale conferire un il riconoscimento, in modo simbolico, a una parte rappresentativa degli operatori di Polizia locale;

Richiamata la deliberazione n. 3440 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale, facendo propria la proposta dell'Assessore alla Sicurezza, ha approvato, con carattere di straordinarietà, i criteri e le modalità per il conferimento di una decorazione, intitolata «Campagna emergenza Covid-19», agli operatori dei Corpi e dei Servizi della Polizia Locale di Regione Lombardia, resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come riportati negli allegati A) e B) alla deliberazione medesima;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 3440/2020, per la realizzazione delle decorazioni da conferire, consistenti in «nastrini» ed attestati, con le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato A) alla deliberazione stessa, ha autorizzato la spesa di € 5.000,00, dando atto dell'impegno della Giunta ad implementare dette risorse, al fine di poter premiare tutti gli operatori meritevoli del riconoscimento e non solo cento, in modo simbolico, scelti secondo il criterio della rappresentatività stabilito dalla medesima d.g.r. n. 3440/2020;

Preso atto della sopravvenuta disponibilità, al Bilancio 2020, di ulteriori risorse da destinare alla misura di cui trattasi, pari all'importo di € 42.200,00, che trova copertura al capitolo 8235 «Spese comunicazione e per organizzazione manifestazioni e convegni denominazione»;

Ritenuto, quindi, di autorizzare la suddetta spesa aggiuntiva e, pertanto, l'importo totale di € 47.200,00, per l'acquisizione, a cura della competente Direzione Generale, del servizio di produzione di n. 6.000 nastrini e stampa di altrettanti attestati, ricorrendo alle convenzioni per i servizi di comunicazione stipulate da ARIA s.p.a., nel suo ruolo di Centrale di Committenza;

Ritenuto, in ragione dell'ampliamento del numero di operatori di polizia locale, destinatari del riconoscimento in questione, di dover adeguare i criteri e le modalità di conferimento della decorazione approvati dalla d.g.r. n. 3440/2020, prevedendo la riformulazione del paragrafo 3. (Criteri per il conferimento della

decorazione) e del paragrafo 4. (Presentazione delle segnalazioni e modalità di conferimento della decorazione) dell'allegato alla deliberazione medesima, confermando, invece, il paragrafo 1. (Oggetto e finalità), ad esclusione del punto 1.3, in quanto limita la premiazione a non più di 100 operatori di polizia locale; il paragrafo 2. (Decorazione); il paragrafo 5. (Uso della Decorazione); gli allegati A) e B);

Ritenuto, pertanto, di prevedere, relativamente all'allegato alla d.g.r. n. 3440/2020:

- a) la modifica e sostituzione dei paragrafi 3. (Criteri per il conferimento della decorazione) e 4. (Presentazione delle segnalazioni e modalità di conferimento della decorazione) con i seguenti testi:

3. Criteri e modalità di conferimento della decorazione

3.1 Presupposto per il conferimento della decorazione è che il singolo operatore abbia svolto almeno 20 giorni (anche non consecutivi) di servizio operativo di controllo o supporto alle attività di soccorso e di contenimento dell'emergenza epidemiologica, a decorrere dal 1 febbraio fino al 3 maggio 2020 compreso (cosiddetta «Fase 1»).

3.2 Regione Lombardia, con modalità adeguate alla situazione sanitaria in atto, organizzerà entro il mese di novembre 2020 un'apposita cerimonia, durante la quale un rappresentante di Regione Lombardia conferirà la decorazione, in modo simbolico, agli operatori segnalati.

3.3 Si individua, quale criterio per la selezione, tra tutti gli aventi diritto, degli operatori cui consegnare la decorazione in occasione della cerimonia di cui al punto 3.2, la rappresentatività su base provinciale. Inoltre, saranno premiati, sempre a titolo rappresentativo, anche operatori appartenenti ai Comuni maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dotati del servizio di Polizia locale. Pertanto, durante la cerimonia, saranno insigniti della decorazione:

a) massimo n. 2 operatori per ciascuna delle seguenti tipologie di Enti:

- Comuni capoluogo di Provincia;
- Città metropolitana;
- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con il minor numero di abitanti (dato ISTAT 2019), dotati del servizio di Polizia locale;
- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con numero medio di popolazione, calcolato dividendo il totale degli abitanti di tutta la Provincia di riferimento per il numero dei Comuni che ne fanno parte (dato ISTAT 2019), dotati del servizio di Polizia locale;
- Comuni, dotati del servizio di Polizia locale, risultati ufficialmente più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel numero corrispondente a quello delle rimanenti decorazioni.

Nel caso in cui il servizio di polizia locale nel Comune sia esercitato in forma associata, la segnalazione degli operatori è effettuata dalla rispettiva Unione o Gestione Associata.

b) n. 1 operatore per ciascuna Provincia, in ragione della prevalente destinazione del personale di polizia locale all'attività di polizia ittico-venatoria.

Ai fini della segnalazione per il conferimento della decorazione in occasione della cerimonia, hanno precedenza gli operatori che abbiano contratto il virus, anche nel caso in cui non abbiano effettuato il servizio per almeno 20 giorni, e quelli che abbiano svolto il maggior numero di giornate di servizio dedicate all'emergenza. Nel caso in cui più operatori presentino i medesimi requisiti, è individuato quello con la maggiore anzianità di servizio.

3.4 Per tutti gli altri operatori di Polizia locale, in possesso dei requisiti indicati al punto 3.1, che non siano stati insigniti del riconoscimento durante la cerimonia di cui al punto 3.2, la competente Direzione Generale indicherà i termini per la segnalazione dei nominativi, ai fini della stampa degli attestati, per la successiva consegna della decorazione e dell'attestato da parte degli Enti di appartenenza, con le modalità individuate dagli Enti i medesimi.

4. Presentazione delle segnalazioni

4.1 Le segnalazioni, per le motivazioni di cui al punto 1.2, devono essere comunicate dai rappresentanti legali dei suddetti Enti esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online (www.bandiservizi.it), entro i termini indicati dalla competente Direzione Generale.

- b) la soppressione, al paragrafo 1., del punto 1.3;
c) la conferma dei paragrafi 2. (Decorazione) e 5. (Uso della Decorazione) e degli allegati A) e B);

Visto il parere positivo della commissione tecnica per la Comunicazione, l'Editoria e l'Immagine, espresso in data 7 ottobre 2020, relativamente all'evento di consegna della decorazione, alla foggia di nastrino e attestato e ai rispettivi costi;

Dato atto che la competente Direzione Generale, in attuazione della d.g.r. n. 3440/2020, sta già provvedendo a coinvolgere gli Enti locali interessati dall'iniziativa e a gestire le segnalazioni presentate dagli Enti stessi, nonché a svolgere le attività conseguenti, tra cui l'organizzazione della cerimonia, prevista entro il mese di novembre 2020;

Dato atto che la medesima Direzione Generale provvederà, altresì, tramite gli Uffici Territoriali Regionali, alla consegna delle decorazioni a tutti gli Enti locali, da conferire agli operatori che non sono stati premiati durante la cerimonia, con le modalità autonomamente individuate da ciascun ente;

Preso atto che i costi per la suddetta distribuzione delle decorazioni graveranno sul budget delle spese di funzionamento della competente Direzione Generale;

Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, relativamente all'Area Territoriale, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Polizia locale e amministrativa, il Risultato Atteso 252.Ter.3.1 «Coordinamento della polizia locale, promozione della riforma della legge nazionale in materia di polizia locale, dell'associazionismo e promozione di interventi formativi specifici»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e approvati:

1. di autorizzare la spesa aggiuntiva di € 42.200,00 e, pertanto, l'importo totale di € 47.200,00, per l'acquisizione, a cura della competente Direzione Generale, del servizio di produzione di n. 6.000 nastrini e stampa di altrettanti attestati, ricorrendo alle convenzioni per i servizi di comunicazione stipulate da ARIA s.p.a., nel suo ruolo di Centrale di Committenza;

2. di disporre, relativamente all'allegato alla d.g.r. n. 3440/2020:

- a) la modifica e sostituzione dei paragrafi 3. (Criteri per il conferimento della decorazione) e 4. (Presentazione delle segnalazioni e modalità di conferimento della decorazione) con i seguenti testi:

3. Criteri e modalità di conferimento della decorazione

3.1 *Presupposto per il conferimento della decorazione è che il singolo operatore abbia svolto almeno 20 giorni (anche non consecutivi) di servizio operativo di controllo o supporto alle attività di soccorso e di contenimento dell'emergenza epidemiologica, a decorrere dal 1 febbraio fino al 3 maggio 2020 compreso (cosiddetta «Fase 1»).*

3.2 *Regione Lombardia, con modalità adeguate alla situazione sanitaria in atto, organizzerà entro il mese di novembre 2020 un'apposita cerimonia, durante la quale un rappresentante di Regione Lombardia conferirà la decorazione, in modo simbolico, agli operatori segnalati.*

3.3 *Si individua, quale criterio per la selezione, tra tutti gli aventi diritto, degli operatori cui consegnare la decorazione in occasione della cerimonia di cui al punto 3.2, la rappresentatività su base provinciale. Inoltre, saranno premiati, sempre a titolo rappresentativo, anche operatori appartenenti ai Comuni maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dotati del servizio di Polizia locale. Pertanto, durante la cerimonia, saranno insigniti della decorazione:*

a) massimo n. 2 operatori per ciascuna delle seguenti tipologie di Enti:

- Comuni capoluogo di Provincia;
- Città metropolitana;
- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con il minor numero di abitanti (dato ISTAT 2019), dotati del servizio di Polizia locale;
- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con numero medio di popolazione, calcolato dividendo il totale degli abitanti di tutta la Provincia di riferimento per il numero dei Comuni che ne fanno parte (dato ISTAT 2019), dotati del servizio di Polizia locale;
- Comuni, dotati del servizio di Polizia locale, risultati ufficialmente più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel numero corrispondente a quello delle rimanenti decorazioni.

Nel caso in cui il servizio di polizia locale nel Comune sia esercitato in forma associata, la segnalazione degli operatori è effettuata dalla rispettiva Unione o Gestione Associata.

b) n. 1 operatore per ciascuna Provincia, in ragione della prevalente destinazione del personale di polizia locale all'attività di polizia ittico-venatoria.

Ai fini della segnalazione per il conferimento della decorazione in occasione della cerimonia, hanno precedenza gli operatori che abbiano contratto il virus, anche nel caso in cui non abbiano effettuato il servizio per almeno 20 giorni, e quelli che abbiano svolto il maggior numero di giornate di servizio dedicate all'emergenza. Nel caso in cui più operatori presentino i medesimi requisiti, è individuato quello con la maggiore anzianità di servizio.

3.4 *Per tutti gli altri operatori di Polizia locale, in possesso dei requisiti indicati al punto 3.1, che non siano stati insigniti del riconoscimento durante la cerimonia di cui al punto 3.2, la competente Direzione Generale indicherà i termini per la segnalazione dei nominativi, ai fini della stampa degli attestati, per la successiva consegna della decorazione e dell'attestato da parte degli Enti di appartenenza, con le modalità individuate dagli Enti i medesimi.*

4. Presentazione delle segnalazioni

4.1 Le segnalazioni, per le motivazioni di cui al punto 1.2, devono essere comunicate dai rappresentanti legali dei suddetti Enti esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online (www.bandiservizi.it), entro i termini indicati dalla competente Direzione Generale.

- b) la soppressione, al paragrafo 1., del punto 1.3;
c) la conferma dei paragrafi 2. (Decorazione) e 5. (Uso della Decorazione) e degli allegati A) e B);

3. di dare atto che la competente Direzione Generale, in attuazione della d.g.r. n. 3440/2020, sta già provvedendo a coinvolgere gli Enti locali interessati dall'iniziativa e a gestire le segnalazioni presentate dagli Enti stessi, nonché a svolgere le attività conseguenti, tra cui l'organizzazione della cerimonia, prevista entro il mese di novembre 2020;

4. di dare atto che la medesima Direzione Generale provvederà, altresì, tramite gli Uffici Territoriali Regionali, alla consegna delle decorazioni a tutti gli Enti locali, da conferire agli operatori che non sono stati premiati durante la cerimonia, con le modalità autonomamente individuate da ciascun ente;

5. di dare atto che i costi per la suddetta distribuzione delle decorazioni graveranno sul budget delle spese di funzionamento della competente Direzione Generale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3676
Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 153/2009 recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69» che definisce i compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
- i seguenti decreti ministeriali attuativi del citato d.lgs. n. 153/2009:
 - d.m. 16 dicembre 2010 recante «Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo»;
 - d.m. 16 dicembre 2010 recante «Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali»;
 - d.m. 8 luglio 2011 recante «Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale»;
- la legge regionale n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» con particolare riferimento all'art. 21, comma 5, che prevede che gli erogatori di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale siano tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica del sistema informativo sanitario e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/2690 del 23 dicembre 2019 «Approvazione schema di convenzione quadro tra la Giunta Regionale e Aria s.p.a. - proroga convenzione quadro stipulata con Explora s.c.p.a.» che approva lo schema di convenzione quadro da stipularsi con Aria s.p.a., per il triennio 2020-2022, quale struttura di riferimento per la realizzazione delle attività in esse previste (cfr. art. 1, comma 1, l.r. n. 30/2006);
- la d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 (...) programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house (...)» e, in particolare, l'allegato 4, paragrafo 2, riguardante le attività di Aria s.p.a. circa lo sviluppo e la gestione dei servizi digitali regionali;

Considerato il ruolo di primaria importanza che rivestono le farmacie quali operatori della rete sociosanitaria lombarda e del sistema informativo sociosanitario nonché la necessità di consolidare il percorso virtuoso di coinvolgimento della farmacia convenzionata nel processo di trattamento dell'erogato farmaceutico e dei relativi servizi di gestione della spesa (Nuova Distinta contabile Elettronica corredata con le singole prestazioni poste a pagamento (DCR-FUR);

Rilevato che con deliberazione regionale n. XI/2465 del 18 novembre 2019 «Recepimento dello schema di accordo tra governo, Regioni e provincie autonome su 'Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità' ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406 della l. n. 205/2017» è stato altresì dato avvio alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del d.lgs. n. 153/2009 ed erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale - anni 2018-2020;

Dato atto che:

- Regione Lombardia, a partire dall'anno 2004, ha stipulato una convenzione con Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi per la regolamentazione della partecipazione delle farmacie ai servizi SISS e che tale convenzione è stata adeguata negli anni al maggior impegno richiesto agli attori del sistema a seguito degli adempimenti imposti dalla normativa vigente e dal progredire del know-how tecnologico;
- tale rapporto convenzionale è stato da ultimo rinnovato con d.g.r. n. X/6887 del 17 luglio 2017 per la durata di tre anni a far tempo dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto che la trattativa per il rinnovo dell'accordo, tempestivamente avviata al termine dello scorso anno e proseguita nei primi giorni del 2020 soprattutto per ciò che riguarda la definizione degli aspetti tecnici legati alla nuova gestione delle ricette dematerializzate, è stata interrotta a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è potuta riprendere soltanto durante il mese di settembre 2020;

Ravvisata la necessità di rinnovare la suddetta convenzione, considerato l'obiettivo di Regione Lombardia di ulteriormente sviluppare il ruolo della farmacia convenzionata nell'assistenza sanitaria e nel contenimento e controllo della spesa farmaceutica attraverso il pieno utilizzo del sistema SISS;

Ritenuto, pertanto:

- di rinnovare la convenzione tra Regione Lombardia Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia al fine di assicurare la continuità dei servizi farmaceutici collegati al sistema informativo sociosanitario;
- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia avente ad oggetto «Convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere la convenzione di cui trattasi nonché di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

Dato atto che le attività oggetto della convenzione riguardano gli ambiti descritti nei seguenti allegati parti integranti:

- allegato 1 - Contratto di attivazione SISS della Farmacia;
- allegato 2 - Rimborsi;
- allegato 3 - Servizi SISS in farmacia;
- allegato 4 - Ricetta dematerializzata ed evoluzioni del processo di dematerializzazione della farmaceutica convenzionata;
- allegato 5 - Nuova gestione, scansione e custodia delle ricette dematerializzate, ricette cartacee e moduli equipollenti;
- allegato 6 - Stoccaggio e macero ricette dematerializzate in modalità off-line, ricette cartacee e moduli equipollenti;

Stabilito che la convenzione ha la durata di cinque anni e che tale periodo, al fine di garantire la copertura convenzionale delle attività, decorre dalla data di naturale scadenza della precedente convenzione di cui alla d.g.r. n. X/6887/2017 fino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che per la realizzazione degli obblighi convenzionali assunti è previsto un riconoscimento di Euro 3.000.000 annui (Iva esclusa) per tutta la durata di vigenza della convenzione, da corrispondere per il tramite delle ATS in relazione al numero di farmacie presenti su ciascun territorio, ai servizi forniti ed a fronte di rendicontazione dei costi sostenuti;

Rilevato, in particolare, che ciascuna ATS, a fronte della documentazione dei costi sostenuti presentata da ogni farmacia del proprio territorio di competenza (Service Provider, adeguamento Posto di Lavoro della farmacia e del Concentratore, della pubblicazione delle pre-fatture per i servizi SISS e della dematerializzazione della d.c.r., promemoria, modulistica e ricette) analizza e valida i rimborsi previsti nell'allegato 2 quale contributo per la connessione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS, per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari;

Precisato che la determinazione dell'ammontare massimo annuo di cui ai punti precedenti deriva dalla stima degli oneri collegati ai servizi, desunta dalle evidenze economiche del triennio 2017-2019 nonché dagli adempimenti dei servizi aggiuntivi;

Specificato, altresì, che tale importo complessivo annuale è suscettibile di adeguamento (sia in aumento che in diminuzione) per effetto di eventuali modifiche delle tariffe previste derivanti dalla sottoscrizione del futuro accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;

Preso atto che la copertura economica e finanziaria per l'esercizio 2020 è assicurata dalle risorse già assegnate ed impegnate a favore delle ATS con decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 962 del 29 gennaio 2020 a valere del capitolo 8374 dell'esercizio finanziario 2020, mentre per gli anni successivi gli impegni saranno assunti con analogo

provvedimento a carico del capitolo 8374 degli esercizi finanziari di competenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia al fine di assicurare la continuità dei servizi farmaceutici collegati al sistema informativo sociosanitario;

2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia avente ad oggetto «Convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le attività oggetto della convenzione riguardano gli ambiti descritti nei seguenti allegati parti integranti:

- allegato 1 – Contratto di attivazione SISS della Farmacia;
- allegato 2 – Rimborsi;
- allegato 3 – Servizi SISS in farmacia;
- allegato 4 – Ricetta dematerializzata ed evoluzioni del processo di dematerializzazione della farmaceutica convenzionata;
- allegato 5 – Nuova gestione, scansione e custodia delle ricette dematerializzate, ricette cartacee e moduli equipollenti;
- allegato 6 – Stoccaggio e macero ricette dematerializzate in modalità off-line, ricette cartacee e moduli equipollenti;

4. di stabilire che la convenzione ha la durata di cinque anni e che tale periodo, al fine di garantire la copertura convenzionale delle attività, decorre dalla data di naturale scadenza della precedente convenzione di cui alla d.g.r. n. X/6887/2017 fino al 31 dicembre 2024;

5. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere la convenzione di cui trattasi nonché di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

6. di dare atto che per la realizzazione degli obblighi convenzionali assunti è previsto un riconoscimento di Euro 3.000.000 annui (Iva esclusa) per tutta la durata di vigenza della convenzione, da corrispondere per il tramite delle ATS in relazione al numero di farmacie presenti su ciascun territorio, ai servizi forniti ed a fronte di rendicontazione dei costi sostenuti;

7. di precisare che la determinazione dell'ammontare massimo annuo di cui al punto precedente deriva dalla stima degli oneri collegati ai servizi, desunta dalle evidenze economiche del triennio 2017-2019 nonché dagli adempimenti dei servizi aggiuntivi;

8. di specificare che tale importo complessivo massimo annuale è suscettibile di adeguamento (sia in aumento che in diminuzione) per effetto eventuali modifiche delle tariffe previste derivanti dalla sottoscrizione del futuro accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;

9. di prendere atto che la copertura economica e finanziaria per l'esercizio 2020 è assicurata dalle risorse già assegnate ed impegnate a favore delle ATS con decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 962 del 29 gennaio 2020 a valere del capitolo 8374 dell'esercizio finanziario 2020, mentre per gli anni successivi gli impegni saranno assunti con analogo provvedimento a carico del capitolo 8374 degli esercizi finanziari di competenza;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul portale istituzionale della Direzione Generale Welfare al fine di favorirne la diffusione e la conoscenza.

Il segretario: Enrico Gasparini

Convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle Farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza

Tra

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Marco Trivelli,

e

Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,

e

Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace

Di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come "Parte".

Confermato

in via preliminare che le Parti riconoscono il ruolo della Farmacia quale presidio essenziale del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per lo svolgimento dell'assistenza farmaceutica e integrativa territoriale secondo le normative vigenti in materia;

Vista

- la L. R. 33/2009, recante il "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", entrata in vigore il 15 gennaio 2010, con particolare riferimento all'art. 21, "Sistema informativo sanitario, tessera sanitaria e carta nazionale dei servizi", che prevede tra l'altro:
- l'adesione al sistema informativo sociosanitario degli erogatori di prestazioni sociosanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e i farmacisti, al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari, in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico (FSE), e il dossier farmaceutico aggiornato dal Farmacista, come previsto dai DL 179/2012 e 69/2013;
- che la mancata adesione al sistema informativo sociosanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di famiglia e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria in coerenza con la DGR n. VIII/005738 del 31/10/2007 Progetto CRS-SISS: prima attuazione art.1 della L.R. 18/2007;

Preso atto

- delle disposizioni in materia di monitoraggio e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie contenute nell'art. 50 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamato

- in particolare, il comma 8 dell'articolo 50 del D.L. 269/2003 che ha disposto che *"i dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari"*;

Richiamato

- il D. Lgs. 153/2009, con riferimento a servizi già regolati dal presente accordo, quali la prenotazione di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e ad altri servizi da definire attraverso specifici accordi;
- il D. Lgs 78/2010, convertito con Legge 122/2010, in particolare l'art.11, comma 16, che esplicitamente prevede *"l'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo"*, il Decreto Ministeriale del 2 Novembre 2011 che determina la dematerializzazione della ricetta medica cartacea e ne definisce le modalità operative per l'attuazione e il DL 179 del 18 ottobre 2012 (provvedimento Crescita 2.0 "misure per l'applicazione concreta dell'Agenda Digitale") che definì il piano di diffusione della ricetta dematerializzata;

Preso atto

- che in seguito alla DGR 6887 del 17/07/2017 Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia hanno sottoscritto la convenzione con cui sono regolate le modalità di partecipazione delle farmacie ai servizi SISS di Regione Lombardia;

Premesso che

- il servizio farmaceutico territoriale è imprescindibilmente disciplinato a livello nazionale dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (attualmente DPR 371/98) e che, a livello regionale, con DGR n. VI/45255/1999 è stata recepita la Convenzione integrativa Regionale per l'applicazione del succitato Accordo Nazionale, che risulterà integrata dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione;
- le disposizioni contenute nella presente Convenzione saranno automaticamente modificate e adattate alla luce del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, attualmente DPR 371/98;

Considerato

- l'obiettivo di Regione Lombardia di coinvolgere ulteriormente la Farmacia convenzionata nel raggiungimento di obiettivi di miglioramento dell'assistenza sanitaria e di contenimento e controllo della spesa farmaceutica attraverso il pieno utilizzo del sistema SISS;

Considerato che

- la DGR n. 5738 del 31/10/2007 fornisce le necessarie indicazioni operative e misure conseguenti l'obbligatorietà del SISS, attraverso la specificazione di vincoli, presupposti obiettivi per ciascun aderente al SISS;
- si intende consolidata la fase di definitiva informatizzazione del sistema sanitario e in particolare dell'assistenza farmaceutica ed integrativa che prevede la gestione dell'intero ciclo di prescrizione e erogazione in modalità elettronica, superando, seppur attraverso un processo graduale condiviso, i documenti cartacei compresa la ricetta cartacea;
- che tale processo, fermo restando l'assolvimento degli adempimenti inerenti al Debito informativo regionale, comprende anche la rendicontazione basata sulla documentazione puntuale della tariffazione della singola ricetta che costituisce la nuova DCR Elettronica denominata DCR-FUR;

Considerato che

- la DGR n. X/5729 del 24/10/2016 avente come oggetto "Protocollo di intesa tra Ministero della Salute (di seguito MdS) e Regione Lombardia per l'accesso ai dati

della Banca Dati Centrale relativamente ai farmaci" disciplina i rapporti tra MdS e Regione Lombardia al fine di regolare le modalità di accesso da parte di quest'ultima ai dati predefiniti e messi a disposizione dal MdS; consente lo scambio di dati finalizzato ad effettuare controlli automatici dei bollini rendicontati da ciascuna farmacia della regione e, in particolare, la verifica della validità dei bollini farmaceutici; inoltre, ove disponibile, permette la verifica della coerenza della data di scadenza della confezione rispetto alla data di erogazione del farmaco;

- tale accordo siglato tra MdS e Regione Lombardia abilita il controllo dei bollini rendicontati da ciascuna farmacia della regione sulla base dei dati elettronici senza la necessità di lettura e conservazione dei bollini e dei promemoria cartacei;
- l'attuale indisponibilità di un servizio di consultazione on-line e in tempo reale dei codici univoci delle confezioni di specialità medicinali non permette alla farmacia di effettuare controlli in entrata sui medicinali acquistati, né alcuna verifica al momento della dispensazione; Regione Lombardia si renderà parte attiva affinché il MdS renda disponibile alle farmacie l'accesso on-line al controllo dei bollini, al fine di rendere preventivo il controllo rispetto alla dispensazione, anche nell'ottica di tutelare la salute pubblica;

Vista

- la DGR 2672/2019 in tema di Farmacia dei servizi, in aggiunta ai precedenti e successivi provvedimenti normativi regionali e nazionali in ambito di sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità;

Considerato che

- la DGR 2672/2019, ha previsto l'avvio, in una prima fase di sperimentazione su alcune farmacie, in seguito su una ATS, ed entro il 2020 la diffusione su tutto il territorio lombardo, di una gestione on-line della riconciliazione delle squadrature contabili, attraverso un processo trasparente e definito, tra le Parti in un tavolo tecnico.

Visto

- l'art. 3, comma 3, del D. Lgs 175/2014 inerente alla "Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 luglio 2015, riportante le "Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata";
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, in attuazione del comma 5, art. 3 del D. Lgs. 175/2014 attinente alle "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata";
- la documentazione tecnica rilasciata dal Progetto Tessera Sanitaria;
- la circolare regionale prot. n° H1.2015.0023651 del 5 agosto 2015;
- la circolare regionale prot. n° H1.2015.0028940 del 12 ottobre 2015;

Considerato che

- la circolare regionale prot. n° H1.2015.0023651 del 5 agosto 2015 prevede che "le Strutture erogatrici lombarde, pubbliche e private accreditate, già da diversi anni adempiono al dettato del comma 5, dell'art. 50 della Legge 326/2003 per il tramite del sistema di accoglienza flussi predisposto da Regione Lombardia (SMAF). In accordo con il MEF anche il flusso dati di cui al D. Lgs in oggetto sarà inviato al Sistema TS con analoghe modalità avvalendosi della stessa piattaforma

tecnologica”;

- l'allegato 1 della circolare regionale prot. n° H1.2015.0028940 riporta che *“le farmacie pubbliche e private convenzionate invieranno i dati di spesa per l'acquisto di farmaci ed altre spese sanitarie, come meglio dettagliato nel tracciato sezione “voceSpesa”, a Regione Lombardia, con le stesse modalità di invio del file Flusso Unico di Rendicontazione (FUR) per il tramite del concentratore di Federfarma”;*

Considerato che

- la DGR n. 2566 del 31/10/2014 e le successive disposizioni regionali prevedono che le farmacie recepiscano le autocertificazioni delle esenzioni, in base alle procedure previste da tale atto;

Considerato che

- il DPR 371/98 (di seguito anche Convezione Farmaceutica Nazionale) stabilisce le regole relative alle procedure inerenti al controllo professionale dell'erogato, le differenze contabili nonché la disciplina relativa al pagamento e al contenzioso;

Vista

- la normativa nazionale e regionale intervenuta per l'emergenza Covid-19, tra cui l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposta fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo comporta un onere di Euro 3.000.000 annui (Iva esclusa) per tutta la durata di vigenza della convenzione, da riconoscere per il tramite delle ATS in relazione al numero di farmacie presenti su ciascun territorio, per servizi forniti ed a fronte di rendicontazione dei costi sostenuti.
3. Le Parti concordano sull'istituzione di un tavolo tecnico permanente (di seguito identificato come “Tavolo Tecnico”) che avrà il compito di progettare, valutare ed implementare tutti gli aspetti applicativi ed evolutivi richiamati nel presente accordo. Il Tavolo Tecnico dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, previa convocazione di Regione Lombardia o su richiesta di una Parte.
4. Aria S.p.A. governa e sviluppa il Sistema Informativo Socio-Sanitario in modo da realizzare il sistema di gestione della spesa Farmaceutica e i Servizi previsti e descritti nel presente atto, secondo le indicazioni di Regione Lombardia e le modalità concordate tra le Parti.
5. Nel 2021 verrà eliminata la stampa del promemoria, previo accordo sulle procedure di erogazione nel caso di assenza di connettività SISS, e il ritiro della documentazione cartacea, così come specificato negli allegati 4 e 5. Se entro al 1° gennaio 2021 sarà ancora necessario stampare i promemoria, la Parti concordano che le farmacie verranno indennizzate per i promemoria stampati dalla farmacia dal 1° gennaio 2021; le parti dovranno stabilire l'indennizzo entro il 31 gennaio 2021.
6. Nel 2021 si avvieranno nuove sperimentazioni per modificare le modalità di ritiro dei promemoria residui, dei bollini e delle ricette cartacee, così come specificato nel presente accordo, il cui contenuto si adeguerà automaticamente a quanto verrà previsto dalla Convezione Farmaceutica Nazionale (ora DPR 371/98).
7. Le parti concordano di avviare entro marzo 2021 una sperimentazione che consenta alle farmacie di accedere alle prescrizioni mediche sul proprio software gestionale, mediante l'utilizzo delle Tessera Sanitaria congiuntamente a un codice *One Time*

Password (OTP) digitato dal paziente, grazie anche alla virtualizzazione della PDL SISS.

Art. 2

1. Tutte le farmacie, pubbliche e private associate, per il tramite delle Associazioni Provinciali, a Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia aderiscono al SISS di Regione Lombardia, alle condizioni di seguito indicate e secondo le procedure stabilite.

Art. 3

1. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia, nel rispetto del ruolo loro assegnato dalla legislazione vigente, si accordano con il presente atto affinché Federfarma Lombardia sviluppi e mantenga il software denominato Concentratore Federfarma Lombardia (di seguito Concentratore), utile per la trasmissione del flusso di rendicontazione DCR-FUR, delle farmacie private e pubbliche e la trasmissione dei file contenenti i dati disponibili delle spese sanitarie (di seguito individuati come "Flusso 730" o "Flussi 730").
2. Il Concentratore raccoglie i singoli contributi inviati dalle farmacie contenenti i dati delle ricette dematerializzate, delle ricette cartacee e dell'altra modulistica concordata, consegnati all'ATS per il rimborso a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
3. Il documento elettronico di rendicontazione è denominato DCR-FUR e sta alla base anche del processo di pagamento e controllo:
 - 3.1 la DCR-FUR contiene i dati di riepilogo e i corrispondenti dati di dettaglio delle prestazioni poste a pagamento dalla Farmacia;
 - 3.2 la Farmacia ha l'onere di inviare la DCR-FUR che, nella sezione di dettaglio, contiene le informazioni necessarie anche per gli adempimenti e gli oneri previsti dal comma 11, art. 50, D.L. 269/2003;
 - 3.3 la Farmacia, inviando la DCR-FUR, mette a pagamento le prestazioni rendicontate e al contempo assolve al Debito Informativo previsto dalla suddetta legge;
 - 3.4 è in carico a Aria S.p.A. estrarre dalla DCR-FUR le informazioni per assolvere al comma 5 (per Regione Lombardia comma 11) dell'art. 50;
 - 3.5 la DCR-FUR viene inviata su un canale sicuro e in modalità cifrata, fin dalla sua creazione e trasmissione dalle farmacie al Concentratore, tramite i software gestionali sviluppati dalle Software House;
 - 3.6 in aggiunta alla cifratura del flusso, è prevista l'ulteriore cifratura dei Codici Fiscali presenti in ciascuna ricetta con apposita chiave pubblica di Aria S.p.A.; questo accorgimento consente di accedere a tali dati in chiaro solo agli operatori Aria S.p.A. preposti alla tariffazione e al controllo del rendicontato, attività svolta da questi in nome e per conto delle ATS;
 - 3.7 nella DCR-FUR vengono puntualmente riportati gli elementi di tariffazione che costituiscono il valore chiesto a pagamento dal Farmacista; in tal modo le Parti, le singole farmacie e le ATS possono confrontarsi in trasparenza sulla tariffazione applicata ad ogni ricetta;
 - 3.8 il processo di accoglienza e controllo prevede:
 - a) invio del Farmacista della DCR-FUR al sistema SMAF tramite il Concentratore, con la possibilità di correggere inesattezze e eventuali errori mediante successivi invii, all'interno di una finestra temporale mensile definita;
 - b) riscontro in tempo reale sulla corretta accettazione del flusso trasmesso tramite integrazione tra Concentratore e SMAF e tra Concentratore e Gestionali in farmacia;

- c) controllo successivo in modalità asincrona sul sistema SMAF di validità del documento e verifica di quadratura contabile degli importi indicati nel dettaglio delle ricette, rispetto ai valori totali di riepilogo indicati nella sezione DCR;
 - d) verifica da parte del Farmacista dello stato del documento e di eventuali errori riscontrati tramite il sistema di Portale Unico del Farmacista (PUF);
 - e) validazione e firma con Firma Elettronica Avanzata (FEA) del documento sempre tramite il sistema PUF;
- 3.9 il pagamento alla Farmacia avverrà sulla base del documento firmato con FEA consolidato dal sistema di accoglienza.
4. Il Concentratore raccoglie i Flussi DCR-FUR in base al seguente processo:
- 4.1 la farmacia o il centro di tariffazione delegato, per il tramite di un software gestionale, inviano al Concentratore la DCR-FUR;
 - 4.2 il Concentratore analizza la DCR-FUR inviata da ogni singola farmacia senza aver visibilità dei codici fiscali delle prestazioni, quest'ultimi cifrati con la chiave pubblica di Aria S.p.A., quindi inaccessibili a terzi; se la DCR-FUR supera i controlli base, si genera un numero di protocollo attribuito a tale ricezione (protocolloFFL), restituendo anche un riscontro alla farmacia con il protocollo assegnato; mediante tale protocollo, la farmacia può tracciare in ogni istante lo stato del suo invio, interrogando il Concentratore; se il Flusso DCR-FUR non supera i controlli base, il Concentratore scarta il file e lo notificherà alla farmacia in tempo reale con il relativo codice d'errore;
 - 4.3 il Concentratore provvede quindi, tramite una propria coda di invio, a spedire automaticamente e in modalità asincrona la DCR-FUR ai sistemi di Aria S.p.A.;
 - 4.4 Aria S.p.A., al ricevimento di DCR-FUR comunica al concentratore l'avvenuta ricezione con il relativo protocollo o codice di errore;
 - 4.5 Aria S.p.A. svolge successivamente un approfondito controllo qualità della DCR-FUR che si articola in diverse fasi e, in caso di esito positivo, il flusso viene posto in stato "validato";
 - 4.6 il Concentratore, ad intervalli prestabiliti, interroga il servizio esposto da Aria S.p.A., richiedendo gli esiti di lavorazione di ciascuna DCR-FUR non in stato conclusivo e aggiornando di conseguenza le informazioni restituite alle Farmacie;
 - 4.7 alla chiusura del periodo di invio vengono considerate valide ai fini del pagamento le DCR-FUR firmate; nel caso in cui una farmacia abbia più di una DCR-FUR firmata, viene considerata valida ai fini del pagamento quella con protocollo RL maggiore.
5. Il Concentratore raccoglie dalle Farmacie anche i Flussi relativi agli adempimenti 730 in base al seguente processo:
- 5.1 la farmacia invia al Concentratore i "Flussi 730", come previsto dalla vigente normativa e dagli accordi tecnici definiti tra le Parti;
 - 5.2 il Concentratore svolge un controllo preventivo di validità del flusso esclusivamente rispetto allo schema xsd e qualora questo controllo sia superato, accetta il file e genera un numero di protocollo associato, viceversa lo scarta;
 - 5.3 il Concentratore provvede quindi, tramite una propria coda di invio, a spedire automaticamente tale Flusso 730 ai sistemi di Aria S.p.A.;
 - 5.4 Aria S.p.A., al ricevimento di ogni Flusso 730, comunica a Federfarma Lombardia l'avvenuta ricezione;
 - 5.5 Aria S.p.A. invia quindi i Flussi 730 validati al SistemaTS; quest'ultimo rilascerà un protocollo per ogni flusso accolto;
 - 5.6 il Concentratore interroga gli esiti esposti da ARIA S.p.A. e li rende disponibili

- per le farmacie o via web o attraverso i software Gestionali.
6. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia si impegnano a proseguire la loro attività nel rendere sempre più ampio ed accessibile l'utilizzo del servizio di prenotazione in farmacia di esami e visite specialistiche, l'utilizzo di ulteriori servizi al cittadino attraverso il SISS, tra cui la registrazione del consenso al trattamento dei dati effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l'autocertificazione delle esenzioni da reddito, secondo quanto indicato nel Allegato A3, nonché ulteriori servizi anche di carattere sanitario previsti dal D. Lgs. 153/2009 e successive modifiche e integrazioni.
 7. Le Parti si impegnano inoltre a proseguire le esperienze già in atto e a valutarne di nuove sinergicamente con la normativa e la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, attraverso specifici accordi da condividere nel Tavolo Tecnico, quali, a titolo esemplificativo:
 - 7.1 il pagamento dei ticket per le prenotazioni presso le farmacie;
 - 7.2 la consegna di referti;
 - 7.3 il Dossier Farmaceutico nell'ambito del FSE, anche al fine di gestire le problematiche connesse all'utilizzo dei farmaci (aderenze alle terapie allergie, interazioni, controindicazioni, etc.);
 - 7.4 la scelta e revoca del medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;
 - 7.5 ogni altro servizio rientri nel Programma regionale di sviluppo della XI legislatura.

Art. 4

1. Il presente accordo implica l'automatica conferma dei contratti di attivazione già in essere. Le farmacie di nuova istituzione o cambio di titolarità dovranno attivarsi secondo le procedure definite nell'Allegato 1; le ATS dovranno tempestivamente attivare tali farmacie nel circuito SISS entro quanto previsto dalle procedure in vigore. È onere delle farmacie comunicare quanto prima la possibile data di apertura o di trasferimento dei locali, così da garantire la tempestiva attivazione. Ogni modifica o integrazione alla procedura sarà oggetto di preventivo accordo tra le Parti.
2. La farmacia ha l'obbligo, sotto propria responsabilità, di inviare la DCR-FUR in modo completo, compresa la firma FEA apposta, senza omissioni, errori e nei tempi utili per il rispetto delle scadenze previste dalla normativa.
3. La DCR-FUR con l'avvento della dematerializzazione della ricetta e le conseguenti evoluzioni del Servizio previste da Regione Lombardia per trarre il maggior beneficio dalla digitalizzazione dei processi (eliminazione del ritiro dei promemoria e delle ricette rosse di cui all'articolo precedente), non costituisce più la sola base dati che alimenta gli archivi del MEF (art. 50), secondo quanto disposto nel succitato art. 50, ma svolge un ruolo diretto nel sistema di controllo e liquidazione delle spettanze delle Farmacie in carico al sistema Regionale. A titolo esemplificativo, poiché il promemoria non costituisce più il documento probatorio per attestare l'avvenuta consegna dei Farmaci al cittadino (cfr. DGR X/5729), bensì i dati digitali dell'erogazione elettronica presenti nel SAR, se il Farmacista non comunica i suddetti dati, ovvero codici NRE con la DCR-FUR, il sistema di liquidazione e controllo non è in grado di verificare il documento digitale che attesta l'avvenuta erogazione e dunque procedere al pagamento delle stesse prestazioni.

Si rinnova dunque la massima attenzione sulla rilevazione dei seguenti codici:

 - per le ricette Dematerializzate:
 - Numero di Ricetta Elettronica (NRE)
 - Codice fiscale dell'Assistito
 - Targatura del Farmaco (ossia, rilevazione congiunta dell'AIC e del seriale apposti sul bollino della confezione del farmaco);

- per le ricette cartacee SISS:
 - Codice identificativo Ricetta RUR;
 - Codice Identificativo SISS apposto dal medico (codice IUP);
 - Codice Fiscale dell'Assistito (opzionale);
 - Targatura del Farmaco (ossia, rilevazione congiunta dell'AIC e del seriale apposti sul bollino della confezione del farmaco);
 - per le ricette cartacee non SISS:
 - Codice identificativo Ricetta RUR;
 - Codice Fiscale dell'Assistito;
 - Data di prescrizione;
 - Targatura del Farmaco (ossia, rilevazione congiunta dell'AIC e del seriale apposti sul bollino della confezione del farmaco).
4. Le farmacie rilevano i codici di targatura dalle fustelle per dotare il flusso DCR-FUR del massimo dettaglio informativo relativo alle singole confezioni spedite. Fino a quando non sarà messo a disposizione delle farmacie un servizio di controllo on-line delle confezioni dei medicinali, tramite il riscontro immediato della validità dei codici seriali, i dati di targatura saranno utilizzati solo a scopo contabile.
 5. La Farmacia, come già riportato all'Art. 3, dopo aver inviato la DCR-FUR, provvederà a firmare il documento elettronico con modalità FEA, non appena lo riterrà più opportuno, entro le tempistiche massime per poter gestire il processo di pagamento, fermo restando i termini previsti dal DPR 371/98 e della DGR n. VI/45255/1999, che potranno essere ampliati, grazie alla digitalizzazione del processo. Si dà così la opportunità di fruire di invii successivi per correggere le anomalie riscontrate dallo SMAF. Ciò costituisce una delle maggiori innovazioni del Servizio, in quanto si adotta un processo collaborativo tra Farmacia e Sistema Regionale dei Controlli, attraverso l'istituzione di un vero e proprio sistema informatico distribuito, finalizzato ad ottenere la massima qualità dei *deliverable* in modo da garantire le parti e ridurre al massimo eventuali successivi contenziosi.
 6. La Farmacia, in coerenza con i dettami della Legge Regionale 18/2007, così come recepita nella Legge Regionale 33/09, e con la deliberazione della Giunta Regionale n. 5738 del 31 ottobre 2007, che definisce per ciascun ruolo di aderente i vincoli, i presupposti e gli obiettivi da perseguire, si impegna a:
 - inviare mensilmente, entro i termini stabiliti dal DPR 371/98 e dalla DGR n. VI/45255/1999, la DCR-FUR delle ricette poste a pagamento nel mese, fatto salvo che la farmacia decida di non inviare la DCR-FUR o inviarla nei mesi successivi;
 - assolvere agli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, in conformità con la normativa in vigore;
 - utilizzare un applicativo gestionale di farmacia interfacciato con il SISS.
 7. Regione Lombardia assicura il raccordo fra la Convenzione Nazionale Farmaceutica oggi vigente (DPR 371/98 e ogni sua forma evolutiva) e la sperimentazione del flusso DCR-FUR, d'intesa con le altre Parti.
 8. Le farmacie impossibilitate a firmare la DCR-FUR, per gravi impedimenti tecnici, possono delegare, mediante richiesta PEC, ARIA S.p.A. alla firma.
 9. Qualora dovessero sorgere costi accessori a quelli del normale funzionamento del servizio farmaceutico, il Tavolo Tecnico rappresenterà l'esigenza a Regione Lombardia, che valuterà le opportune iniziative al riguardo.

Art. 5

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento Generale 679/2016 (GDPR) e in base alle vigenti Disposizioni Regionali in tema di privacy, la Farmacia che aderisce al SISS mediante la sottoscrizione del contratto di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, è designata Responsabile del trattamento dei dati personali dall'ATS a cui afferisce.

2. La Farmacia, per le attività e gli ambiti non previsti all'interno della presente convenzione in ambito SISS, resta titolare del trattamento dei dati personali di propria competenza.
3. In relazione all'oggetto del presente accordo, Regione Lombardia (Titolare del trattamento dei dati) nomina le altre due Parti, e le Federfarma provinciali e interprovinciali, quali responsabili del trattamento dei dati personali trattati per dare seguito al contenuto della presente Convenzione.
4. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi, in qualità di responsabili del trattamento, hanno l'onere di designare gli sviluppatori e i manutentori del Concentratore quale responsabile esterno, per conto di Regione Lombardia; inoltre attribuiranno un account personale di accesso ai propri incaricati e agli incaricati delle Federfarma provinciali o interprovinciali.
5. È onere di ogni farmacia lombarda delegare Federfarma Lombardia per l'inoltro del flusso DCR-FUR e dei Flussi 730 ad Aria S.p.A., la quale, per conto di Regione, li invierà ai Ministeri competenti per adempiere alle le specifiche finalità di legge, mentre procederà alla loro elaborazione per adempiere alle finalità di controllo e pagamento delle prestazioni erogate dalle Farmacie per nome e per conto del SSN; in assenza di delega, Federfarma Lombardia non potrà trasmettere i dati a Aria S.p.A..

Art. 6

1. Regione Lombardia, avvalendosi di Aria S.p.A., in ottemperanza alla Legge Regionale 18/07, così come recepita nella Legge Regionale 33/09, e coerentemente con DGR 5738 del 31/10/2007, ha il coordinamento dell'evoluzione complessiva del SISS e ne persegue e garantisce la massima diffusione al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni.
2. Regione Lombardia per l'adempimento di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), Legge 289/2002 e in relazione a quanto stabilito dall'art. 50, comma 11, D.L. 269/2003:
 - dimostra di aver realizzato direttamente nel proprio territorio un sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione all'art. 50;
 - invia i dati al suddetto Ministero in coerenza con il dettame legislativo;
 - provvede al rimborso alle farmacie per l'acquisto dei servizi per l'installazione e la gestione del software relativo alla PDL SISS necessario per la erogazione dei servizi SISS.
3. Quale contributo per la loro connessione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS, per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari, Regione Lombardia, per il tramite delle ATS di competenza, si impegna a riconoscere ad ogni farmacia, a fronte della documentazione dei costi sostenuti (Service Provider, adeguamento Posto di Lavoro della farmacia e del Concentratore, della pubblicazione delle prefatture per i servizi SISS e della dematerializzazione della DCR, promemoria, modulistica e ricette) i rimborsi previsti nell'Allegato 2. Per gli altri servizi resi attraverso il sistema SISS, le Parti si impegnano a valutare il riconoscimento di un compenso attraverso la definizione di appositi accordi. Il servizio di network provider è fornito da Regione Lombardia, tramite Aria S.p.A., garantendo direttamente la connettività necessaria.
4. Regione Lombardia utilizza i dati raccolti tramite il SISS unicamente per gli scopi inerenti al proprio ruolo istituzionale e comunque in modo coerente con la normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica. Regione Lombardia ha la responsabilità dei controlli in merito alla tempestività e qualità dei dati, che attua

- per il tramite delle ATS con il supporto tecnico di Aria S.p.A..
5. Regione Lombardia si impegna a evolvere la piattaforma tecnologica a supporto del SISS, al fine di agevolare l'operatività, compatibilmente con le dotazioni medie dei sistemi informatici presenti nelle farmacie.
 6. Regione Lombardia, mediante Aria S.p.A., garantisce la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi di *network e service providing*, i cui scenari sono stati individuati con la DGR IX/001153 del 29/12/2010 "Determinazioni inerenti i provider dei servizi della rete del sistema informativo sociosanitario - SISS". Il Network Provider deve impegnarsi ad adottare le necessarie soluzioni, anche wireless, per colmare il *digital divide* delle farmacie.

Art. 7

1. L'adesione al SISS non preclude l'utilizzo dei dati anonimi contenuti nelle ricette (dati delle fustelle e dati relativi alla tariffazione) e la loro cessione da parte delle farmacie e/o delle loro Organizzazioni rappresentative alle Regioni, alle ATS e ad altri soggetti da loro individuati o previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

1. La ricetta Dematerializzata è a regime ormai da diversi anni. Fatta salva la normativa che disciplina gli accordi convenzionali con le farmacie (DPR 371/98), tenuto conto dell'evoluzione normativa relativa a quanto disposto dall'articolo 11, comma 16, della Legge 122/2010 e alla luce dei risultati della sperimentazione svolta con la DCR-FUR nel 2018 e nel 2019, le Parti concordano l'introduzione di un procedimento di conciliazione, attraverso la condivisione sul PUF dei documenti probatori indicati dalla normativa (ricette dematerializzate presenti nel SAR e immagini delle ricette rosse). In particolare, tenuto conto di quanto indicato nella DGR 5279/2016, che recepisce l'accordo con il MdS, le Parti concordano che sarà identificata una data, entro il 2020, a partire dalla quale non sarà più richiesto ai MMG e PLS e alle Farmacie di stampare e conservare i promemoria spediti on-line e auspicabilmente sempre entro il 2020 di non consegnare promemoria, ricette RUR e documenti equipollenti alle ATS. Le farmacie avranno comunque la facoltà di stampare e conservare i promemoria spediti on-line come previsto negli Allegati 4 e 5. I bollini dei promemoria spediti on-line dovranno essere rimossi dalle confezioni e apposti su un foglio il cui modello verrà concordato tra le parti, contestualmente alla spedizione della ricetta dematerializzata. Il Foglio bollini serve solo per confermare l'avvenuta erogazione in ambito convenzionale, in attesa dell'introduzione del nuovo bollino ottico; resta fatta salva la possibilità per la farmacia di utilizzare il Foglio bollini per eventuali controlli che la farmacia intenderà effettuare, anche tramite soggetti terzi, in fase di spedizione della DCR-FUR.
2. Fatta salva la normativa che disciplina gli accordi convenzionali con le farmacie (DPR 371/98), le Parti concordano di istituire un Tavolo di lavoro tra Regione, ARIA S.p.A., OO.SS. delle farmacie e le ATS interessate per concordare l'aggiornamento del Decreto del Direttore Generale n. 8247/2015 riportante il "Protocollo operativo regionale per l'applicazione uniforme delle procedure di verifica e controllo sulle ricette SSR", le metodologie da applicare in via sperimentale e i passaggi di seguito evidenziati, che auspicabilmente devono rispettare i tempi di seguito esemplificati, in base ai principi e ai passaggi a cui si dovrebbe uniformare il procedimento di conciliazione, conseguente al controllo di cui al punto precedente:
 - a) entro il 15 di ciascun mese (mese n) fornitura della ritariffazione e controllo delle ricette del mese contabile n-3 alle ATS per i controlli preventivi di qualità;
 - b) entro il 1° del mese n+1, pubblicazione (con contestuale invio di alert alla farmacia) delle evidenze di ritariffazione su PUF con il link ai documenti cartacei (ricette rosse e moduli equipollenti) per la fruibilità delle evidenze direttamente

- ai Farmacisti;
- c) possibilità in carico a ciascun Farmacista di richiedere approfondimenti attraverso un processo formalizzato di richiesta confronto in merito alle squadrature contabili ritenute non corrette;
 - d) entro il 30 del mese n+1 addebito di tutte le squadrature non oggetto di richiesta approfondimento;
 - e) costituzione di uno specifico tavolo tecnico per ATS che si farà carico di dirimere eventuali contenziosi, fatte salve le competenze di ogni CFA; la frequenza di riunione del suddetto tavolo è a discrezione delle ATS;
 - f) costituisce vincolo di sistema la chiusura di tutti contenziosi entro massimo il mese n+3;
 - g) la farmacia potrà delegare un centro tariffazione o la rispettiva associazione di categoria territoriale alla gestione del processo di conciliazione;
 - h) nel caso in cui la farmacia intenda eccepire alcuni risultati del processo di verifica e conciliazione, può esercitare il diritto di cui all'art. 4, comma 12, DPR 371/1998.
3. Fatta salva la normativa che disciplina gli accordi convenzionali con le farmacie (DPR 371/98), la Gestione di contenziosi relativi alle Ricette Dematerializzate spedite dall'inizio della diffusione fino all'avvio della rendicontazione con il flusso DCR-FUR avverrà secondo le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi tra le Parti:
- a) verifica delle ricette contabilizzate (saldo contabile 2015, 2016, 2017 e 2018, fino al mese contabile di ottobre 2018) sulla base di:
 - o totale Saldo contabile;
 - o elenco Ricette Dematerializzate (NRE) erogate estratto da SAR/SAC, con evidenza della tariffazione applicata da ARIA S.P.A.;
 - o verifica degli NRE presenti nel FUR;
 - o NRE contabilizzati per ciascun mese eventualmente presenti nel gestionale di ogni farmacia, sulla base di documentazione a carico del farmacista estratta dal proprio gestionale.

Tenendo presente che l'acquisizione dei dati di cui ai punti precedente potrebbe rivelarsi difficoltosa, per la mancanza di alcuni dati anche in seguito al cambio titolarità e/o del cambio di gestionale, nel caso in cui ci siano delle differenze di importo rilevante, secondo quando deciso dal Tavolo Tecnico, eccezionalmente potranno essere visionati i promemoria offline e online delle farmacie interessate per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, fino al mese contabile di ottobre 2018.

- b) messa a disposizione da parte di Aria S.p.A. di reportistica a supporto della gestione dei contenziosi e contraddittori tra ATS e farmacie, con separazione delle differenze tra DCR e tariffazione SAR dovute a differenza nel numero delle ricette e differenza nella tariffazione.
 - c) recupero, senza oneri in capo alle farmacie, delle ricette non ancora contabilizzate all'avvio del flusso DCR-FUR, inserendo a pagamento tutte le ricette erogate non ancora contabilizzate, a partire da mese contabile di ottobre 2018.
- La gestione dei contenziosi relativi a Ricette Dematerializzate sarà gestita con una documentazione analitica fornita da Aria S.p.A. che indicherà per ciascuna farmacia e ciascuna DCR-FUR gli importi delle differenze di tariffazione (importo del farmaco, ticket etc.) rispetto alle altre differenze riscontrate.
- 4. Al fine di gestire i contenziosi prima dell'introduzione della DCR-FUR, le farmacie dovranno esibire l'elenco e il dettaglio delle ricette dematerializzate contabilizzate e poste a pagamento per ciascun mese contabile, al fine della chiusura del contraddittorio. Eventuali contenziosi saranno infatti basati sul confronto tra i dati elettronici del SAR/SAC tariffati e le ricette contabilizzate dal farmacista.
 - 5. Per le ricette cartacee e i moduli equipollenti rimane invariata la validità dei documenti cartacei previsti dalla normativa attuale.

Art. 9

1. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia si impegnano a collaborare alle attività di comunicazione, organizzate dalla Regione, nei confronti dei cittadini sull'importanza dei servizi attuali e futuri previsti nell'ambito del progetto sperimentale della Farmacia di comunità.

Art. 10

1. A supporto delle attività di competenza del farmacista, in conformità di quanto previsto dal DL 179/2012 e dal DL 69/2013, le Parti converranno alla realizzazione del Dossier Farmaceutico Sanitario nell'ambito del FSE e alla definizione di un opportuno profilo di accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in base a quanto definito nell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Art. 11

1. In caso di emanazione, a livello nazionale, di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto della presente Convenzione o sulle condizioni riportate negli allegati richiamati dai punti che precedono, le Parti si impegnano a condividere e ad adottare le opportune modifiche ed integrazioni.

Art. 12

1. La presente Convenzione, della quale sono parte integrante gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2024, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti con preavviso non inferiore a 90 giorni.

Milano, _____

Per Regione Lombardia, il Direttore Generale Salute, Dr. Marco Trivelli

Per Federfarma Lombardia, il Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca

Per Assofarm/Confservizi Lombardia, il Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace

Allegato 1 – Contratto di attivazione SISS della Farmacia**SISS - REGIONE LOMBARDIA
CONTRATTO di ATTIVAZIONE**

La Farmacia: _____, qui rappresentata dal Titolare/ Direttore Dr.ssa/Dr. _____

CHIEDE

l'integrazione nel SISS ed al riguardo dichiara di essere in possesso dei necessari standard tecnico-organizzativi.

La farmacia, allo scopo, si dichiara consapevole di quanto qui sotto circostanziato.

La sottoscrizione del presente documento costituisce elemento prodromico all'attivazione della farmacia nel SISS ed è redatto in applicazione alla vigente Convenzione tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Confservizi/Assofarm Lombardia (di seguito Convenzione).

1. Introduzione

L'ATS _____ partecipa al SISS di Regione Lombardia e mette a disposizione degli operatori sociosanitari lombardi dei servizi applicativi a supporto dei processi sociosanitari.

I servizi applicativi vengono fruiti dagli operatori sociosanitari, attraverso i propri sistemi informativi, mediante una *smart card* in dotazione all'operatore.

L'esecuzione di talune funzionalità richiede la presenza della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Tessera Sanitaria nazionale del cittadino (TS-CNS).

2. Impegni della farmacia**2.1 Utilizzo dei Servizi SISS**

La Farmacia si impegna a utilizzare i servizi applicativi SISS di seguito elencati:

- gestione e invio della DCR-FUR nelle modalità precedentemente descritte;
- servizi di prenotazione prestazioni sanitarie, registrazione del consenso al trattamento dei dati personali effettuato con il Fascicolo Sanitario Elettronico, registrazione delle autocertificazioni relative alle esenzioni;
- servizi innovativi secondo le modalità richiamate nella Convenzione e negli Accordi conseguenti.

2.2 Applicativo Gestionale di farmacia

Gli Applicativi Gestionali utilizzati dalle farmacie per accedere al SISS, devono essere qualificati secondo le procedure stabilite dal SISS.

I costi inerenti all'acquisto e alla manutenzione del Gestionale di farmacia sono a carico della farmacia.

2.3 Service Provider

A seguito delle evoluzioni introdotte a partire dal 2012 dalla DGR IX/001153 del 29/12/2010 "Determinazioni inerenti ai provider dei servizi della rete del sistema informativo sociosanitario - SISS", Regione Lombardia fornisce, tramite Aria S.p.A., direttamente la connettività necessaria: conseguentemente la gestione della connettività è, anche economicamente, a carico di Regione Lombardia. I servizi di assistenza, erogati con quanto espresso dalle linee guida regionali, devono essere approvvigionati direttamente dalla farmacia e sono erogati da Service Provider qualificati a tale scopo da Aria S.p.A. tramite apposita procedura. Similmente a quanto stabilito dalle procedure sinora vigenti, la farmacia deve quindi procedere alla selezione

di un Service Provider qualificato, con cui dovrà stipulare uno specifico contratto di fornitura. La quota dei costi del Service Provider attribuibile al SISS viene rimborsata da Regione Lombardia, per il tramite delle ATS, alle farmacie.

3. Rimborso dei costi

Regione Lombardia contribuisce ai costi sostenuti dalle farmacie per gli adeguamenti necessari per il SISS, per il tramite delle ATS.

L'entità di questi contributi è definita nell'Allegato 2 della Convenzione.

La farmacia ha diritto al rimborso solo se invia con continuità la DCR-FUR e delle relative evoluzioni previste dalla presente convenzione, fatte salve le seguenti eccezioni:

- guasto tecnico segnalato dalla farmacia attraverso l'apertura di un ticket, seguendo la procedura definita da Aria S.p.A.;
- chiusura della farmacia per ferie, malattia, sciopero o altre documentate cause di forza maggiore;
- mancato invio volontario con conseguente mancato rimborso della DCR-FUR.

Non darà comunque luogo all'annullamento del rimborso dei costi fatturati dal Service Provider, l'attribuzione del mancato invio della DCR-FUR per cause indipendenti dalla volontà del farmacista.

4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento Generale 679/2016 (GDPR) e in base alle *"Disposizioni Regionali alle Aziende Sanitarie Pubbliche e agli IRCCS di diritto pubblico in ordine alla definizione dei ruoli e dei compiti relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto SISS"*, allegate alla DGR VIII/5198 del 02/08/2007, e successive integrazioni e modifiche designa la farmacia che aderisce al SISS mediante la stipula del presente contratto, come Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai trattamenti previsti in capo alla Farmacia dalla Convenzione.

La farmacia per le attività e gli ambiti non previsti all'interno della presente convenzione in ambito SISS, resta titolare del trattamento dei dati personali di propria competenza.

5. Durata del contratto

La durata del presente contratto è governata dalla vigente Convenzione; pertanto la durata del contratto è condizionata dalla validità della Convenzione stessa.

Fatta salva detta condizione di validità e la possibilità di conclusione anticipata, il contratto durerà sino al 31.12.2024, ma si intenderà tacitamente rinnovato in caso di rinnovo della Convenzione.

6. Risoluzione del contratto

La farmacia perderà il diritto ai rimborsi di cui all'Allegato 2 alla Convenzione in caso di cessazione della Titolarità, di risoluzione della Convenzione o di termine del convenzionamento della farmacia con il SSN.

7. Riferimenti

La presente richiesta di attivazione è redatta in conformità alla Convenzione.

Luogo, data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Farmacia

Allegato 2 – Rimborsi

1) Rimborsi annuali per farmacie attivate nel SISS

Ciascuna farmacia prima di essere attivata nel SISS, deve sottoscrivere un proprio contratto (Allegato 1) con un Service Provider qualificato da Aria S.p.A.. La farmacia inoltre deve adeguare, ove necessario, il proprio sistema informativo agli standard tecnici previsti.

La farmacia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Convenzione di cui il presente documento costituisce Allegato, riceve tramite l'ATS i seguenti tipi di rimborso massimo a fronte dei costi.

1.1) Rimborso delle fatture emesse dai provider

Questo rimborso copre l'intero costo dei servizi di base fatturati dai Service Provider qualificati da Aria S.p.A. e viene erogato secondo le seguenti modalità:

- sarà riconosciuto alla farmacia il rimborso dell'intera quota annua relativa al SISS, fatturata dai Provider qualificati da Regione Lombardia tramite Aria S.p.A.;
- la farmacia esporrà in DCR l'importo delle fatture periodicamente ricevute dal provider con un massimale corrispondente al massimale previsto per tali servizi forniti alle farmacie nella procedura di qualificazione, al netto dell'IVA, a partire dallo stesso mese di competenza della fattura. Per l'anno 2020, tale ammontare massimo è pari a € 210,00 al netto di IVA. Per gli anni successivi è pari a € 200,00, sempre al netto di IVA.

Le farmacie possono chiedere il rimborso dei costi citati entro 24 mesi dalla data di emissione della singola fattura, esponendo solo l'imponibile nel rigo J della DCR-FUR; è possibile richiedere il rimborso anche di più fatture nella stessa DCR-FUR (massimo due per ogni DCR-FUR).

1.2) Quota forfetaria annua massima

1.2.1) Questo rimborso è costituito da una quota annua forfetaria che viene erogata per l'adeguamento hardware e software del Posto di Lavoro della farmacia, del Concentratore, della pubblicazione delle pre-fatture per i servizi SISS e della dematerializzazione DCR, promemoria, modulistica e ricette, e per i servizi previsti dagli Allegati 5 e 6 pari a:

- a) anno 2020: €. 450,00;
- b) anno 2021: €. 600,00;
- c) anno 2022: €. 535,00;
- d) anno 2023: €. 535,00;
- e) anno 2024: €. 520,00;

Resta inteso che le suddette cifre potranno essere riviste, previa adozione di apposito provvedimento regionale alla luce di eventuali interventi normativi che modifichino le attività di cui agli allegati 5 e 6.

1.2.2) Tale contributo verrà riconosciuto a fronte della presentazione di richieste di rimborsi alla ATS di competenza per quanto segue:

- a) acquisto di hardware, quale ad esempio penna ottica, scanner, stampante, tastiera, monitor, PC, etc. riferito alla manutenzione del PDL necessario per gli adempimenti previsti dal presente accordo;
- b) spese sostenute per adeguamenti del software in uso alla farmacia resisi necessari in seguito a modifiche dei software SISS e/o dei tracciati e/o di nuovi servizi erogati dalle farmacie in ambito SISS e/o di miglioramenti dei programmi informatici o delle evoluzioni inerenti alla DCR-FUR e alla dematerializzazione di promemoria, modulistica e ricette;
- c) spese sostenute per la gestione, manutenzione ed evoluzione del Concentratore quale interfaccia di dialogo con il SISS Lombardia;
- d) spese inerenti ai servizi di cui agli Allegati 5 e 6.

- 1.2.3) Sulle fatture/ricevute/note di debito dovrà essere riportato, a cura dell'emittente o della farmacia richiedente, che tali spese sono state sostenute per adeguamenti al SISS e/o servizi correlati al SISS.
- 1.2.4) Si sottolinea che è previsto e garantito il solo utilizzo professionale del collegamento SISS.
- 1.2.5) Nel caso di utilizzi che esulino dal contesto meramente professionale, Regione Lombardia si riserva di adottare le opportune misure per sollevarsi da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo improprio di un Servizio pubblico.
- 1.2.6) L'ottenimento di tale contributo è subordinato alla presentazione di una o più fatture/ricevute/note di debito, anche di importo superiore, comprovanti le spese sostenute; l'imponibile di tali documenti concorrerà complessivamente ad una quota di rimborso annuo non superiore alle cifre sopra indicate.
- 1.2.7) Le farmacie potranno chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data di emissione della singola fattura, esponendo solo l'imponibile nel rigo J1 della DCR. È possibile richiedere il rimborso anche di più fatture/ricevute/note di debito nella stessa DCR.
- 1.2.8) Le farmacie potranno presentare anche in momenti differenti le richieste di rimborso, tuttavia non potrà essere complessivamente superata la cifra massima indicata sopra per ciascun anno.
- 1.2.9) Se l'ammontare annuo complessivo dei costi SISS sostenuti dalla farmacia fosse superiore ai suddetti importi annuali, la farmacia potrà chiedere un rimborso con ripartizione pluriennale, nel rispetto delle suddette soglie annue, anche oltre il termine di cui al punto 1.2.7.
- 1.2.10) In caso di cambio della titolarità della farmacia, la somma dei diversi rimborsi richiesti dai due titolari non potrà comunque essere superiore alle cifre sopra indicate per gli anni previsti.

Il Tavolo Tecnico valuterà gli impatti sulle farmacie di quanto descritto all'art. 4, comma 4, della Convenzione di cui presente costituisce Allegato e i conseguenti eventuali costi da rimborsare alle farmacie, anche alla luce delle specifiche tecniche che verranno concordate tra le Parti.

2) Rimborsi annuali per dispensari farmaceutici attivati nel SISS

Il rimborso di cui al punto 1) del presente Allegato 2 viene riconosciuto per i dispensari farmaceutici e dovrà essere esposto nel rigo J della DCR, unitamente alla quota di rimborso delle farmacie a cui i dispensari afferiscono.

Allegato 3 – Servizi SISS in Farmacia

1) Prenotazione di prestazioni sanitarie in farmacia (CUP)

1.1) Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A. si impegna a:

- estendere il servizio di prenotazione compatibilmente con le agende messe a disposizione dalle aziende sanitarie accreditate nel SSR;
- farsi carico di eventuali installazioni e aggiornamenti dell'applicazione SISS relativa al servizio di prenotazione;
- erogare eventuale adeguata formazione per l'utilizzo del software necessario, da svolgersi in accordo con Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia, attraverso corsi da erogare ai referenti delle varie Associazioni, che possano poi a loro volta supportare/formare le Farmacie del proprio territorio, nonché a fornire materiale di supporto "online" e cartaceo;
- assicurare la continuità del servizio di help desk al sistema attraverso il numero verde attualmente attivo; si specifica che tale numero è a supporto del Farmacista per tematiche di tipo normativo e/o di mera prenotazione; per segnalazioni di carattere tecnico (es: connettività, Postazioni di Lavoro, errori applicativi...) il riferimento resta il Service Provider della Farmacia;
- mantenere nel sistema modalità informatizzate di registrazione e contabilizzazione dell'attività di compiuta prenotazione e variazione della medesima da parte di ciascuna farmacia.

1.2) Impegni di Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia

Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia impegnano le farmacie rispettivamente associate a fornire il servizio di prenotazione a fronte di ricette Dematerializzate e ricette RUR ed agevolare l'adeguamento dei posti di lavoro SISS, sia per ciò che attiene la loro dislocazione che dovrà essere, per quanto possibile, posta in front office, sia per la disponibilità all'aggiornamento del relativo software. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia impegnano le farmacie rispettivamente associate all'iniziativa ad incaricare idoneo personale all'esercizio del servizio di prenotazione, previa opportuna formazione effettuata da Aria S.p.A., nel rispetto della normativa vigente, come indicato dal D. Lgs. 196/03 e dalla DGR VIII/5198 del 02/08/2007 e successivi aggiornamenti.

1.3) Compensi per il servizio di prenotazione

Per ciascuna della attività di prenotazione e successiva variazione e cancellazione della prenotazione, le Parti stabiliscono un compenso pari a €. 2,50, al netto di IVA, ad operazione.

1.4) Responsabilità per malfunzionamenti

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla farmacia per danni causati a Terzi da malfunzionamenti del sistema o da errori riconducibili all'esposizione di dati da parte dei Soggetti erogatori delle prestazioni.

2) Recepimento del consenso informato al trattamento dei dati personali in ambito fascicolo sanitario elettronico (FSE)

2.1) Compensi per la registrazione del consenso informato

L'attività di registrazione del consenso informato al trattamento dei dati personali in ambito SISS verrà svolta con un corrispettivo di € 2,00, al netto di IVA, per ogni consenso acquisito e registrato in via elettronica, che sarà fatturato con le procedure descritte per la prenotazione. Detta attività sarà integrata da adeguata informazione resa al cittadino.

3) Registrazione delle autocertificazioni per esenzioni

Al fine di facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni e ridurre il carico di lavoro presso le ATS, valorizzando le farmacie come luogo di erogazione di servizi al cittadino, i cittadini potranno recarsi presso le farmacie per registrare o revocare le autocertificazioni in base a quanto già previsto dalla vigente normativa e dagli accordi fra le parti.

3.1) Compensi per la registrazione delle autocertificazioni

Per ciascuna autocertificazione recepita o revocata nel sistema SISS, le farmacie riceveranno un compenso pari a €. 2,50 al netto IVA.

4) Registrazione numero di cellulare cittadini in FSE

Al fine di facilitare l'interattività tra Regione e i cittadini, per semplificare la ricezione dei codici NRE delle ricette dematerializzate e per ricevere i codici OTP necessari anche per attuare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, i cittadini potranno recarsi presso le farmacie per far registrare, modificare e revocare il proprio numero di cellulare nell'FSE.

4.1) Compensi per la registrazione numero di cellulare cittadini in FSE

Per ciascuna registrazione o modifica o revoca, le farmacie riceveranno un compenso pari a €. 2,50 al netto IVA.

5) Fatture per i servizi SISS

- 5.1) I compensi delle singole farmacie per i servizi SISS verranno comunicati, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni, da Aria S.p.A. e Federfarma Lombardia, la quale li renderà disponibili ad ogni farmacia entro pochi giorni sul proprio portale.
- 5.2) Ciascuna farmacia consulta i propri dati on line e, on-demand quando lo desidera, crea la FatturaPa in formato xml. La farmacia scarica il file xml della FatturaPa appena generato e lo invia tramite servizi esterni al Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'ATS destinataria.
- 5.3) Ciascuna ATS scarica, direttamente mediante il Sistema di Interscambio, le Fatture Pa a lei destinate.
- 5.4) L'ammontare delle fatture verrà liquidato tramite la DCR del mese in cui sono stati inseriti gli importi.
- 5.5) L'ammontare degli importi di ogni fattura verrà calcolato sulla base del numero di operazioni effettuate dalla farmacia stessa nel corso del mese di riferimento, così come registrato nel Dominio Centrale SISS. Sarà cura della singola farmacia numerare, datare e trasmettere con la DCR le fatture all'ATS di competenza.
- 5.6) Se gli importi delle pre-fatture sono esigui, la farmacia potrà sommarli, all'interno dello stesso anno solare, in un'unica fattura che comprenda al massimo i 12 mesi solari, da presentare al massimo con la DCR del mese di gennaio dell'anno solare successivo.
- 5.7) In caso di cambio di titolarità o ragione sociale della Farmacia, Federfarma Lombardia sposterà, entro 12 mesi dal ricevimento, i compensi dei servizi SISS al nuovo soggetto titolare della farmacia, inviando, tramite la Federfarma provinciale di competenza, una comunicazione all'ATS di competenza. Lo spostamento avverrà sulla base del codice di targatura ministeriale, un codice che identifica la farmacia univocamente a livello nazionale, che a differenza del codice regionale non cambia in caso di cambio titolarità o ragione sociale della farmacia. L'indicazione di tale codice sarà presente nella nuova versione del flusso dati che Aria S.p.a. condividerà con Federfarma Lombardia.

Allegato 4 – Ricetta dematerializzata e evoluzioni del processo di dematerializzazione della Farmaceutica Convenzionata

1) Finalità

1. Viene mantenuto l'impegno dalle Parti di completare il processo di dematerializzazione avviato e ormai da tempo a regime con il progetto Ricetta Dematerializzata, attraverso l'adozione di un modello operativo della Farmaceutica Convenzionata che aderisca allo spirito del suddetto progetto, in ottica di semplificazione delle lavorazioni e digitalizzazione dei percorsi operativi. Il tutto è orientato ad anticipare i *deliverable* e aumentare il livello dei controlli svolti in ottica di trasparenza del Servizio.

2) Impegni di regione e delle ATS alla diffusione del nuovo quadro organizzativo

1. Regione Lombardia mantiene il proprio impegno relativamente alla verifica e definizione del quadro normativo di riferimento assicurando il raccordo fra la Convenzione Nazionale Farmaceutica (DPR 371/98) e la soluzione proposta di seguito, impartendo le necessarie direttive a tutti gli organi regionali coinvolti ed alle ATS.
2. Le Farmacie, o terzi delegati, avranno onere di trattenere e archiviare secondo modalità precisate negli Allegati 5 e 6, tutte le ricette spedite, siano esse ricette Rosse, Promemoria di Ricette Dematerializzate o moduli equipollenti. Per i Promemoria e i Moduli Equipollenti, trattandosi di documenti senza valore probatorio, si potrà procedere al loro macero secondo i tempi evidenziati nei suddetti allegati.

3) Rendicontazione economica

1. La rendicontazione delle Ricette Dematerializzate avviene nel rispetto delle disposizioni del DPR 371/1998 che continua a regolare i rapporti, sia giuridici sia patrimoniali, tra le farmacie e il Servizio sanitario regionale. Le farmacie quindi certificano i propri corrispettivi verso il Servizio sanitario regionale mediante l'emissione della Distinta Contabile Riepilogativa Elettronica (cosiddetta DCR-FUR) che contiene sia i dati relativi alle ricette cartacee sia quelle dematerializzate, secondo formalità, tempistiche ed evoluzioni indicate nella presente convenzione.
2. Secondo quanto previsto dalla normativa, a tutti gli effetti fanno fede i dati presenti sul SAR/SAC che il farmacista è tenuto sempre ad acquisire tramite codice NRE e Codice Fiscale dell'assistito, anche "in modalità differita" rispetto alla effettiva consegna dei farmaci, fermo restando l'utilizzo dei dati del promemoria nel caso di disservizi di grave entità prolungati nel tempo o per la sostituzione dei farmaci urgenti o irreperibili come da Art. 6, commi 2, 3 del DPR 371/98. Entro il 2020 non sarà più richiesto ai MMG e PLS e alle Farmacie di stampare e conservare i promemoria spediti on-line. I bollini dei promemoria spediti on-line dovranno essere rimossi dalle confezioni e apposti su un foglio il cui modello verrà concordato tra le parti, contestualmente alla spedizione della ricetta elettronica. Il Foglio bollini serve solo per confermare l'avvenuta erogazione in ambito convenzionale, in attesa dell'introduzione del nuovo bollino ottico; resta fatta salva la possibilità per la farmacia di utilizzare il Foglio bollini per eventuali controlli che la farmacia intenderà effettuare, anche tramite soggetti terzi, in fase di spedizione della DCR-FUR. Fino a quando sarà necessario utilizzare il promemoria, le farmacie, all'atto della spedizione delle ricette dematerializzate, acquisiscono il promemoria cartaceo, sul quale appongono le fustelle relative ai farmaci consegnati all'assistito.
3. Tenuto conto delle indicazioni in DGR n. X/5954 del 05/12/2016, come già indicato all'Art.8 della presente convenzione, i promemoria relativi alle ricette

- dematerializzate erogate nel mese di competenza saranno trattenuti dalle farmacie, quando necessario, secondo le modalità e tempistiche descritte negli Allegati 5 e 6.
4. Con l'emergenza Covid-19 si è accelerata l'inclusione dei Farmaci DPC erogabili attraverso la Ricetta Dematerializzata così come i Farmaci A-PHT. Le modalità operative in carico ai Farmacisti sono state descritte nelle comunicazioni Regionali e di Categoria emesse allo scopo.
 5. Le contestazioni relative alle ricette dematerializzate sono sottoposte alle regole, formalità e procedure previste dalla Convenzione farmaceutica di cui al DPR 371/1998 e l'eventuale relativo contenzioso è di competenza delle Commissioni previste dagli artt. 10 e seguenti della Convenzione medesima.
 6. La farmacia invia i dati di rendicontazione delle ricette dematerializzate nei flussi previsti e secondo le modalità definite nella presente convenzione.

4) Accesso delle farmacie alle ricette al fascicolo sanitario elettronico

1. Resta fermo che per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, le farmacie accederanno al sistema mediante il SISS, secondo le modalità e le specifiche tecniche che verranno concordate con Regione, alla luce anche delle evoluzioni normative inerenti al Dossier farmaceutico.

5) Invio dei dati mediante delega

1. Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia ribadiscono che comunque il sistema di invio dei dati dovrà garantire la possibilità della farmacia di fornire i dati relativi alle ricette elettroniche on-line spedite, anche avvalendosi della "delega" all'invio dei dati, analogamente a quanto attualmente avviene e così come ribadito dall'art. 13, comma 4, ultimo periodo, della Legge 221/2012.

6) Controversie

1. Fermo restando che le contestazioni relative alle ricette sono sottoposte alle regole, formalità e procedure previste dalla Convenzione farmaceutica di cui al DPR 371/1998 e l'eventuale relativo contenzioso è di competenza delle Commissioni previste dagli artt. 10 e seguenti della Convenzione medesima, considerato che le prescrizioni dematerializzate, rese disponibili per l'erogazione da parte delle farmacie, sono generate a seguito di un processo informatico certificato dal MEF, non potrà essere contestata alle farmacie la concedibilità in regime di SSN dei farmaci prescritti con modalità dematerializzata ovvero altri elementi della prescrizione stessa che ne certificano la congruenza formale.

Allegato 5 – Nuova Gestione, Scansione e Custodia delle Ricette Dematerializzate, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti

1) Premesse e finalità

1. Le attività riportate nel presente allegato potranno essere svolte anche con l'ausilio di soggetti terzi (delegati da ogni farmacia) interconnessi al sistema SISS.
2. È interesse della Regione Lombardia innovare alcuni processi del Sistema di Gestione e Monitoraggio della Spesa Farmaceutica per renderlo più efficiente e sostenibile, intervenendo soprattutto su quelle fasi che risultano superate dalle tecnologie attualmente disponibili.
3. È intento delle Parti lavorare congiuntamente per avviare, entro il 2021, una nuova fase di sperimentazione e partecipare al raggiungimento degli obiettivi di natura ecosostenibile e di qualità di processo: la riduzione significativa della filiera logistica mediante la dematerializzazione delle fasi di controllo e la definizione di nuove metodologie di controllo, a garanzia delle Parti per la contrazione dei tempi, e l'annullamento della fase di contenzioso (ex Art. 8, comma 7, DPR 371/98).

2) Impegni di Regione e delle ATS

1. Regione Lombardia mantiene il proprio impegno relativamente alla verifica e definizione del quadro normativo di riferimento assicurando il raccordo fra la Convenzione Nazionale Farmaceutica (attualmente DPR 371/98) e i processi in evoluzione, impartendo le necessarie direttive a tutti gli organi regionali coinvolti ed alle ATS.

3) Nuova Gestione e Scansione Ricette Dematerializzate, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti

1. Le Parti concordano che le Farmacie, in base a un calendario concordato tra le Parti, non effettueranno la consegna dei promemoria delle Ricette dematerializzate, delle Ricette cartacee e dei Moduli equipollenti (di seguito cumulativamente indicate in modo indifferente come "Prescrizioni" o "Ricette" e singolarmente come "Prescrizione" o "Ricetta") e dei Fogli bollini, nei punti di raccolta indicati dalle ATS di competenza (ex Art. 8, comma 1, DPR 371/98 e Allegato B, DGR 45255/1999).
2. Ai fini del pagamento restano validi i dettami previsti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale e successivi accordi regionali tenendo presente che, tutti i riferimenti alla Ricetta riportati nel predetto quadro normativo vanno interpretati come "Immagine Ricetta".
3. In aggiunta alla normativa vigente e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, le Parti concordano sulla validità delle seguenti disposizioni:
 - a. il sistema di accoglienza delle immagini sarà disponibile alle Farmacie - in accordo ad un Calendario condiviso tra le Parti - per consentire l'invio telematico delle immagini delle Prescrizioni, anche per il tramite di società terze;
 - b. in riferimento al punto precedente, le Parti concordano che le immagini da inviare saranno relative alle Ricette Cartacee, Moduli Equipollenti, Promemoria delle Ricette Dematerializzate erogate in modalità off-line. Non dovranno essere inviate le immagini dei Fogli bollini e dei Promemoria delle Ricette Dematerializzate regolarmente erogate tramite il SAR (modalità on-line), in quanto elementi non probatori ai fini della contabilizzazione delle stesse (ex Art. 8 e Allegato 4);
 - c. ciascuna immagine dovrà essere identificata con una chiave univoca per il collegamento ai relativi metadati, la cui tipologia sarà concordata dal Tavolo Tecnico preliminarmente all'avvio del nuovo processo;
 - d. i metadati non costituiranno la base informativa per i controlli formali e contabili previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale, ma saranno utilizzati come elementi di

- confronto, nell'innovativo processo di rilevazione dati implementato da ARIA; il sistema di accoglienza effettuerà un primo controllo per fornire alla Farmacia un immediato riscontro sul superamento del primo processo di validazione formale;
- e. le immagini delle Prescrizioni dovranno essere nitide, acquisite nei colori originali con risoluzione minima di 150 dpi e in modalità fronte-retro; tali dettami tecnici sono necessari per consentire ad ARIA di effettuare le successive operazioni di OCR e rilevare tutte le informazioni necessarie ai controlli formali e contabile;
 - f. in aggiunta al Riconoscimento Ottico dei Caratteri, ARIA effettuerà, se necessario, interventi supplementari per la definizione delle informazioni presenti sulla Prescrizione, applicando tecnologie all'avanguardia quali, Computer Vision, Intelligenza Artificiale, Analisi Statistiche pesate nonché Integrazione Banche Dati di riferimento. L'utilizzo delle tecnologie innovative citate e i livelli di profondità di applicazione di ciascuna di esse, saranno rappresentate al Tavolo Tecnico;
 - g. in caso di impossibilità nel rilevare l'informazione presente sulla Prescrizione, sarà richiesto alla Farmacia l'invio di nuova immagine.
4. Ai fini del pagamento delle spettanze rendicontate in DCR-FUR, da riconoscere alla Farmacia, valgono le direttive previste in DPR 371/98 e i successivi accordi regionali, tenendo presente che saranno considerate come Ricette spedite nel mese precedente o nei mesi precedenti, tutte le immagini ricevute nel rispetto del Calendario concordato tra le Parti.
 5. Per facilitare il processo di invio delle immagini sul sistema di accoglienza, che vede coinvolto un volume di circa 600.000 ricette/mese, le immagini dovranno essere inviate in formato compresso DjVu. Questo consentirà ad ARIA di caricare le immagini sul Sistema Gestioni Immagini (Farmaimaging).
 6. Con riferimento precedente al punto 3.g, il mancato nuovo invio dell'immagine nitida della Prescrizione non consentirà l'espletamento dei controlli formali e contabili e pertanto la Ricetta si considererà "non spedita" e portata in addebito qualora rendicontata in DCR-FUR. L'addebito sarà registrato da ARIA ai fini di un successivo riaccredito da effettuarsi al nuovo invio dell'immagine nitida della Ricetta in discussione, fatto salvo i controlli formali e contabili previsti.

4) Custodia delle Ricette

1. Tenuto conto dei dettami normativi citati nella presente Convenzione afferenti alla validità probatoria della stampa Promemoria delle Ricette Dematerializzate, sarà a discrezione della Farmacia il periodo di custodia del predetto eventuale documento e la relativa distruzione. Entrambe le attività dovranno essere effettuate nel rispetto della privacy e sicurezza al fine della tutela delle informazioni e dei bollini presenti sui promemoria.
2. È in carico alla Farmacia la diligente custodia delle Ricette Cartacee, dei Fogli bollini, dei Moduli Equipollenti e dei Promemoria delle Ricette Dematerializzate erogate in modalità off-line per 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese di pagamento degli stessi, anche con l'ausilio dell'attività di soggetti terzi. Detta custodia dovrà essere effettuata con la massima scrupolosità, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sicurezza, e presso un sito situato nella Regione Lombardia preventivamente comunicato alla ATS di competenza.
3. In caso di necessità per operazioni di controllo a campione o altro tipo di richiesta, avanzata da Soggetti titolati, la Farmacia dovrà rendere disponibile l'originale della Ricetta entro 2 giorni lavorativi (da lunedì al venerdì) presso l'ATS di competenza; 1 giorno lavorativo (da lunedì al venerdì) in caso di espressa richiesta estrema d'urgenza.
4. Al termine del periodo di custodia, la Farmacia dovrà consegnare le Prescrizioni e i Fogli bollini presso il sito indicato dall'ATS, fatto salvo quanto previsto dal successivo Allegato 6. La movimentazione delle Prescrizioni e dei Fogli bollini dovrà essere effettuata con mezzi idonei a garantire la sicurezza nel trasferimento della documentazione e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di privacy e sicurezza, per evitare possibili perdite di materiale durante il trasporto.

Allegato 6 – Stoccaggio e Macero Ricette Dematerializzate in modalità Off-line, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti

1) Premesse e finalità

1. Le attività riportate nel presente allegato potranno essere svolte anche con l'ausilio di soggetti terzi (delegati da ogni farmacia) interconnessi al sistema SISS.
2. È interesse di Regione Lombardia intervenire sui processi inerenti alla movimentazione della documentazione farmaceutica per minimizzarne gli spostamenti.
3. È intento delle Parti lavorare congiuntamente per avviare entro il 2021 - e rendere disponibile sino alla completa dematerializzazione delle Prescrizioni Farmaceutiche - un Servizio di Stoccaggio e Macero delle Ricette Dematerializzate erogate in modalità off-line, delle Ricette Cartacee e dei Moduli Equipollenti (di seguito cumulativamente indicate in modo indifferente come "Prescrizioni Cartacee" o "Ricette Cartacee" e singolarmente come "Prescrizione Cartacea" o "Ricetta Cartacea") e dei Fogli bollini offerto direttamente dalle Farmacie.

2) Impegni di Regione e delle ATS

1. Regione Lombardia mantiene il proprio impegno relativamente alla verifica e definizione del quadro normativo di riferimento assicurando il raccordo fra la Convenzione Nazionale Farmaceutica (attualmente DPR 371/98) e i processi in evoluzione, impartendo le necessarie direttive a tutti gli organi regionali coinvolti ed alle ATS.

3) Stoccaggio delle Ricette Dematerializzate in modalità off-line, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti

1. Il Servizio di Stoccaggio, da ritenersi integrato al Servizio di Macero e non fruibile singolarmente, prevede la presa in carico delle Prescrizioni Cartacee per un periodo di 60 mesi, a partire dal termine della fase di custodia (ex Allegato 5, punto 4).
2. L'eventuale movimentazione delle Prescrizioni Cartacee dal sito di custodia al sito di stoccaggio della Farmacia dovrà essere preventivamente comunicata all'ATS di competenza ed effettuata con mezzi idonei a garantire la sicurezza nel trasferimento della documentazione e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di privacy e sicurezza.
3. Il sito di Stoccaggio dovrà essere conforme alle disposizioni di legge per la tipologia di servizio reso ed essere situato entro i confini della Regione Lombardia.
4. Le Prescrizioni Cartacee dovranno essere stoccate in modo tale da non rendere visibili le informazioni in esse registrate e organizzate affinché sia possibile soddisfare, entro i tempi previsti al successivo punto 5, l'estrazione e messa a disposizione dei Soggetti Titolati (ATS, ARIA, Organi di Polizia).
5. In caso di espressa richiesta ad opera dei Soggetti Titolati, la Farmacia dovrà rendere disponibile presso le ATS competenti gli originali delle Prescrizioni Cartacee:
 - a. in via ordinaria entro 3 giorni lavorativi (da lunedì al venerdì) dalla richiesta;
 - b. in via di estrema urgenza entro 1 giorno lavorativo (da lunedì al venerdì) dalla richiesta.
6. Sarà cura della Farmacia rispettare, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni contenute nel Manuale della Documentazione Sanitaria e Sociosanitaria di Regione Lombardia, approvato con DGR n. 4659 del 9/1/2013, cui si fa espresso richiamo, con particolare riguardo all'archivio dei documenti di un ente pubblico.
7. L'accesso alle Prescrizioni Cartacee, oltre al personale deputato al loro trattamento in virtù della presente Convenzione, dovrà essere consentito solo a Personale autorizzato dalle ATS.

8. Nel corso del periodo di Stoccaggio, fermo restando le condizioni ivi richiamate, nulla osta l'eventuale trasferimento delle Prescrizioni Cartacee in altro magazzino per esigenze specifiche della Farmacia che dovrà informare preventivamente l'ATS.
9. La corretta esecuzione del Servizio sarà garantita da ciascuna Farmacia che dovrà nominare un proprio rappresentante o incaricato, responsabile degli adempimenti ivi previsti. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato dovrà essere individuato un sostituto. La Farmacia indicherà, in aggiunta ai riferimenti telefonici, anche un indirizzo P.E.C. che sarà utilizzato dai Soggetti Titolati per eventuali comunicazioni urgenti che dovessero rendersi necessarie.

4) Macero delle Ricette Dematerializzate erogate in modalità off-line, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti

1. Al termine del periodo di Stoccaggio, fatto salvo eventuali segnalazioni delle ATS relative alla necessità estendere il periodo di Archiviazione, la Farmacia potrà effettuare il macero della singola Prescrizione Cartacea, previa autorizzazione dell'ATS.
2. La Farmacia dovrà inviare all'ATS di competenza le mensilità delle Prescrizioni Cartacee che intende smaltire, previa autorizzazione formale ad opera dell'Agenzia di Tutela della Salute, in osservanza della normativa vigente.
3. La Farmacia provvederà, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a conferire le Prescrizioni Cartacee presso un idoneo forno inceneritore, inoltrando successivamente all'ATS copia del certificato di avvenuto smaltimento.

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3678
Approvazione dello schema di accordo di sviluppo tra Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. (Invitalia), Regione Lombardia e società proponenti: società Granarolo s.p.a. (prot. cds000722) - società Rovagnati s.p.a. (prot. cds000714) - società Salumificio fratelli Beretta s.p.a. (prot. cds000731) - società Sterilgarda alimenti s.p.a. (cds000779)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, secondo cui «Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali»;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, e ss. mm. e ii, recante «Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008»; ed in particolare l'art. 9 che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni, stabilendo, tra l'altro, che:
 - la domanda di agevolazione deve essere presentata, a pena d'invalidità, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia,
 - quest'ultima, in caso di esito positivo sulla verifica delle disponibilità finanziarie e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, trasmette i progetti alle Regioni e alle Province autonome interessate e richiede il loro parere in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale e alla eventuale disponibilità al cofinanziamento, nonché alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura,
 - nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale;
- l'art. 9 bis che prevede che le domande di agevolazioni, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzia una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato;

Richiamati altresì:

- l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero ha dettato all'Agenzia disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato «contratti di sviluppo agroindustriali» numerato dalla Commissione col codice SA.47694 (2017/N);

Vista:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate ART. 109, C.1-TER d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Data atto che in data:

- 16 aprile 2019 la Società proponente Rovagnati s.p.a., ha trasmesso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia) una proposta di contratto di sviluppo denominata «Rovagnati s.p.a. (prot. CDS000714) concernente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (produzione di prodotti a base di carne inclusa la carne di volatili), da realizzarsi presso gli stabilimenti di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), ricadenti nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna agli atti della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuando puntualmente gli investimenti che intende realizzare, per un importo previsto di euro € 15.871.858,60;
 - 16 maggio 2019 la Società proponente Granarolo s.p.a. ha trasmesso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia) una proposta di contratto di sviluppo, denominata «GRANAROLO - new technologies in MILK CHAIN 4.0» (prot. CDS000722), costituita da un progetto di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevede l'implementazione di una nuova tecnologia produttiva nell'unità locale di Usmate Velate (MB), agli atti della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuando puntualmente gli investimenti che intende realizzare, per un importo complessivo previsto di euro 21.436.991;
 - 18 luglio 2019 la Società proponente Salumificio Fratelli Beretta s.p.a., e gli aderenti Cim Alimentari s.p.a., Framon s.p.a. unipersonale, Frutti dei Sogni s.r.l. e Bresaole del Zoppo s.r.l., ha trasmesso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia) una proposta di contratto di sviluppo denominata «Contratto di Sviluppo Salumificio Fratelli Beretta s.p.a. (prot. CDS000731) relativa alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che prevede l'ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti localizzati nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, agli atti della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi individuando puntualmente gli investimenti che intende realizzare, per un importo previsto di euro 16.140.456;
 - 13 marzo 2020 la società Sterilgarda ha trasmesso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), una proposta di contratto di sviluppo denominata «Sterilgarda Alimenti s.p.a.» (CDS000779) nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte alimentare e di articoli derivati, da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN), ricadente nel territorio della Regione Lombardia agli atti della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, individuando puntualmente gli investimenti che intende realizzare, per un importo previsto di euro € 23.612.420,00;
- Viste le note M1.2019.0072445 del 1° luglio 2019 - M1.2019.0086506 del 27 settembre 2019 - M1.2020.0095944 del 5 maggio 2020 con le quali la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha attestato che gli investimenti previsti in Lombardia per i progetti relativi a Rovgnati s.p.a. (prot.

CDS000714), Granarolo s.p.a. (prot. CDS000722) e Sterilgarda spa (CDS000779) ubicati in Regione Lombardia risultano essere compatibili con la programmazione regionale;

Considerato che per il progetto relativo a salumificio Beretta s.p.a. (prot. CDS000731) sono trascorsi i 30 giorni dalla comunicazione di Invitalia periodo decorso il quale il Contratto di Sviluppo si considera compatibile con la programmazione regionale;

Dato atto che:

- in data 4 e 6 agosto il MISE ha convocato le riunioni bilaterali relative ai quattro Contratti di Sviluppo oggetto della presente delibera;
- durante tali incontri per tutti e quattro i progetti il MISE ed Invitalia hanno attestato la fattibilità ed ammissibilità degli stessi;
- le regioni interessate hanno espresso la disponibilità a partecipare alle agevolazioni richieste per i rispettivi territori di competenza nel limite di contribuzione massimo previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Richiamata la d.g.r. n. X/6808 del 30 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con D.D.G. n. 12716 del 7 settembre 2018 e s.m.i., nella seduta del 5 ottobre 2020 come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della D.G. Sviluppo Economico;

- ha preso atto della coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo;
- ha condiviso il parere espresso dalla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Dato atto altresì che la D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha verificato che le agevolazioni richieste per la quota di investimenti ricadenti in Lombardia per i quattro contratti di sviluppo sono pari a € 30.569.393,90 e che sulla base della disponibilità a bilancio è possibile compartecipare a tali agevolazioni per una quota del 4,9% per ciascun progetto;

Precisato che, nella bozza di Accordo di Sviluppo trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia)) alle Regioni interessate e alla società proponenti i contratti di sviluppo, si dà atto che a seguito della negoziazione avvenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le società hanno confermato l'interesse ad ottenere l'agevolazione concessa;

Visti gli schemi di Accordo di Sviluppo tra Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), le regioni interessate e le società proponenti, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4), finalizzati a sostenere il cofinanziamento del progetto di investimento produttivo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ad incrementare sia la capacità produttiva del gruppo che la quota export sul fatturato complessivo;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamati:

- l'art. 52 della legge 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» che al c. 5 dispone che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro Nazionale degli aiuti, con il registro già esistente per il settore dell'agricoltura;
- il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e in particolare gli articoli 6 Aiuti nei settori agricoltura e pesca; Art. 8 Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc; art. 9 Registrazione degli aiuti individuali; Art. 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG»;

Precisato che:

- la parte di finanziamento agli investimenti di cui al presen-

te atto, riguardante la quota ascrivibile alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE coperta dal regime SA.47694 (2017/N), deve essere registrata in SIAN (sistema informativo agricolo nazionale);

- il soggetto concedente il finanziamento deve trasmettere le informazioni dei finanziamenti al pertinente Registro come disposto dall'art. 52 della legge 234/2012 e dal d.m. 115/2017;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Stabilito che il contributo regionale complessivo per i quattro contratti di sviluppo è pari a euro 1.500.000,00 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 16.01.104.007839 «Trasferimenti agli Enti di Ricerca Statali per Attività di Ricerca, Sperimentazione, Dimostrazione e diffusione delle innovazioni in agricoltura» nell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito che tale contributo regionale è così ripartito:

Tipologia	Proponente	Riparto cofinanziamento Lombardia
ADS	ROVAGNATI	€ 307.564,73
ADS	GRANAROLO SPA	€ 420.753,98
ADS	SALUMIFICIO F.LLI BERETTA	€ 312.639,07
ADS	STERILGARDA ALIMENTI SPA	€ 459.042,22
Totale		€ 1.500.000,00

Considerato che il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa quota di contributo regionale avverrà sul Fondo per la crescita sostenibile che è destinato al finanziamento di programmi e interventi tra cui anche i Contratti di Sviluppo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2015, le agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile relative ai contratti di Sviluppo sono concesse non solo in conto capitale, ma anche di parte corrente nella forma di finanziamento agevolato per la realizzazione degli investimenti con possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale;

Dato atto che ad oggi la suddivisione delle agevolazioni non è ancora stata definita tra le sue componenti e che quindi la contribuzione di Regione Lombardia è compatibile con le finalità del Fondo per la crescita;

Dato atto che alla sottoscrizione dei singoli Accordi di Sviluppo tra le parti si procederà, così come previsto dall'articolo 6 «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa quota di contributo regionale nell'esercizio finanziario 2020;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di sottoscrivere i quattro Accordi di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), le regioni interessate e le società proponenti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto l'art. 15 l. 241/90 e ss.mm. e ii «Accordi fra Pubbliche amministrazioni»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare gli schemi di Accordo di Sviluppo tra Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), le Regioni interessate e le società proponenti, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4), finalizzati a sostenere progetti di investimento produttivo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

dei prodotti agricoli e ad incrementare sia la capacità produttiva del gruppo che la quota export sul fatturato complessivo;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, riguardante il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, coperte dal regime SA.47694 (2017/N) Contratti di sviluppo agroindustriali, ammonta complessivamente a euro 1.500.000,00 pari al 4,9% delle agevolazioni richieste per la quota di investimenti ricadenti in Lombardia;

3. di dare atto che il contributo regionale è così suddiviso:

Tipologia	Proponente	Riparto cofinanziamento Lombardia
ADS	ROVAGNATI	€ 307.564,73
ADS	GRANAROLO SPA	€ 420.753,98
ADS	SALUMIFICIO F.LLI BERETTA	€ 312.639,07
AS	STERILGARDA ALIMENTI SPA	€ 459.042,22
Totale		€ 1.500.000,00

4. di dare atto che il contributo regionale è pari a euro 1.500.000,00 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 16.01.104.007839 «Trasferimenti agli Enti di Ricerca Statali per Attività di Ricerca, Sperimentazione, Dimostrazione e diffusione delle innovazioni in agricoltura» dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

6. di disporre che con successivo provvedimento del dirigente della UO competente a seguito della sottoscrizione dei singoli Accordi tra le parti si procederà, così come previsto dall'articolo 6 - «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa quota di contributo nell'esercizio finanziario 2020;

7. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di sottoscrivere i sopracitati Accordi di Sviluppo;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it e di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E LE SOCIETÀ

SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.

CIM ALIMENTARI S.P.A.

FRAMON S.P.A.

FRUTTI DEI SOGNI S.R.L.

BRESAOLE DEL ZOPPO S.R.L.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni

pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Le società partecipanti al contratto di sviluppo (Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Cim Alimentari S.p.A., Framon S.p.A., Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l.) sono riconducibili direttamente o indirettamente alla famiglia Beretta che detiene la titolarità del "Gruppo Beretta", la cui capogruppo è rappresentata dalla società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., che rappresenta un'importante realtà europea nel settore della lavorazione della carne; nel perimetro di consolidamento non rientrano le società Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l.. Si riporta una breve descrizione delle società sopracitate:

- ✓ Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.: grande impresa con sede legale a Barzanò (LC) ed unità produttive a Barzanò (LC), Garbagnate Monastero (LC), Medolago (BG) e Trezzo sull'Adda (MI), è specializzata nella produzione,

confezionamento e preparazione di salumi (quali: prosciutto cotto, wurstel, hamburger ecc.);

- ✓ Cim Alimentari S.p.A.: grande azienda con sede legale a Langhirano (PR) ed unità produttive a Langhirano (PR), San Daniele del Friuli (UD) e Carpegna (PS), produce e commercializza prosciutto crudo di Parma, San Daniele e Carpegna sia nelle declinazioni “sfuso” che “preaffettato” e “preconfezionato”;
- ✓ Framon S.p.A.: grande impresa con sede legale ed unità produttive a San Daniele del Friuli (UD), è attiva nel settore della produzione di prosciutto crudo “San Daniele DOP”;
- ✓ Frutti dei Sogni S.r.l.: grande impresa con sede legale a Trezzo sull’Adda (MI) ed unità produttive a Missaglia (LC), Langhirano (PR) e Sinalunga (SI), si occupa della produzione e commercializzazione di prosciutti crudi, anche a marchio DOP “Parma” e “San Daniele”;
- ✓ Bresaole del Zoppo S.r.l.: grande impresa con sede legale a Buglio in Monte (SO) ed unità produttive a Buglio in Monte (SO) e Chiavenna (SO), è attiva nella produzione di bresaole e prosciutti.

In data 18 luglio 2019, la società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., in qualità di soggetto proponente, e le società Cim Alimentari S.p.A., Framon S.p.A., Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l., in qualità di soggetti aderenti, hanno presentato all’*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo relativa alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), che prevede l’ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti localizzati nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana.

Con istanza presentata all’*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, ed integrata in data 4 novembre 2019, il soggetto proponente Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. ha richiesto l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1,

- comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;
 - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
 - gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
 - la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato "contratti di sviluppo agroindustriali";
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
 - in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente "Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
 - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
 - la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che,

all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la legge regionale della Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*”;
- la legge regionale della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, “*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività*” e, in particolare, l'articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. della Regione Lombardia del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109,

- c.1-ter del decreto-legge n. 18/2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- la legge regionale della Regione Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n.14, recante “*Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna*”;
 - la domanda del 18 luglio 2019, con la quale il soggetto proponente Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., unitamente alle società aderenti precedentemente citate, ha presentato all’*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo che si estrinseca in n. 5 progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzarsi presso gli stabilimenti produttivi di Garbagnate Monastero (LC), Medolago (BG), Trezzo sull’Adda (MI), Langhirano (PR), San Daniele del Friuli (UD), Sinalunga (SI) e Buglio in Monte (SO), ricadenti nei territori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana;
 - l’istanza presentata all’*Agenzia* in pari data, come successivamente integrata in data 4 novembre 2019, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
 - la nota del 19 settembre 2019, con la quale l’*Agenzia* ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana;
 - la nota del 15 ottobre 2019, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio interesse al cofinanziamento della proposta progettuale in esame, non specificando l’importo;
 - la nota del 17 ottobre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato sia la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale che la disponibilità al cofinanziamento del progetto entro il 5% del valore dell’investimento realizzato sul territorio regionale (la parte di progetto realizzata in Emilia-Romagna è pari ad € 2.229.213,00 su € 24.943.511,00 totali);
 - la nota prot. n. 0449241 del 20 dicembre 2019, con la quale l’*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui

all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 312.639,07 (*trecentododicimilaseicentotrentanove/07*);
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 111.460,65 (*centoundicimilaquattrocentosessanta /65*);
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro _____ (*_____/00*);
- il decreto del _____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo è finalizzato, nel suo complesso, al potenziamento ed efficientamento delle linee di produzione al fine di consolidare le sinergie tra le società partecipanti al contratto di sviluppo. In particolare, lo scopo perseguito dai

partecipanti si estrinseca nel diversificare ulteriormente l'offerta, incrementare le sinergie produttive e la competitività commerciale, sia a livello di singola impresa ma soprattutto a livello aggregato. Nello specifico, gli investimenti proposti da ciascuna impresa prevedono:

- Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.: ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti ubicati a Garbagnate Monastero (LC), Medolago (BG) e Trezzo sull'Adda (MI). La società ha specificato, in merito alla connessione tra gli stabilimenti oggetto di investimento, che lo stabilimento di Trezzo sull'Adda (MI) si configura quale centro di affettamento (con l'ampliamento della camera bianca) e di confezionamento per tutte le unità del Gruppo. In particolare, in tale unità locale si completa il ciclo di lavorazione di circa il 70% dei prodotti destinati ad affettamento e confezionamento realizzati nella sede di Medolago (BG), nonché circa il 15% di quelli dell'unità di Garbagnate Monastero (LC);
- Cim Alimentari S.p.A.: incremento della capacità produttiva degli stabilimenti ubicati a Langhirano (PR) e San Daniele del Friuli (UD). Tali stabilimenti risultano tra loro interconnessi in quanto il sito di San Daniele del Friuli (destinato alla lavorazione del "Prosciutto San Daniele") si configura quale centro di trasformazione (disosso), affettamento e confezionamento di una quota parte (5%) dei prodotti realizzati nell'unità di Langhirano (PR);
- Framon S.p.A.: ristrutturazione di un'unità produttiva ubicata a San Daniele del Friuli (UD), attraverso l'introduzione di linee di lavorazione innovative per il miglioramento della qualità dei prosciutti San Daniele;
- Frutti dei Sogni S.r.l.: ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento ubicato a Sinalunga (SI), mediante l'installazione di una nuova linea di affettatura del prosciutto crudo che consentirà di ottenere nuove disposizioni delle fette ed un'affettatura a temperature meno fredde rispetto ai semilavorati al fine di migliorare la qualità tecnologica, microbiologica ed organolettica dei prodotti;
- Bresaole del Zoppo S.r.l.: ampliamento della capacità produttiva esistente dello stabilimento ubicato a Buglio in Monte (SO), con l'introduzione di

nuove linee di affettatura della bresaola in grado ridurre la manipolazione del prodotto attraverso un'elevata automazione, con conseguente incremento produttivo e miglioramento qualitativo. Inoltre, la società prevede l'ampliamento del magazzino di stoccaggio delle bresaole;

- il *Ministero* e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, a seguito del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza al quale non ha partecipato la Regione Toscana, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- la Regione Toscana, a seguito della comunicazione inviata dall'*Agenzia* e citata in premessa, non ha infatti potuto formalizzare la propria disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo promosso;
- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo pari a n. 71,22 ULA. Tale incremento risulta così suddiviso:
 - ✓ Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.: 34,53 ULA;
 - ✓ Cim Alimentari S.p.A.: 14,79 ULA;
 - ✓ Framon S.p.A.: 4,94 ULA;
 - ✓ Frutti dei Sogni S.r.l.: 8,46 ULA;
 - ✓ Bresaole del Zoppo S.r.l.: 8,50 ULA;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016;
- nello specifico, sulla base della perizia giurata trasmessa dal proponente, è stata rilevata la coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0. Le Aree Tecnologiche Abilitanti individuate sono: *Horizontal/Vertical Integration* e *Industrial Internet*;
- per quanto esposto, il *Ministero* e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare

rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;

- per quanto attiene agli investimenti localizzati nella Regione Toscana, la normativa che regola il funzionamento degli Accordi di sviluppo consente la sottoscrizione dei medesimi anche in assenza della partecipazione delle Regioni interessate dai programmi di investimento;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'Agenzia, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

Soggetti realizzatori	Unità produttive	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste
				Contributo in conto impianti
<i>Salumificio Beretta S.p.A.</i>	Medolago (BG)	3.558.858,00	3.558.858,00	1.404.854,00
	Garbagnate Monastero (LC)	978.178,00	978.178,00	386.251,00
	Trezzo sull'Adda (MI)	4.095.182,00	4.095.182,00	1.615.228,00
TOTALE		8.632.218,00	8.632.218,00	3.406.333,00
<i>Cim Alimentari S.p.A.</i>	Langhirano (PR)	2.229.213,00	2.229.213,00	889.523,00
	San Daniele del Friuli (UD)	2.816.337,00	2.816.337,00	1.114.614,00
TOTALE		5.045.550,00	5.045.550,00	2.004.137,00
<i>Framon S.p.A.</i>	San Daniele del Friuli (UD)	2.201.068,00	2.201.068,00	871.144,00
<i>Frutti dei Sogni S.r.l.</i>	Sinalunga (FI)	1.556.437,00	1.556.437,00	614.921,00
<i>Bresaole del Zoppo S.r.l.</i>	Buglio in Monte (SO)	7.508.238,00	7.508.238,00	2.965.125,00
TOTALE		24.943.511,00	24.943.511,00	9.861.660,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 9.861.660,00 (*novemilioniottocentosessantunomilaseicentossanta/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 201.258,37 (*duecentounomiladuecentocinquantotto/37*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 312.639,07 (*trecentododicimilaseicentorentanove/07*), di cui euro 6.252,78 (*seimiladuecentocinquantadue/78*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;

- la Regione Emilia-Romagna, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 111.460,65 (*centoundicimilaquattrocentosessanta/65*), di cui euro 2.229,21 (*duemiladuecentoventinove/21*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- la Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro _____ (*_____/00*), di cui euro _____ (*_____/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro _____ (*_____/00*), di cui euro _____ (*_____/00*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- il *Ministero* e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalle società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Cim Alimentari S.p.A., Framon S.p.A., Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l., come descritti nella proposta di

contratto di sviluppo, da realizzarsi presso gli stabilimenti produttivi di Garbagnate Monastero (LC), Medolago (BG), Trezzo sull'Adda (MI), Langhirano (PR), San Daniele del Friuli (UD), Sinalunga (SI) e Buglio in Monte (SO), nel periodo 2019-2022 (ad eccezione del progetto presentato dall'aderente Cim Alimentari S.p.A. per l'unità produttiva di Langhirano (PR), la cui tempistica previsionale è 2019/2020), al fine di favorire la competitività delle imprese e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., unitamente alle società Cim Alimentari S.p.A., Framon S.p.A., Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite

massimo di euro 10.062.918,37 (*diecimilionisessantadue milanovecentodiciotto/37*), con la seguente ripartizione:

Soggetti realizzatori	Unità produttive	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste	Copertura
			Contributo in conto impianti	
<i>Salumificio Beretta S.p.A.</i>	Medolago (BG)	3.558.858,00	1.404.854,00	Ministero: _____
	Garbagnate Monastero (LC)	978.178,00	386.251,00	
	Trezzo sull'Adda (MI)	4.095.182,00	1.615.228,00	
TOTALE		8.632.218,00	3.406.333,00	Regione Lombardia: 312.639,07
<i>Cim Alimentari S.p.A.</i>	Langhirano (PR)	2.229.213,00	889.523,00	
	San Daniele del Friuli (UD)	2.816.337,00	1.114.614,00	
TOTALE		5.045.550,00	2.004.137,00	Regione Emilia-Romagna: 111.460,65
<i>Framon S.p.A.</i>	San Daniele del Friuli (UD)	2.201.068,00	871.144,00	
<i>Frutti dei Sogni S.r.l.</i>	Sinalunga (FI)	1.556.437,00	614.921,00	Regione Friuli-Venezia Giulia: _____
<i>Bresaole del Zoppo S.r.l.</i>	Buglio in Monte (SO)	7.508.238,00	2.965.125,00	
TOTALE (A)		24.943.511,00	9.861.660,00	
COSTI DI GESTIONE (B)			201.258,37	
TOTALE FABBISOGNO (A+B)			10.062.918,37	
TOTALE COPERTURA				10.062.918,37

- Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 312.639,07 (*trecentododicimilaseicentotrentanove/07*), di cui euro 306.386,29 (*trecentoseimilatrecentottantasei/29*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 6.252,78 (*seimiladuecentocinquantadue/78*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
- Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna sono pari a complessivi euro 111.460,65 (*centoundicimilaquattrocentosessanta /65*), di cui euro 109.231,44 (*centonovemiladuecentotrentuno/44*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 2.229,21 (*duemiladuecentoventinove/21*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
- Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono pari a complessivi euro _____ (_____/00), di cui euro _____ (_____/00) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro _____ (_____/00).

_____ (_____/00) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.

5. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro _____ (_____/00), di cui euro _____ (_____/00) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro _____ (_____/00) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
6. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Le società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Cim Alimentari S.p.A., Framon S.p.A., Frutti dei Sogni S.r.l. e Bresaole del Zoppo S.r.l., si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, le imprese decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, le imprese beneficiarie riducano i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le imprese decadono dal beneficio

qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.

2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 312.639,07 (*trecentododicimilaseicentotrentanove/07*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
 - il 100%, pari ad euro 312.639,07 (*trecentododicimilaseicentotrentanove/07*), entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*.

3. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 111.460,65 (*centoundicimilaquattrocentosessanta/65*), la Regione Emilia-Romagna si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti.

4. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro _____ (_____/00), la Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
- il __%, pari ad euro _____, entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
 - il __%, pari ad euro _____, entro il _____.
5. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8
(*Durata dell'Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(*Disposizioni generali e finali*)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi

Dr.ssa Anna Bonomo

Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Regione Friuli-Venezia Giulia

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore Delegato

Domenico Arcuri

Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Cim Alimentari S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Framon S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Frutti dei Sogni S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Bresaole del Zoppo S.r.l.

Il Legale Rappresentante

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E

LA SOCIETÀ GRANAROLO S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante

ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-*bis* che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Granarolo S.p.A. è una grande impresa, con sede legale a Bologna (BO), operante nel settore della produzione di latte e prodotti caseari; è la capogruppo industriale e commerciale del "Gruppo Granarolo" che rappresenta, ad oggi, il più importante produttore di latte fresco in Italia, con linee di prodotto di elevata qualità e competitive sul mercato nazionale ed opera su tre principali aree di *business* identificabili con "*latte e bevande*", "*formaggi*" e "*yogurt*".

La società Granarolo S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 maggio 2019 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale, denominata "*GRANarolo - new technologies in MILK CHAIN 4.0*", costituita da un progetto di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevede l'implementazione di una nuova tecnologia produttiva nell'unità locale di Usmate Velate (MB), nonché il contestuale ampliamento della capacità produttiva attuale di prodotti caseari.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente Granarolo S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-*bis* concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-*bis*;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all’articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all’*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività*” e, in particolare, l’articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109, c.1-ter del decreto-legge n. 18/2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- la domanda del 16 maggio 2019, con la quale la società Granarolo S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo, denominata “*GRANarolo - new technologies in MILK CHAIN 4.0*”,

riguardante un programma industriale relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), da realizzare presso lo stabilimento produttivo di Usmate Velate (MB), ricadente nel territorio della Regione Lombardia;

- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota prot. n. 0070044/ININN-GRINV del 4 giugno 2019, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Lombardia;
- la nota del 1° luglio 2019, come successivamente integrata in data 27 settembre 2019, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale;
- la nota prot. n. 0356061 dell'8 ottobre 2019, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 420.753,98 (*quattrocentoventimilasettecentocinquantatre/98*);
- il decreto del ____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo promosso dalla società Granarolo S.p.A. è finalizzato all'implementazione di una nuova tecnologia produttiva (coerente con il piano nazionale Industria 4.0), che comporterà un aumento della capacità produttiva del sito industriale di Usmate Velate (MB). Ciò va inteso come “cambiamento del processo produttivo esistente” attuato mediante l'introduzione di nuovi processi, in grado di aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Nello specifico, il programma prevede:
 - la modifica sostanziale di parte delle tecnologie dei processi produttivi con l'obiettivo di ottimizzare la resa di trasformazione della materia prima in formaggio;
 - l'ottimizzazione impiantistica e di *layout* con l'obiettivo di aumentare la produttività delle linee e conseguentemente la capacità produttiva totale dello stabilimento;
 - l'ampliamento delle capacità di stoccaggio della materia prima (latte) e di lavorazione/stoccaggio dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione della mozzarella e ricotta;
 - l'efficientamento energetico dei processi con particolare *focus* sulla nuova centrale frigorifera funzionale ai principali processi di produzione;
 - la gestione efficiente della logistica mediante un nuovo sistema *software* e *hardware* dedicato di ultima generazione dei processi di pianificazione e schedulazione dei materiali, dei processi di pianificazione delle linee di produzione, di gestione dell'avanzamento della produzione e dei rendimenti delle linee;

- il *Ministero* e la Regione Lombardia interessati dagli investimenti, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale di n. 22 risorse a fronte di n. 225 dipendenti al 31 dicembre 2018;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016;
- nello specifico, sulla base della perizia giurata trasmessa dalla società proponente, è stata rilevata la coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0 (su un totale dell'investimento previsto pari ad € 21.436.991,00, il totale di forniture rientranti nei requisiti di Industria 4.0 risulta pari ad € 17.362.580,00, pari ad una percentuale dell'81%);
- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Lombardia giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo a fondo perduto)
<i>Granarolo S.p.A.</i>	Usmate Velate (MB)	21.436.991,00	21.436.991,00	8.574.796,00
Totale		21.436.991,00	21.436.991,00	8.574.796,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 8.574.796,00
(ottomilionicinquecentosettantaquattromilasettecentonovantasei/00);

- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 174.995,84 (*centosettantaquattromilanovecentonovantacinque/84*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 420.753,98 (*quattrocentoventimilasettecentocinquante/98*), di cui euro 8.415,08 (*ottomilaquattrocentoquindici/08*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro 8.329.037,86 (*ottomilioneitrecentoventinove milatrentasette/86*), di cui euro 166.580,76 (*centosessantaseimilacinquecentottanta/76*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- il *Ministero* e la Regione Lombardia ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Lombardia si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Granarolo S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso lo stabilimento produttivo di Usmate Velate (MB), nel periodo 2019-2022, al fine di favorire la

competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Lombardia si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Granarolo S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 8.749.791,84 (*ottomilionesettecentoquarantanovemilasettecentonovantuno/84*), con la seguente ripartizione:

PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo a fondo perduto)	Copertura
<i>Granarolo S.p.A.</i>	Usmate Velate (MB)	21.436.991,00	8.574.796,00	Ministero: 8.329.037,86

			Regione: 420.753,98
Totale (a)	21.436.991,00	8.574.796,00	
Costi di gestione (b)		174.995,84	
Totale fabbisogno (a+b)		8.749.791,84	
Totale copertura			8.749.791,84

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 420.753,98 (*quattrocentoventimilasettecentocinquante/98*), di cui euro 412.338,90 (*quattrocentododicimilatrecentotrentotto/90*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 8.415,08 (*ottomilaquattrocentoquindici/08*) per costi di gestione per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 8.329.037,86 (*ottomilioneitrecentoventinovemilatrecentasette/86*), di cui euro 8.162.457,10 (*ottomilioneicentossessantaduemilaquattrocentocinquante/10*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 166.580,76 (*centosessantaseimilacinquecentottanta/76*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Granarolo S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.

3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 420.753,98 (*quattrocentoventimilasettecentocinquantatre/98*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
- il 100 %, pari ad euro 420.753,98 (*quattrocentoventimilasettecentocinquantatre/98*), entro novanta giorni dalla

comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8
(*Durata dell'Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(*Disposizioni generali e finali*)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi

Dr.ssa Anna Bonomo

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore Delegato

Domenico Arcuri

Granarolo S.p.A.

Il Legale Rappresentante

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

E

LA SOCIETÀ ROVAGNATI S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Rovagnati S.p.A., grande impresa controllata dalla famiglia Rovagnati, è la holding dell'omonimo gruppo che nel corso degli anni si è specializzato nella produzione di salumi diventando il quarto produttore in Italia per la produzione di prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadelle e piatti pronti surgelati. Nell'area di consolidamento rientrano anche aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di macchine affettatrici ed utensileria nonché un'azienda di allevamento di suini.

La società Rovagnati S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 aprile 2019 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di programma di sviluppo che prevede un progetto di investimento produttivo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzato ad incrementare sia la capacità produttiva del gruppo che la quota *export* sul fatturato complessivo.

La predetta società, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e tuttora, è inserita nell'elenco delle imprese con *rating* di legalità di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con punteggio *++ su un massimo di ***.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata in data 20 settembre 2019, il soggetto proponente Rovagnati S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la

sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli *“Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”*;
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato *“contratti di sviluppo agroindustriali”*;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente *“Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all’articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l’utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all’articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all’*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- l’articolo 8, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 e s.m.i. che prevede che una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie volta per volta rese disponibili è riservata, per la durata di dodici mesi, in favore delle imprese che sono inserite nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating di legalità*);

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività*” e, in particolare, l’articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109, c.1-ter del decreto-legge n. 18/2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- la legge regionale 18 luglio 2014, n.14, recante “*Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna*”;
- la domanda del 16 aprile 2019, con la quale la società Rovagnati S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo concernente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (produzione di prodotti a base di carne inclusa la carne di volatili), da realizzarsi presso gli stabilimenti di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), ricadenti nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- l’istanza presentata all’*Agenzia* in pari data, come da ultimo integrata in data 20 settembre 2019, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota prot. n. 0070041/ININN-GRINV del 4 giugno 2019, con la quale l’*Agenzia* ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- la nota del 1° luglio 2019, come successivamente integrata in data 27 settembre 2019, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale;
- la nota del 2 luglio 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato sia la disponibilità al cofinanziamento del progetto per il 3% dell’investimento da

- realizzarsi in Emilia-Romagna (per una somma di € 251.373,62) sia la coerenza degli investimenti con le linee di programmazione e le priorità settoriali individuati nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;
- la nota prot. n. 0362802 del 14 ottobre 2019, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 307.564,73 (*trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73*);
 - la deliberazione della Giunta regionale n. __ del ____, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 251.373,62 (*duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62*);
 - il decreto del ____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
 - l'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- la proposta di contratto di sviluppo in esame, mira ad aumentare la capacità produttiva degli stabilimenti siti in Lombardia ed Emilia-Romagna ed a migliorare la gestione logistica delle referenze attuali prevedendo, per il prossimo futuro, miglioramenti delle stesse al fine di adeguarle alla domanda proveniente dai mercati internazionali. Nello specifico, il programma si articola in un progetto di investimento produttivo da realizzarsi presso n. 3 differenti stabilimenti:
 - **nello stabilimento di Villasanta (MB)** si concentra la produzione di salumi (salame, bresaola, pancetta e salumi vari porzionati in vaschette) nonché le attività di affettamento e confezionamento. Con la realizzazione del progetto, la società prevede l'acquisto di n. 2 linee di affettamento e n. 2 linee di confezionamento oltre ad attrezzature funzionali all'etichettatura e alla prezzatrice. La società intende anche ampliare il magazzino automatico cartoni installando linee di automazione riempimento nonché pallettizzatori automatici al fine di migliorare la pianificazione delle attività di stoccaggio, diminuire il carico di giacenza e ottimizzare l'assortimento;
 - **nello stabilimento di Biassono (MB)** la società, ad oggi, svolge la produzione del prosciutto cotto intero e in barre per l'affettamento. E' previsto l'ampliamento dell'opificio in cui saranno installate le nuove linee per il disosso dei prosciutti nonché per il trasporto delle ossa e dei prodotti siringati. I nuovi macchinari consentiranno anche un efficientamento della produzione con la gestione automatizzata e robotizzata della movimentazione dei prosciutti;
 - **nello stabilimento di Felino (PR)** si concentra, attualmente, la produzione di prosciutti crudi, interi e in mattonelle. L'investimento si sostanzia nella realizzazione di una nuova struttura adiacente al prosciuttificio attuale nella quale installare il nuovo impianto di disosso e la linea automatica di riempimento per mattonelle di prosciutto;
- i suddetti stabilimenti risultano tra loro interconnessi in quanto, come dettagliato dalla società con le integrazioni del 20 settembre 2019, ad oggi le produzioni di prosciutto cotto (realizzate nel sito di Biassono) e di prosciutto crudo (realizzate presso lo stabilimento di Felino) sono trasferite presso lo stabilimento di Villasanta (MB) per le fasi di stoccaggio, confezionamento, incartonamento e spedizione. Gli

investimenti previsti consentiranno di rafforzare ulteriormente tali legami produttivi/distributivi in quanto l'incremento di produzione prevista su Biassono (MB) e Felino (PR) avrà ripercussioni in termini di flussi logistici da gestire nello stabilimento di Villasanta (MB), nel quale è previsto un ampliamento delle linee di affettatura, confezionamento nonché dell'intero magazzino;

- il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. In particolare, tali criteri sono da ricondurre:
 - ✓ ***alla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0:*** sulla base della Perizia Giurata fornita dalla società proponente, il valore dei beni inseriti nel programma di investimento direttamente ascrivibili agli elenchi di cui alle lettere A) e B) della Legge n. 232/2016 è pari al 74% del totale investimenti. Le Aree Tecnologiche Abilitanti individuate sono: *Horizontal/Vertical Integration, Advanced Manufacturing Solutions e Big Data and Analytics*;
 - ✓ ***al significativo impatto occupazionale:*** è previsto un incremento occupazionale pari a n. **25 ULA**, di cui n. 3 presso lo stabilimento di Villasanta (MB), n. 7 presso il sito di Biassono (MB) e n. 15 presso lo stabilimento di Felino (PR);
- per quanto esposto, il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)
Rovagnati S.p.A.	Villasanta (MB)	11.331.077,00	11.331.077,00	4.474.920,60
	Biassono (MB)	4.540.781,60	4.540.781,60	1.793.124,30
	Felino (PR)	8.379.120,75	8.379.120,75	3.293.440,10
Totale		24.250.979,35	24.250.979,35	9.561.485,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 9.561.485,00 (*novemilionicinquecentosessantunomilaquattrocentottantacinque/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 195.132,35 (*centonovantacinquemilacentotrentadue/35*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 307.564,73 (*trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73*), di cui euro 6.151,29 (*seimilacentocinquantuno/29*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- la Regione Emilia-Romagna, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 251.373,62 (*duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62*), di cui euro 5.027,47 (*cinquemilaventisette/47*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro _____ (*_____/00*), di cui euro _____ (*_____/00*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Rovagnati S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso gli stabilimenti di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), nel periodo 2019-2022, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Rovagnati S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 9.756.617,35 (*novemilionesettecentocinquantaseimilaseicentodiciasette/35*), con la seguente ripartizione:

PROGRAMMA DI SVILUPPO				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)	Copertura
Rovagnati S.p.A.	Villasanta (MB)	11.331.077,00	4.474.920,60	Ministero: _____ Regione Lombardia: 307.564,73
	Biassono (MB)	4.540.781,60	1.793.124,30	
	Felino (PR)	8.379.120,75	3.293.440,10	
Totale (a)		24.250.979,35	9.561.485,00	Regione Emilia-Romagna: 251.373,62
Costi di gestione (b)			195.132,35	
Totale fabbisogno (a+b)			9.756.617,35	
Totale copertura				9.756.617,35

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 307.564,73 (*trecentosettecilacinquecentosessantaquattro/73*), di cui euro 301.413,44 (*trecentounomilaquattrocentotredici/44*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 6.151,29 (*seimilacentocinquantuno/29*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna sono pari a complessivi euro 251.373,62 (*duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62*), di cui euro 246.346,15 (*duecentoquarantaseimilatrecentoquarantasei/15*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 5.027,47 (*cinquemilaventisette/47*) per costi di

gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.

4. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro _____ (_____/00), di cui euro _____ (_____/00) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro _____ (_____/00) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
5. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Rovagnati S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività

agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.

2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 307.564,73 (*trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
 - il 100%, pari ad euro 307.564,73 (*trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73*) entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*.

3. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 251.373,62 (*duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62*), la Regione Emilia-Romagna si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti.

4. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi

Dr.ssa Anna Bonomo

Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore Delegato

Domenico Arcuri

Rovagnati S.p.A.

Il Legale Rappresentante

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E

LA SOCIETÀ STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante

ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-*bis* che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Sterilgarda Alimenti S.p.A., grande impresa con sede a Castiglione delle Stiviere (MN), opera nel settore della lavorazione del latte alimentare e nella produzione di articoli derivati oltre che, in misura marginale, dei succhi di frutta.

La società Sterilgarda Alimenti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 marzo 2020 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di programma di sviluppo concernente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), finalizzata all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN).

La predetta società, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risulta inserita nell'elenco delle imprese con *rating* di legalità di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il punteggio di * ++ su un massimo di ***.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente Sterilgarda Alimenti S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-*bis* concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-*bis*;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- l'articolo 8, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 e s.m.i. che prevede che una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie volta per volta rese disponibili è riservata, per la durata di dodici mesi, in favore delle imprese che sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating di legalità*);
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività*” e, in particolare, l'articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109, c.1-ter del decreto-legge n.

18/2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- la domanda del 16 marzo 2020, con la quale la società Sterilgarda Alimenti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte alimentare e di articoli derivati, da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN), ricadente nel territorio della Regione Lombardia;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota prot. n. 0114725 del 17 aprile 2020, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Lombardia;
- la nota del 5 maggio 2020, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato sia la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale che l'assenza, a quella data, di risorse disponibili per il cofinanziamento;
- la nota prot. n. 0143618 del 15 maggio 2020, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*);
- il decreto del _____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che,

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo promosso dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A. è finalizzato all'incremento della produzione e commercializzazione dei prodotti della gamma "Sterilgarda" (quali: latte alimentare, panna da cucina, yogurt, mascarpone, ricotta, formaggio spalmabile, bevande e yogurt vegetali), attraverso l'ampliamento del sito produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN). Nello specifico, il programma prevede i seguenti interventi:
 - realizzazione di un nuovo reparto di confezionamento, ove verranno installate n. 3 nuove linee ad altissima automazione di confezionamento con contenitori "Tetra Brik Aseptic" per il latte UHT, la panna da cucina ed i succhi di frutta;
 - realizzazione di un nuovo reparto per la produzione ed il confezionamento del mascarpone, ove verrà installata una nuova linea produttiva dalla capacità di circa 7.000 confezioni/ora ed un impianto di ultrafiltrazione con membrane piane. Verrà inoltre, installato sia un impianto per il confezionamento delle vaschette di mascarpone in vassoi che un impianto di palettizzazione dei vassoi;
 - realizzazione di una nuova linea per il latte microfiltrato dalla capacità di 18.500 lt/ora;
 - realizzazione di n. 2 nuove linee per la produzione del latte UHT, una da 15.000 lt/ora ed una da 8.000 lt/ora;
 - realizzazione di n. 2 nuove linee per il confezionamento dello yogurt in differenti formati (vasetti da 300 e 500 ml);

- predisposizione di un *software* specifico per garantire la tracciabilità dei prodotti, in particolare per le linee “latte” e “succhi di frutta”;
 - realizzazione di un adeguamento e rafforzamento antisismico dell'intero stabilimento, essendo il territorio compreso nella 2° classe di rischio sismico;
 - ristrutturazione di circa 14.000 mq di copertura dei reparti esistenti, oggi in amianto;
- il *Ministero* e la Regione Lombardia interessata dagli investimenti, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. In particolare, tali criteri sono da ricondurre:
- ❖ ***al significativo impatto occupazionale:*** è previsto un incremento occupazionale di n. 29 risorse a fronte di n. 315 occupati al 31 dicembre 2019. Nell'anno a regime (2024), il numero complessivo dei dipendenti sarà pari a n. 344. Tale incremento occupazionale sarà costituito da: n. 4 impiegati (di cui n. 2 con mansioni amministrative e n. 2 tecnici di laboratorio) e n. 25 operai specializzati (di cui n. 2 per il controllo delle unità di microfiltrazione, n. 2 per il controllo delle unità di sterilizzazione, n. 7 per le confezionatrici latte, succhi di frutta e panna da cucina, n. 4 per il fine linea del formato “litro” e “200 ml”, n. 2 per le unità di microfiltrazione, n. 3 per le confezionatrici del mascarpone, n. 2 per il fine linea della produzione di mascarpone, n. 3 per servizi generali e movimentazione magazzini);
 - ❖ ***alla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0:*** sulla base della Perizia Giurata fornita dalla società proponente, l'importo totale delle spese ascrivibili all'elenco dell'Allegato A) della Legge n. 232/2016 corrisponde al 100% del valore del capitolo del "Macchinari, impianti e attrezzature", mentre gli investimenti di cui all'Allegato B) costituiscono il

100% delle spese previste per il capitolo delle “Immobilizzazioni Immateriali”.

La somma degli investimenti descritti, pari ad € 19.133.011,00, corrisponde dunque a circa l’81,03% del valore dell’intero programma (€ 23.612.420,27).

Le Aree Tecnologiche Abilitanti individuate sono: *Advanced Manufacturing Solutions* ed *Industrial Internet*;

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Lombardia giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’*Agenzia*, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)
<i>Sterilgarda Alimenti S.p.A.</i>	Castiglione delle Stiviere (MN)	23.612.420,00	23.612.420,00	9.355.095,00
Totale		23.612.420,00	23.612.420,00	9.355.095,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 9.355.095,00 (*novemilionitrecentocinquantacinquemilanovantacinque/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 190.920,31 (*centonovantamilanovecentoventi/31*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), di cui euro 9.180,85 (*novemilacentottanta/85*) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro 9.086.973,09 (*novemilioniottantaseimilanovecentosettantatre/09*), di cui euro 181.739,46 (*centottantunomilasettecentotrentanove/46*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;

- il *Ministero* e la Regione Lombardia ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Lombardia si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso il sito produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN), nel periodo 2020-2023, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Lombardia si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3 (*Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili*)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è

subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(*Quadro finanziario dell'Accordo*)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 9.546.015,31 (*novemilionicinquecentoquarantaseimilaquindici/31*), con la seguente ripartizione:

PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)	Copertura
<i>Sterilgarda Alimenti S.p.A.</i>	Castiglione delle Stiviere (MN)	23.612.420,00	9.355.095,00	Ministero: 9.086.973,09
Totale (a)		23.612.420,00	9.355.095,00	Regione: 459.042,22
Costi di gestione (b)			190.920,31	
Totale fabbisogno (a+b)			9.546.015,31	
Totale copertura				9.546.015,31

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), di cui euro 449.861,37 (*quattrocentoquarantanovemilaottocentosessantuno/37*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 9.180,85 (*novemilacentottanta/85*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 9.086.973,09 (*novemilioniottantaseimilanovecentosettantatre/09*), di cui euro 8.905.233,63 (*ottomilioni novecentocinquemiladuecentotrentatre/63*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 181.739,46

(centottantunomilasettecentotrentanove/46) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.

4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Sterilgarda Alimenti S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.

2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
 - il 100 %, pari ad euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*.

3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7*(Comitato tecnico)*

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico*Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese*

Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi

Dr.ssa Anna Bonomo

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore Delegato

Domenico Arcuri

Sterilgarda Alimenti S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3680
Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle modalità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», che stabilisce che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate su:

- il contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all'economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei servizi essenziali;
- la salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui promuovere un'azione di rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che sviluppi l'innovazione e la competitività;
- l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, tra cui l'attuazione della strategia «aree interne» legata alla programmazione europea 2014-2020, anche nell'ottica di una sua prosecuzione con la programmazione 2021-2027;

Dato atto che il PRS definisce, come previsto all'art. 5 comma 1 della l.r. 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, tra l'altro, l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica, integrata e multisettoriale, finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane nonché sul fenomeno del digital divide;

Richiamata la d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3088 «Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l'annualità 2020» che ha stabilito di destinare il Fondo regionale per la Montagna per l'annualità 2020, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. n. 25/2007 e nell'ambito delle azioni delineate dall'art. 2 della medesima legge, alle seguenti finalità:

- a. supporto agli Enti locali per l'attuazione di iniziative multi-livello e multisettoriali per lo sviluppo delle aree montane già avviate o approvate rientranti nella programmazione regionale;
- b. supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell'ambito di graduatorie per l'assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
- c. cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino e di conservazione degli elementi strutturali del paesaggio agrario montano;
- d. cofinanziamento di investimenti dei Comuni per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio, all'accessibilità, alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull'economia locale;

Richiamate altresì:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la l.r. 7 agosto 2020, n. 18 «Assesamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2020/2022 - a seguito di assesamento operato con la l.r. 18/2020:

- sul capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» risulta stanziata la somma di € 10.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 25/2007;
- sul capitolo 9.07.203.14327 «interventi speciali a favore della montagna - quota a debito» - è stanziata la somma di € 10.000.000,00 per l'annualità 2022, per le medesime finalità di cui al punto precedente;
- sul capitolo 9.07.203.14479 «interventi speciali a favore della montagna - fondo ripresa economica» è stanziata la somma di € 25.000.000,00 per l'annualità 2021 e di 10.000.000,00 per l'annualità 2022, per le finalità di cui alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;

Richiamata la l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare la Sezione V «Strutture alpinistiche»;

Dato atto che Regione Lombardia ha attivato misure finalizzate alla valorizzazione delle strutture di accoglienza dei territori montani al fine di garantirne la fruizione in sicurezza, con ricadute positive sul rilancio del territorio e dell'economia locale dei territori montani;

Richiamati:

- il decreto dirigenziale n. 15654 del 31 ottobre 2019 «Approvazione del progetto attuativo «Attivazione e gestione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'adeguamento dei rifugi lombardi» impegno di spesa di euro 2.000.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a favore dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF (cod. benef. 236484)»;
- il decreto n. 351 del 14 maggio 2020 del dirigente della U.O. «Programmazione interventi e servizi per il territorio, la montagna e le filiere» di ERSAF, avente come oggetto «Approvazione del progetto attuativo «Attivazione e gestione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'adeguamento dei rifugi lombardi» in capo alla Direzione Generale Enti Locali, montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e accertamento in entrata di 2.000.000,00 € sul cap. 409.0/2020 (€ 1.000.000,00=) e 409/2021 (€ 1.000.000,00=)»;

Considerato che con decreto n. 693 del 2 settembre 2020 del Responsabile del servizio 01 Direzione Generale di ERSAF avente ad oggetto «Presenza d'atto del verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute e approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e delle schede di assegnazione dei punteggi relativi al «bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 presenti nel territorio lombardo» è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, finanziati fino a un importo complessivo di € 1.930.000,00 a beneficio dei primi 26 rifugi ammessi a finanziamento;

Ritenuto opportuno contribuire - in considerazione degli obiettivi esplicitati dal PRS e, nel contempo, dell'esigenza di supportare il tessuto socio-economico dei territori montani contenendo gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - attraverso la destinazione di quota delle risorse del Fondo regionale per la montagna per gli anni 2020 e 2021 al finanziamento - per il tramite di ERSAF - degli ulteriori progetti ammissibili al contributo di cui al «Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 presenti nel territorio lombardo» ma non finanziati per esaurimento della relativa dotazione finanziaria per l'importo complessivo di € 3.177.922,00;

Dato atto che gli oneri connessi allo scorrimento della graduatoria relativa al Bando sopra indicato a favore dei rifugi alpinistici ed escursionistici trovano copertura a valere sul Fondo regionale per la Montagna - capitolo 9.07.203.4454 - per l'importo di € 1.000.000,00 per l'annualità 2020 e di € 2.177.922,00 per l'annualità 2021;

Ritenuto, in ordine alla concessione degli ulteriori contributi a favore dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di confermare, qualora sussistano tutti gli elementi, il regime «De Minimis» - CAR 1353 stabilito con il «Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 presenti nel territorio lombardo»;

Vista la l.r. n. 9/2020 che, all'art. 1 c. 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» con una dotazione complessiva di € 2.964.385.033,00 di cui € 1.983.677.549,00 nel 2021, € 680.707.484,00 nel 2022, € 300.000.000,00 nel 2023 per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fron-

teggiate le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamata la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3113 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «interventi per la ripresa economica» per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»;

Dato atto che con la medesima d.g.r. n. 3113/2020 è stato stabilito di attivare una ricognizione delle progettualità cantierabili a partire dal 2021 per interventi relativi ad opere di competenza delle Comunità Montane, per le finalità della l.r. 9/2020;

Rilevato che, con la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3531 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento», è stata stanziata a valere sul capitolo 14479 la somma sopra indicata di € 35.000.000,00 (di cui € 25.000.000,00 per l'annualità 2021 e € 10.000.000,00 per l'annualità 2022);

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di € 35.000.000,00 ad interventi speciali a favore della montagna da eseguirsi da parte delle Comunità Montane;

Ritenuto opportuno, al fine di dare impulso agli investimenti proposti dalle Comunità Montane nell'ambito delle attività finanziate dalla l.r. 9/2020, procedere nell'annualità 2020 con l'anticipazione alle stesse - attraverso il Fondo regionale per la Montagna - delle spese connesse alle attività di progettazione nonché di predisposizione ed avvio delle procedure di affidamento degli interventi medesimi;

Ritenuto altresì di demandare a specifici e successivi provvedimenti della Giunta Regionale la determinazione delle modalità di erogazione, dell'oggetto e dei tempi per l'assegnazione delle risorse regionali complessivamente destinate alle Comunità Montane secondo la linea di intervento sopra delineata, ivi compresa la quota del Fondo regionale per la Montagna per l'annualità 2020;

Richiamata la d.g.r. 1 ottobre 2020 n. XI/3619 «Proposta di progetto di legge «Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL» (di concerto con gli Assessori Caparini e Sertori)»;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2013/C 25/01;
- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i., e in particolare la sezione 3.1;
- il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare il capo III concernente il Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, altri enti territoriali, camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese notificato alla Commissione Europea;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 6341 final dell'11.9.2020 con cui la Commissione riconosce la compatibilità del nuovo regime quadro statale SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - aid to small and micro enterprises»;
- la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 52 della legge n. 234/2012 e il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Valutato che le risorse concesse alle Comunità Montane a favore di interventi in ambito di viabilità stradale non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;

Ritenuto altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficiamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Considerato che i provvedimenti attuativi per l'assegnazione delle risorse regionali alle Comunità montane dovranno disporre tra l'altro:

- in caso di presenza contestuale di tutti gli elementi dell'Art. 107.1 del TFUE in merito all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- sulle necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dalle Comunità Montane;

Precisato che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, occorre garantire gli adempimenti ex d.m. 115/2017 e che con i successivi atti attuativi ne saranno individuati i soggetti responsabili;

Viste:

- la d.g.r. 16 giugno 2020 n. 3253 «Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. definizione di criteri e modalità di assegnazione (di concerto con gli Assessori Rolfi e Galli)», in attuazione della d.g.r. 3088/2020 sopra citata;
- il decreto dirigenziale 23 luglio 2020 n. 8931 «Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - Bando Terrazzamenti 2020»;

Rilevato che, di concerto con la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, gli oneri finanziari di cui alla deliberazione sopra richiamata, pari a € 3.000.000,00, hanno trovato copertura sull'annualità 2020 del bilancio regionale, in coerenza con il punto 3) della d.g.r. 3088/2020, come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» per € 2.000.000,00;
- capitolo 16.01.203.11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali» per € 1.000.000,00;

Preso atto che, a valere sull'iniziativa Bando Terrazzamenti 2020, sono state presentate domande per un totale di € 5.381.619,00 di contributo regionale;

Ritenuto di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi presentati sul Bando Terrazzamenti 2020 che, a seguito dell'istruttoria in corso ai sensi della d.g.r. 3253/2020, risulteranno ammissibili a contributo, destinando a tale scopo quota parte del Fondo regionale per la montagna;

Ritenuto di confermare, in relazione al Bando terrazzamenti 2020, qualora sussistano tutti gli elementi, l'inquadramento nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di € 800.000,00 per impresa e di € 100.000,00 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte, così come stabilito con la d.g.r. 3253/2020;

Acquisito, nella seduta dell'8 ottobre 2020 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di contribuire attraverso la destinazione di quota delle risorse del Fondo regionale per la montagna per gli anni 2020 e 2021 al finanziamento - per il tramite di ERSAF - degli ulteriori progetti ammissibili al contributo di cui al «Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 presenti nel territorio lombardo» ma non finanziati per esaurimento della relativa dotazione finanziaria per l'importo complessivo di € 3.177.922,00;

2. di confermare, in ordine alla concessione degli ulteriori contributi a favore dei rifugi alpinistici ed escursionistici, qualora sussistano tutti gli elementi, il regime «De Minimis» - CAR 1353 stabilito con il «Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel territorio lombardo»;

3. di destinare l'importo complessivo di € 35.000.000,00 ad interventi speciali a favore della montagna da eseguirsi da parte delle Comunità Montane;

4. di anticipare nell'annualità 2020 - attraverso il Fondo regionale per la Montagna - alle Comunità Montane, nell'ambito dell'importo di € 35.000.000,00 di cui al punto precedente, le spese connesse alle attività di progettazione nonché di predisposizione ed avvio delle procedure di affidamento degli interventi medesimi;

5. di demandare a specifici e successivi provvedimenti della Giunta Regionale la determinazione delle modalità di erogazione, dell'oggetto e dei tempi per l'assegnazione delle risorse regionali complessivamente destinate alle Comunità Montane secondo la linea di intervento delineata ai punti 3 e 4;

6. di stabilire che i provvedimenti attuativi di cui al punto 5 dovranno disporre tra l'altro:

- in caso di presenza contestuale di tutti gli elementi dell'Art. 107.1 del TFUE in merito all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- sulle necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dalle Comunità Montane;

7. di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi presentati sul Bando Terrazzamenti 2020, di cui al decreto 8931/2020, che, a seguito dell'istruttoria in corso ai sensi della d.g.r. 3253/2020, risulteranno ammissibili a contributo, destinando a tale scopo quota parte del Fondo regionale per la montagna;

8. di confermare, in relazione al punto 7, qualora sussistano tutti gli elementi, l'inquadramento nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di € 800.000,00 per impre-

sa e di € 100.000,00 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte, così come stabilito con la d.g.r. 3253/2020;

9. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente deliberazione trovano copertura:

- a. per l'intervento di cui al punto 1, sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» nella misura di € 1.000.000,00 per l'annualità 2020 e di € 2.177.922,00 per l'annualità 2021;
- b. per gli interventi di cui ai punti 3 e 4, sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» per l'annualità 2020 e sul capitolo 9.07.203.14479 «interventi speciali a favore della montagna - fondo ripresa economica» per le annualità 2021 e 2022;
- c. per l'intervento di cui al punto 7, sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna» per l'annualità 2020;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 14 ottobre 2020 - n. 12134

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 3.2.01 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità» - d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Viste:

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, modificata con successiva decisione n. C(2020) 6159 del 2 settembre 2020;
- la d.g.r. n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presca d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 3.2.01 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande», pubblicato sul BURL n. 16 - S.O. del 15 aprile 2020;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui le operazioni 3.2.01 «informazione e promozione dei prodotti di qualità», aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020;

Preso atto che, entro i termini prescritti, sono pervenute n. 10 domande di richiesta di finanziamento per una spesa pari a € 2.882.446,00 a cui corrisponde una richiesta di contributo pari a € 1.822.923,00, di cui n. 9 ammesse alla fase istruttoria e n. 1 non ammessa alla fase istruttoria in quanto non presenta il requisito di cui all'art.3 «Soggetti ammissibili» delle disposizioni attuative d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020;

Dato atto altresì che, come risulta agli atti della scrivente Unità Organizzativa, nell'ambito dell'attività istruttoria:

- sono state inviate n. 7 richieste di perfezionamento della documentazione, e ricevuti 7 riscontri dai Soggetti richiedenti;
- è stato inviato n. 1 preavviso di rigetto al soggetto che non possedeva i requisiti richiesti dal bando, il quale non ha fatto pervenire osservazioni;
- si è proceduto ad attivare la fase di partecipazione al procedimento di tutti i richiedenti, ai sensi della legge 241/90;
- con riferimento alla summenzionata fase non sono pervenute istanze di riesame;

Ritenuto di approvare gli esiti istruttori delle domande di finanziamento definiti nei seguenti elenchi: Allegato A parte integrante del presente atto, composto da n. 9 domande con esito istruttoria positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, l'importo considerato ammissibile e il contributo concesso e Allegato B parte integrante del presente atto composto da n.1 domanda non ammessa ad istruttoria;

Ritenuto, altresì, che le domande ammesse a contributo a fronte di una dotazione finanziaria pari a € 1.5000.000, prevedono una spesa complessiva pari a € 2.748.127,00 a cui corrisponde un contributo pari a € 1.635.222,36;

Considerato che:

- la dotazione finanziaria prevista dalle citate disposizioni attuative è pari ad un importo complessivo di € 1.5000.000, insufficiente a finanziare tutte le richieste di contributo;
- l'allegato A al D.D.U.O. n. 4305 dell'8 aprile 2020 al paragrafo 7 «dotazione finanziaria» prevede, che qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili;

Acquisito il parere positivo dell'Autorità di Gestione FEASR, che garantisce la disponibilità di risorse a concorrenza del contributo complessivo di € 1.635.222,36;

Dato atto che:

- il sopracitato importo di € 1.635.222,36 grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), che provvederà a liquidare gli importi dovuti;
- il procedimento di ammissione al finanziamento avviato con la pubblicazione del d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020, si conclude entro i termini previsti;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamato l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di finanziamento presentate in applicazione delle disposizioni attuative dell'Operazione 3.2.01, approvate con d.d.u.o. n. 4305 dell'8 aprile 2020 di cui ai seguenti elenchi parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A - elenco delle domande ammesse a finanziamento, composto da 9 domande per un importo complessivo pari a € 1.635.222,36 gravante sul Bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), ordinate secondo il punteggio ottenuto;
- Allegato B - elenco delle domande non ammesse ad istruttoria composto da n. 1 domanda;

2) di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), le attività connesse alla gestione ed alla liquidazione delle risorse di cui al presente decreto;

3) di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai richiedenti l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nella domanda pervenuta su Sis.CO.;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

5) di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Lucia Silvestri

ALLEGATO A MISURA 3 - OPERAZIONE 3.2.01 "INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITA' (D.D.U.O. N. 4305 del 08/04/2020) ELENCO PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO									
	CODICE FISCALE	ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	PUNTEGGIO	IMPORTO SPESA PRESENTATA	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	% PRODUZIONE LOMBARDA	CONTRIBUTO AMMESSO
1	1361080169	202001601988	ATI CAPOFILA CONSORZIO TUTELA TALEGGIO	60	400.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	100	200.000,00 €
2	3980900157	202001609494	AS.CO.VI.LO ASSOCIAZIONE CONSORZI VINI LOMBARDI	58	392.696,00 €	392.696,00 €	265.436,80 €	100	265.436,80 €
3	1799740186	202001598129	CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO' PAVESE	58	189.018,00 €	189.018,00 €	132.312,61 €	100	132.312,61 €
4	1734110982	202001609838	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA	58	396.334,00 €	393.534,00 €	269.473,80 €	100	269.473,80 €
5	3338650983	202001679148	CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI VALTENESE DOC, GARDA, GARDA CLASSICO DOC, RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO DOC, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	56	400.000,00 €	400.000,00 €	271.800,00 €	100	271.800,00 €
6	3530290166	202001607339	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	51	133.398,00 €	133.048,00 €	91.973,85 €	100	91.973,85 €
7	1933250985	202001555597	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	50	384.110,00 €	380.200,00 €	206.140,00 €	70	144.298,00 €
8	2072000207	202001604116	CONSORZIO DI TUTELA DEL MELONE MANTOVANO IGP	53	400.000,00 €	400.000,00 €	276.000,00 €	59	162.840,00 €
9	3979540964	202001616917	CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO	43	186.890,00 €	186.890,00 €	128.763,00 €	75	97.087,30 €
TOTALE					2.882.446,00 €	2.875.386,00 €	1.841.900,06 €		1.635.222,36 €

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 19 ottobre 2020

ALLEGATO B MISURA 3 - OPERAZIONE 3.2.01 "INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITA' (D.D.U.O. N. 4305 del 08/04/2020). ELENCO PROGETTI NON AMMESSI A ISTRUTTORIA						
	CODICE FISCALE	ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO SPESA PRESENTATA	CONTRIBUTO RICHIESTO	MOTIVAZIONE
1	2998000166	202001619701	CONSORZIO TUTELA STRACHITUNT VALTALEGGIO	68.400,00 €	47.880,00 €	Mancanza del requisito al paragrafo 3 "Soggetti Beneficiari" del DDUO n. 4305 dell'8 aprile 2020

**D.d.s. 14 ottobre 2020 - n. 12126
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione
13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate
di montagna»- Proroga dei termini per la presentazione
delle domande di ritiro parziale (ai sensi dell'art. 3 Reg. UE
n. 809/2014) e per la pubblicazione delle domande di
sostegno ammesse**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e s.m.i.;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità e s.m.i.;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C(2020) 6159 del 2 settembre 2020»;

Visto il d.d.s. 9 marzo 2020 n. 3094 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2020 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensative per le aree svantaggiate di montagna»;

Visto il d.d.u.o. 13 maggio 2020 n. 5661 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga termini presentazione domande di aiuto o di pagamento per le misure a superficie - Anno 2020;

Considerato che il d.d.s. 9 marzo 2020 n. 3094 ha fissato al 15 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014 e che il d.d.u.o. 13 maggio 2020 n. 5661 non ha modificato tale scadenza;

Visto che sono stati riscontrati problemi nella compilazione del piano culturale grafico (PCG) a seguito dell'implementazione in SISCO della nuova parcella di riferimento.

Vista la segnalazione per le vie brevi pervenuta all'Organismo Pagatore Regionale in merito ad una specifica richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014 da parte del Cen-

tro Assistenza Agricola Coldiretti a cui si sono associati altri CAA emersa in occasione dell'incontro di coordinamento CAA - OPR del 14 ottobre 2020

Vista la richiesta di proroga pervenuta a mezzo PEC dal Centro Assistenza Agricola Coldiretti Lombardia in data 14 ottobre 2020, con nota prot. 523/2020;

Ritenuto opportuno concedere a coloro che hanno presentato domanda di sostegno anno 2020 per l'operazione 13.1.01 la possibilità di presentare una domanda di modifica, ossia una domanda di ritiro parziale, ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014 entro un termine successivo a quello fissato dal d.d.s. 9 marzo 2020 n. 3094;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014 al 30 ottobre 2020;

Valutato inoltre che a seguito di tale proroga è opportuno anche posticipare per ragioni di economia procedimentale al 6 novembre 2020 la data entro cui emanare il decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento per la misura 13 - operazione 13.1.01;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 03 maggio 2017, n. 2944 del 2 marzo 2018, n. 9774 del 5 luglio 2018, n. 13415 del 21 settembre 2018, n. 1610 del 11 febbraio 2020 e n. 10743 del 16 settembre 2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Richiamate le premesse,

DECRETA

1. di prorogare al 30 ottobre 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 809/2014 per le domande di sostegno Operazione 13.1.01 - Anno 2020;

2. di prorogare al 6 novembre 2020 la data entro cui emanare il Decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento per la misura 13 - operazione 13.1.01;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Marco Armenante